SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

157ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 3

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990» **(572)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990»:

PAGANI *(PSDI)* ..... 3 e *passim*
MANCIA *(PSI)* ..... 8 e *passim*
CUTRERA *(PSI), relatore* ..... 8 e *passim*
FABRIS *(DC)* ..... *Pag.* 8 e *passim*
TORNATI *(PCI)* 8, 18, 101
RUFFOLO, *ministro per l'ambiente* ..... 8 e *passim*
ANDREINI *(PCI)* ..... 10 e *passim*
SCARDAONI *(PCI)* 13
DUJANY *(Misto-ADP)* ..... 19 e *passim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 26 e *passim*
CAPPELLI *(DC)* 27
ROSATI *(DC)* 27
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 31
* MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 33 e *passim*
GOLFARI *(DC)* ..... 35 e *passim*
* NEBBIA *(Sin. Ind.)* ..... 37 e *passim*
* ZITO *(PSI)* 40
MONTRESORI *(DC)* 48, 83, 86
* COVIELLO *(DC)* 49
DIANA *(DC)* 50, 63
FABBRI *(PSI)* 54
* FORTE *(PSI)* 58
CARTA *(DC)* 60, 62
BERLINGUER *(PCI)* 63
MICOLINI *(DC)* 68

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1.400)

* FERRARI-AGGRADI *(DC)* ..... *Pag.* 71, 73
CASCIA *(PCI)* 73
CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 80
DE CINQUE *(DC)* 99

PER LE FERIE ESTIVE

PRESIDENTE 104

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 572:

CUTRERA *(PSI), relatore* ..... 107 e *passim*
TORNATI *(PCI)* 108
RUFFOLO, *ministro per l'ambiente* ..... 108 e *passim*
ANDREINI *(PCI)* 109
MONTRESORI *(DC)* 109, 118
FASSINO *(Misto-PLI)* 109
FABBRI *(PSI)* 112
DUJANY *(Misto-ADP)* 115
BERLINGUER *(PCI)* 116
* BOSSI *(Misto-Lega Lombarda)* 117
* MISSERVILLE *(MSI-DN)* 122
* NEBBIA *(Sin. Ind.)* 125
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 127
PAGANI *(PSDI)* 131
* POLLICE *(Misto-DP)* 132

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1255:

PRESIDENTE 133
MANZINI *(DC)* 133

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale» **(1255)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

MANZINI *(DC), relatore* 134, 137
* MESORACA *(PCI)* 135
GALLONI, *ministro della pubblica istruzione* ... 137
FASSINO *(Misto-PLI)* 145

Approvazione:

«Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1985, n. 17, nonchè modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657» **(1097)** *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*:

FAVILLA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 146
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 146

Rinvio in Commissione:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia» **(1086)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno» **(1096)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE 150
* ELIA *(DC)* 150

Discussione e approvazione:

«Norme sull'amministrazione straordinaria **(1211)** *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

* ELIA *(DC), relatore* 151, 155
TOSSI BRUTTI *(PCI)* 152
GUIZZI *(DC)* 154
* BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 155
ALIVERTI *(DC)* 156

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1988 157

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 158
Assegnazione 159
Sostituzione di firme 160
Richieste di parere 160
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 160

PETIZIONI

Annunzio 162

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 162

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Ritiro di interpellanze 162
Annunzio di interrogazioni 163
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 178

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Amabile, Bochicchio Schelotto, Dipaola, Evangelisti, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Genovese, Giolitti, Granelli, Ianniello, Marniga, Meoli, Natali, Nieddu, Pierri, Sirtori, Vella, Visca.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo della Sinistra indipendente sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente: il senatore Rossi cessa di appartenervi;

10ª Commissione permanente: il senatore Foa cessa di appartenervi; il senatore Rossi entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Foa entra a farne parte.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Correnti ha dichiarato di aver aderito al Gruppo comunista.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990» (572)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 572.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame dell'articolo 8 e sono stati illustrati i relativi emendamenti.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, al momento del rinvio della discussione, nella seduta di ieri sera, stavamo esaminando l'articolo 8 del disegno di legge. Poichè l'articolo 7 in precedenza era stato approvato dall'Aula con una formulazione diversa da quella proposta dalla Commissione, esistono dei problemi di coordinamento. Le chiedo pertanto se è possibile accantonare l'esame dell'articolo 8 al fine di attuare il necessario coordinamento e proseguire nel frattempo con l'esame dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, l'articolo 8 e i relativi emendamenti restano momentaneamente accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

TITOLO III

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 9.

(*Interventi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico*)

1. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1990, al completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *d*), della legge 10 maggio 1976, n. 319. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Nel triennio 1988-1990, le Regioni, anche su proposta delle province e dei comuni, hanno facoltà di chiedere al Ministero dell'ambiente il concorso al finanziamento di interventi di particolare urgenza per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico di aree caratterizzate da un eccezionale grado di inquinamento.

3. Gli interventi proposti ai sensi del comma 2 devono essere inseriti in programmi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico, da redigersi da parte delle Regioni. Essi possono anche derivare dai piani generali previsti dalle specifiche leggi in materia. Gli stessi programmi urgenti che rientreranno come stralcio in quelli futuri devono prevedere:

a) le strategie di azione che possano avere effetti di riduzione di più tipi di inquinamento e del maggior numero di agenti inquinanti;

b) la adozione, sulla base della ricognizione delle emissioni inquinanti e della loro importanza specifica, di interventi volti all'abbattimento alla fonte delle emissioni in questione;

c) i criteri per la gestione degli impianti ecologici esistenti per assicurare l'efficienza del loro funzionamento;

d) la individuazione e l'applicazione delle procedure di controllo sulle fonti delle emissioni inquinanti;

e) la stima dei benefici, in termini di riduzione dell'inquinamento, del complesso degli interventi individuati e la verifica della conformità con gli obiettivi di qualità ed i limiti alle emissioni previsti dalla normativa vigente;

f) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate.

4. I programmi urgenti di risanamento acustico devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento delle emissioni sonore ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti da norme di legge, il conseguimento dell'obiettivo di livelli di rumorosità, per quanto concerne l'esposizione al rumore dell'ambiente esterno e quella al rumore negli ambienti abitativi, inferiori ai limiti che saranno fissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I programmi urgenti di risanamento atmosferico hanno carattere di stralcio che anticipa i piani di risanamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 maggio 1983. I citati programmi urgenti devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento di emissioni di fumi, gas e polveri ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che nell'ambiente esterno i livelli nell'aria degli inquinanti, oggetto degli interventi, siano inferiori ai limiti previsti dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

6. I programmi urgenti di risanamento idrico, che anticipano o danno attuazione al piano generale di risanamento delle acque previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al catasto degli scarichi ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che i livelli di inquinamento dei corpi idrici siano inferiori ai requisiti imperativi di qualità previsti dalla direttiva CEE n. 78/659 per le acque ciprinicole e, in mancanza, ai valori guida previsti per tali acque dalla citata direttiva CEE. Per le acque da destinarsi alla produzione per uso potabile, i programmi devono assicurare, oltre al carattere prioritario degli interventi, il raggiungimento di livelli di inquinamento inferiori ai requisiti imperativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, per le acque di categoria A1 e, in

mancanza, ai valori guida previsti, per le acque di categoria A2, dal citato decreto presidenziale. Per le necessità del bacino idrografico del fiume Po si provvede ai sensi del Titolo V.

7. Per la prima attuazione del presente articolo, le Regioni interessate trasmettono al Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i progetti immediatamente eseguibili per l'attuazione dei programmi. Tali progetti possono essere anche quelli presentati al FIO per il finanziamento. Per l'ulteriore attuazione, nei successivi novanta giorni, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa i criteri di elaborazione dei programmi urgenti di risanamento e dei progetti di opere necessarie per la realizzazione dei programmi, le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle richieste, nonchè i criteri di valutazione dei progetti ed indica le risorse finanziarie disponibili nei successivi esercizi finanziari. Al fine della valutazione verrà data specifica considerazione agli interventi contemplanti misure urgenti per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico nelle aree metropolitane e nei comuni di rilevante interesse turistico.

8. I progetti di opere per l'attuazione dei citati programmi di risanamento sono trasmessi dalla Regione competente per territorio al Ministero dell'ambiente secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Le richieste di finanziamento dei progetti devono essere corredate oltre che dal programma di risanamento relativo all'area territoriale cui si riferiscono gli interventi proposti, da una documentazione che illustri l'ordine di priorità e la funzione dei progetti nel contesto del programma al quale afferiscono.

9. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di finanziamento dei progetti, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con proprio decreto gli interventi ammessi al finanziamento.

10. Al fine delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relative agli scarichi nelle acque del mare, effettuati mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggio di fondali marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, il Ministro dell'ambiente, anche avvalendosi dell'Istituto di idrobiologia e dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca, di concerto con il Ministro della marina mercantile, procede entro il 31 dicembre 1990 all'elaborazione della mappa della contaminazione dei fondali marini dei principali porti italiani, alla ricognizione delle caratteristiche delle zone di mare potenzialmente destinate a ricevere tali materiali, nonchè alla definizione delle aree a tal fine destinate, nell'ambito ed in coerenza con il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. A partire dal 1° gennaio 1989 è vietato lo scarico effettuato mediante navi ed aeromobili nelle acque del mare di rifiuti industriali. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione allo scarico in mare dei materiali provenienti dalle operazioni di perforazione, coltivazione e produzione effettuate nei giacimenti petroliferi *off-shore* e dei materiali provenienti da dragaggio dei fondali marini o salmastri o da dragaggio di terreni litoranei emersi.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 73 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 70 miliardi per l'anno 1990.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «da parte delle Regioni» *inserire le seguenti:* «in accordo con le province e i comuni interessati».

9.4 MANCIA, SANTINI, ZANELLA, FOGU, MERAVIGLIA, MARNIGA, INNAMORATO, ACONE

Al comma 3, nell'alinea, sopprimere le parole: «che rientreranno come stralcio in quelli futuri».

9.2 IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «oltre al carattere prioritario degli interventi».

9.3 IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la laguna di Venezia il programma di risanamento è predisposto dalla Regione Veneto e gli interventi necessari, ivi compresi quelli relativi alla riduzione dell'inquinamento diffuso, devono interessare tutto il bacino scolante nella laguna stessa ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798».

9.1 FABRIS, MONTRESORI

Al comma 7, dopo le parole: «le Regioni interessate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con le province».

9.5 MANCIA, SANTINI, ZANELLA, FOGU, MERAVIGLIA, MARNIGA, INNAMORATO, ACONE

Al comma 10, sostituire le parole: «e dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca» *con le altre:* «, dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca e dell'IRSA».

9.6 TORNATI, SCARDAONI, ANDREINI, NESPOLO, BERLINGUER, BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANCIA. Gli emendamenti 9.4 e 9.5 si danno per illustrati.

CUTRERA, *relatore*. Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono di carattere formale, di coordinamento e quindi si intendono illustrati.

FABRIS. Signor Presidente, signori colleghi, l'emendamento 9.1 è chiaro di per sè, ma forse per qualcuno che non ha dimestichezza con la legge speciale per Venezia ha bisogno di qualche spiegazione.

Il problema è quello di una legge che in questo momento, coinvolgendo diversi Ministeri e diversi organi dello Stato, ha dato origine più volte a momenti di contenzioso tra i vari enti e Ministeri talchè l'azione di risanamento della laguna di Venezia ha subìto dei rallentamenti e dei ritardi. Noi vorremmo una volta per sempre che sia chiarito il ruolo della regione (che peraltro le compete ai sensi della legge n. 319), in maniera tale da portare un elemento positivo e chiaro sul tavolo del comitato per Venezia.

L'altro interesse è quello di allargare la sfera di competenza del comitato – e quindi anche delle opere – a tutto il bacino scolante della laguna, facendo in modo che ci siano i necessari interventi a monte se vogliamo avere risultati a valle, fra l'altro ritornando all'impostazione della legge n. 171 per Venezia, la quale dava appunto quest'indicazione e questo quadro di riferimento.

Pertanto i problemi che si intendono risolvere sono in primo luogo sul piano della chiarezza dei comportamenti e della responsabilità ed in secondo luogo sul piano di una maggiore efficacia dell'azione per il risanamento della laguna di Venezia – che proprio in questi giorni sta dando motivi di grossa preoccupazione – affrontando il problema alla radice.

Da questo punto di vista, proprio per il bene e l'interesse di Venezia, raccomando a tutti i colleghi l'accoglimento di questo emendamento.

TORNATI. Signor Presidente, con l'emendamento 9.6 proponiamo di sostituire le parole: «e dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca» con le altre: «, dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca e dell'IRSA».

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, mi permetto di prendere la parola prima del relatore per fare una chiosa a questa proposta di emendamento presentata dai senatori Fabris e Montresori.

Non c'è dubbio che il risanamento e l'azione di disinquinamento della laguna veneta sono di competenza della regione, tuttavia sulla base della legge n. 798 del 1984, che istituisce un comitato di coordinamento fra Stato e regioni per il risanamento della gronda lagunare (non del bacino scolante), è stato definito un accordo secondo il quale regione e Ministero dell'ambiente predispongono un piano di risanamento; anzi è il Ministero dell'ambiente di intesa con la regione a predisporre il citato piano. Quindi esiste già nel comitato, nel cosiddetto «comitatone» di Venezia, un tale coordinamento.

In secondo luogo, nell'ambito dei lavori di quel comitato è stata già presa in considerazione la necessità, portata avanti sia dal Ministero dell'ambiente sia dalla regione, di ampliare l'intervento al cosiddetto bacino

scolante, il che implica un forte allargamento delle dimensioni dell'intervento e ancor di più rafforza la necessità del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente in particolare (oltre alle altre amministrazioni presenti nel comitato) e la regione.

Pertanto potrei accogliere questo emendamento solo nel caso in cui, dopo le parole: «il programma di risanamento è predisposto dalla Regione Veneto» si introducesse l'inciso: «nell'ambito di un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente». Questa è la proposta che mi permetto di fare ai presentatori dell'emendamento e al relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 9.4 in quanto si tratta di piani di risanamento, di programmi di risanamento che rientrano nelle competenze delle regioni. Si chiede l'accordo con le province, che significa l'intesa con le province e con i comuni.

Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono stati presentati dal relatore.

L'emendamento 9.1 è quello sul quale si è intrattenuto il Ministro. Ritengo che si possa esprimere un parere favorevole, tuttavia laddove si parla di accordo di programma, attraverso la modifica proposta dal Ministro al testo dell'emendamento 9.1, forse si potrebbe dire: «accordo di programma coordinato dal Ministro dell'ambiente». Signor Ministro, lascio a lei valutare l'opportunità di questa specificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5, il parere del relatore è favorevole alla richiesta in esso contenuta a condizione che i proponenti modifichino la dizione: «d'intesa con le province» con l'altra: «sentite le province».

Per quanto riguarda l'emendamento 9.6 il parere è favorevole.

FABRIS. Accetto la modifica all'emendamento 9.1 proposta dal relatore.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme alle proposte del relatore e ne accetta anche le modifiche proposte agli emendamenti 9.1 e 9.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, credo che il relatore e il Governo non abbiano percepito l'intendimento dell'emendamento. Quando leggiamo che gli interventi proposti ai sensi del comma 2 devono essere inseriti in programmi urgenti di risanamento acustico, atmosferico e idrico, da redigersi da parte delle regioni, ne dobbiamo comprendere il senso. Noi ci troviamo in questo momento di fronte a competenze che le amministrazioni provinciali stanno svolgendo proprio nei settori acustici, atmosferici e idrici.

Ci troviamo di fronte ad una proposta di iniziativa legislativa da parte del Governo che la Commissione affari costituzionali ha già approvato e dalla quale si evince chiaramente che questa competenza viene trasferita alle amministrazioni provinciali. Siccome si tratta di un programma di salvaguardia ambientale relativo al periodo 1988-1990, non inserire (non dico che le province debbano fare le proposte) un raccordo fra le regioni e le amministrazioni provinciali in un programma che va dal 1988 al 1990, mi sembra che significhi legiferare senza tener conto del dibattito in corso attualmente sia all'interno del Parlamento sia nella società.

Se esaminiamo il testo presentato dal Governo, quindi approvato dal Ministro dell'ambiente, constatiamo che questi temi complessivi dell'ambiente vengono demandati totalmente alle amministrazioni provinciali. Allora, in un programma triennale, perchè non dobbiamo specificare che i programmi vengono presentati dalle regioni di intesa con le amministrazioni provinciali, che già svolgono queste competenze, soprattutto in settori così importanti come quello acustico, atmosferico e idrico?

Quindi, insisto affinchè il relatore riveda la sua posizione e perchè anche il Governo tenga conto del dibattito in corso e delle prese di posizione che tutte le forze politiche a livello parlamentare hanno già espresso.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, il mio Gruppo condivide la proposta sia per quanto riguarda la filosofia del ragionamento svolto oggi e ieri sulle questioni generali, sia per quanto riguarda il merito, anche perchè l'inserimento proposto al comma 3 è coerente con quanto già trascritto nel comma 2.

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, ho apprezzato l'intervento del senatore Mancia; tuttavia, voglio fare riferimento al fatto che la proposta non riguarda soltanto le province ma anche i comuni, che essa prevede l'accordo e che quest'ultimo implica un'intesa.

Pertanto, l'emendamento così come è stato formulato non si può accogliere e ciò non è in contrasto con quanto accettato per il secondo comma dell'articolo 9. Tuttavia, se si volesse accettare una formulazione diversa, si dovrebbe dire, con una perifrasi diversa: «da parte delle regioni, nel rispetto delle competenze istituzionali spettanti agli enti locali». Propongo questa formulazione generica perchè abbiamo dei sistemi istituzionali diversi per il disinquinamento dell'acqua, per l'atmosfera e per il rumore (che ancora non è stato definito). Una formulazione generica potrebbe risolvere questo problema.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, propongo la seguente formulazione: «sentite le amministrazioni provinciali e gli altri enti di competenza».

PRESIDENTE. Senatore Mancia, se vuole fare una proposta di modifica la deve formalizzare. Allora l'Assemblea sarà in grado di capire.

MANCIA. Signor Presidente, formalizzo l'emendamento che tende ad inserire le seguenti parole: «sentite le amministrazioni provinciali e gli enti locali di eventuale competenza».

PRESIDENTE. Come eventuale? Se vi sono le competenze...

MANCIA. Allora solamente: «sentite le amministrazioni provinciali», perchè sono quelle che hanno la competenza.

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, potremmo riformulare questo emendamento nel seguente modo: «sentite le province».

MANCIA. Signor Presidente, accetto questa nuova formulazione.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Concordo con la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori, con la modifica testè proposta dal relatore ed accettata dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Fabris e Montresori, con la modifica proposta dal relatore tendente ad inserire dopo le parole: «Regione Veneto» le seguenti: «nell'ambito di un accordo di programma coordinato dal Ministro dell'ambiente».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 9 è stato proposto un nuovo testo tendente ad inserire le parole: «sentite le province». Il comma 7 dell'articolo 9 recita: «Per la prima attuazione del presente articolo, le Regioni interessate trasmettono al Ministro dell'ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i progetti immediatamente eseguibili». In questo caso dovremmo inserire più che le parole: «sentite le province» quelle: «d'intesa con le province», proposta già formalizzata con l'emendamento 9.5. Pertanto, insisto nel dire che si dovrebbe tener conto dell'intesa in quanto si parla di un progetto ben specifico che dovrebbe essere presentato entro 60 giorni.

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

È approvato.

PAGANI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il

coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone, in esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano nazionale di ricerca per la lotta all'inquinamento atmosferico. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del Fondo, per attività di ricerca applicata rilevanti per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua nonchè allo sviluppo ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinchè la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato e delle iniziative di ricerca applicata.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 14 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonchè quelle di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE saranno modificate, al fine predetto, le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere le parole: «anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del fondo medesimo».

10.2 SCARDAONI, ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, NESPOLO, PETRARA, BISSO, GIUSTINELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «e delle iniziative di ricerca applicata» *con le altre:* «della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo».

10.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCARDAONI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 10.2 si illustri da sè. L'unica considerazione che desidero fare è che nel

provvedimento al nostro esame sono presenti moltissime cose positive, affermazioni di principio, interventi concreti, anche se occorre rilevare che ogni tanto si introduce la creazione di società, enti e fondazioni che, a mio avviso, corrispondono più ad esigenze di centri di potere, per così dire, che ad effettive necessità per quello che riguarda la gestione del provvedimento stesso, e questo è uno di quei casi.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emendamento 10.2 è contrario perchè si conferma l'opinione già espressa in Commissione circa l'opportunità di utilizzare anche soggetti diversi da quelli già costituiti allorchè si tratta di affrontare nuove esigenze nel campo dell'ambiente.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 10.2, per le ragioni già esposte dal relatore.

Mi sembra che l'amministrazione pubblica non debba rinunciare ad operare con modelli duttili ed efficienti: altro è il problema del controllo e del modo di operare con questi strumenti, ma non si deve comunque operare con delle rinunce *a priori* quando queste assicurano una maggiore efficacia dell'azione pubblica.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Scardaoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione*)

1. È autorizzata la spesa di lire 182 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990 da destinarsi alla creazione di nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Almeno il 50 per cento della disponibilità è riservata ad iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le predette iniziative riguardano progetti per:

a) la salvaguardia, la valorizzazione, il recupero, la gestione di aree di particolare rilevanza ambientale, quali definite nel sistema dei parchi e delle riserve naturali, nazionali, regionali e interregionali, negli strumenti urbanistici adottati dai comuni o da loro consorzi, nei piani di sviluppo delle comunità montane, ovvero definite dai comuni in base a motivata deliberazione;

b) la gestione dei servizi di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri anche di ordine temporale e territoriale per la valutazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 definendo le modalità di presentazione dei progetti stessi.

4. I progetti previsti al comma 2 sono predisposti da Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, Regioni, province, enti locali e loro consorzi, agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, enti pubblici di ricerca, Università, enti parco nazionali, regionali e interregionali, organismi di gestione delle aree protette, aziende municipalizzate ed associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tutti i progetti che abbiano incidenza sul territorio debbono essere corredati dal parere favorevole dei comuni e delle comunità montane, da rendersi entro trenta giorni dalla domanda.

5. Le iniziative riguardanti i progetti di cui al comma 2 sono corredate da un programma formativo nel campo di studio e ricerca cui si riferisce l'iniziativa, da predisporre e realizzare preferibilmente in collaborazione con le Università e le Regioni. Esse sono attuate da cooperative di produzione e lavoro, costituite per almeno 4/5 da giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni compiuti all'atto della presentazione del progetto, ovvero da Regioni, da enti locali o da imprese pubbliche e private, che per l'attuazione dei progetti assumono giovani aventi l'età sopra indicata, con contratto a termine di durata pari al periodo di realizzazione del progetto medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 4 trasmettono semestralmente, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, alle Regioni competenti per territorio i progetti redatti secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3. Le Regioni esprimono parere sull'ordine di priorità delle iniziative in relazione all'interesse ambientale dell'intervento proposto ed alla realtà occupazionale della Regione interessata. In caso di inadempimento delle Regioni a statuto ordinario, il Ministro dell'ambiente fissa un termine per la trasmissione delle istanze ad esse presentate dai soggetti di cui al comma 4 e si sostituisce nelle conseguenti valutazioni. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, fermo restando il rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

7. La istruttoria dei progetti trasmessi dalle Regioni è effettuata dal Ministro dell'ambiente, il quale si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche per quanto attiene all'ordine di priorità dei progetti da ammettere al finanziamento.

8. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 7, formula la proposta da sottoporre al CIPE, che delibera sull'attribuzione dei finanziamenti.

9. Il Ministero dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento. In dette convenzioni sono previste, in particolare, le modalità di erogazione degli acconti, del saldo, quelle di controllo della regolare esecuzione degli interventi, nonchè quelle concernenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, all'impresa o cooperativa che ha realizzato l'intervento stesso.

10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, l'impegno finanziario di ogni progetto, gli obiettivi, i criteri impiegati, il numero ed il tipo di giovani impiegati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lire 182 miliardi» *con le altre:* «lire 122 miliardi».

11.13 IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «comunità montane», *inserire le seguenti:* «e dei consorzi di bonifica».

11.2 DE CINQUE, MONTRESORI, DIANA, LEONARDI, MANIERI, FABRIS, CARTA, MORA, BOSCO

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «la gestione» *con le altre:* «il potenziamento della gestione».

11.11 TORNATI, ANDREINI, BERLINGUER, NESPOLO, PETRARA, SCARDAONI, CHIAROMONTE, GIUSTINELLI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici,».

11.9 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, BERLINGUER, PETRARA, NESPOLO, BISSO, VISCONTI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*ter*) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi».

11.10 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, BERLINGUER, PETRARA, NESPOLO, BISSO, VISCONTI

Al comma 4, dopo le parole: «enti locali e loro consorzi», *inserire le seguenti:* «consorzi di bonifica».

11.3 DE CINQUE, MONTRESORI, DIANA, LEONARDI, MANIERI, FABRIS, CARTA, MORA, BOSCO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le iniziative riguardanti i progetti di cui al comma 2 sono corredate» *con le altre:* «I progetti di cui al comma 2 sono corredati».

11.5 IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «per almeno 4/5» *con le altre:* «per almeno sette decimi».

11.4 MONTRESORI, FABRIS

Sostituire i commi 6, 7, 8, 9 con i seguenti:

«6. I progetti redatti secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3, sono trasmessi entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno alle regioni competenti per territorio.

7. La istruttoria dei progetti è effettuata dalle regioni, sentiti i competenti organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La regione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, decide sull'ammissibilità dei progetti, ne indica l'ordine di priorità e ne richiede il finanziamento al Ministro dell'ambiente.

8. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, delibera sulla ripartizione dei finanziamenti fra le regioni, che li destinano ai progetti secondo l'ordine di priorità indicato ai sensi del comma 7.

9. Le regioni stipulano apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento, in cui sono previste, in particolare, le modalità di erogazione dei finanziamenti, di controllo della regolare esecuzione degli stessi, nonchè quelle concernenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, al soggetto che ha realizzato l'intervento stesso.

9-*bis*. Nel caso di inadempimento da parte delle Regioni dei compiti ad esse spettanti ai sensi dei commi 7 e 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Ministro dell'ambiente, sulla base di apposita delibera del Consiglio dei ministri, fermo restando per

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, il rispetto di quanto previsto dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione».

11.1 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «trasmettono» *con l'altra:* «presentano».

11.6 IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole da: «la istruttoria» *fino a*: «si avvale» *con le altre*: «l'istruttoria dei progetti è effettuata dalle Regioni che si avvalgono».

11.8 ANDREINI, SCARDAONI, TORNATI, BERLINGUER, NESPOLO, PETRARA, VISCONTI, BISSO

Al comma 9 sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» *con le altre:* «Le Regioni».

11.12 TORNATI, BERLINGUER, ANDREINI, BENASSI, GIUSTINELLI, NESPOLO, CASADEI LUCCHI, SCARDAONI

Al comma 10 sostituire le parole: «ed il tipo» *con le altre:* «e le qualifiche professionali».

11.7 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA, *relatore*. L'emendamento 11.5 si illustra da sè, perchè di carattere formale.

L'emendamento 11.6 è inteso a sostituire la parola: «trasmettono» con l'altra: «presentano», per coordinamento con le disposizioni del comma precedente. L'emendamento 11.13 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono stati già illustrati.

TORNATI. La nostra proposta emendativa, avanzata con l'emendamento 11.11, intende ridimensionare il senso del punto *b*), nel quale si dice che le iniziative di occupazione aggiuntiva riguardano progetti per la gestione dei servizi di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi. Noi riteniamo che non sia possibile con interventi di questo genere gestire strumenti delicati come impianti di depurazione di rifiuti solidi. Pertanto proponiamo il potenziamento della gestione, nel senso che vi potrebbero essere forze aggiuntive rispetto a quelle già esistenti.

ANDREINI. Per quanto riguarda l'emendamento 11.9 e l'emendamento 11.10, riprendiamo la formulazione presente nella legge finanziaria approvata dal Senato mesi orsono, il cui testo era il seguente: «... l'occupazione giovanile, anche per il completamento dei catasti degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici e per il rilevamento degli scarichi e dei rifiuti esistenti».

Di altro significato sono invece gli emendamenti 11.8 e 11.12, tra essi collegati, che prevedono questo tipo di procedure. Non può avvenire che tutte le istruttorie di tutti i progetti per l'occupazione giovanile abbiano luogo a Roma. Le istruttorie debbono essere effettuate dalle regioni; il Ministero esegue poi il riparto del danaro tra le regioni stesse e le graduatorie delle regioni si intendono in tal modo applicate.

Mi sembra tra l'altro che diversi Ministeri adottino questa procedura, altrimenti, oltre a ledere di nuovo l'autonomia regionale, si verrebbe a produrre un intasamento degli uffici centrali a danno della rapidità degli interventi.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 11.4 si illustra da sè. Noi abbiamo proposto di portare la quota dei giovani da 4/5 a sette decimi. Poichè nell'ambito di una decina di persone impiegate, si proponeva di dare la preferenza ai giovani per 8/10, noi suggeriamo che tale quota sia abbassata, tenendo conto del fatto che a 30 o a 32 anni una persona può essere considerata non più giovane, tanto più che a quell'età si ha forse una famiglia. Abbiamo quindi evidenziato l'importanza di non limitare ai giovani fino a 29 anni i nuovi impieghi che vengono offerti in queste cooperative. Con il nostro emendamento si tiene perciò solo conto di una situazione di fatto.

DUJANY. Signor Presidente, il nostro emendamento tende a sostituire i commi 6, 7, 8 e 9 e la logica è quella solita, cioè responsabilizzare e stabilire un ruolo delle regioni in collaborazione con quello del Ministro dell'ambiente.

Nel merito, si prevede nel comma 7 che l'istruttoria dei progetti è effettuata dalle regioni, sentiti i competenti organi periferici del Ministero del lavoro, anzichè far svolgere alle regioni solo il ruolo di esprimere il parere di un organo periferico qualunque.

Nel comma 9 alle regioni vengono attribuite anche le competenze per stipulare apposite convenzioni in sostituzione del Ministro.

Nel comma 9-*bis*, invece, si prevede l'iniziativa sostitutiva a carico delle regioni nel caso di inadempimento dei loro compiti e delle loro responsabilità.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.2, relativo ai consorzi di bonifica, esso è riferito alla possibilità di questi stessi consorzi di definire le località in cui si possono svolgere progetti di salvaguardia ambientale. Esprimo parere negativo perchè i consorzi di bonifica non sono enti territoriali al pari delle regioni, delle province e delle comunità montane che sono indicate nel medesimo comma. Pertanto il parere è negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.11, il parere è favorevole perchè

fa riferimento alla ipotesi di potenziamento della gestione degli impianti. Era questo effettivamente l'intendimento della Commissione; la primitiva formulazione era insufficiente. Per quanto riguarda gli emendamenti 11.9 e 11.10 il parere è favorevole perchè si recupera una formulazione analoga a quella che già era stata proposta e approvata in sede di legge finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, il parere è favorevole all'inserimento dei consorzi di bonifica, perchè in questo caso non c'è la preclusione di cui parlavo prima.

Sull'emendamento 11.4, che modifica il quoziente di partecipazione rispetto all'età dei partecipanti alle cooperative di lavoro, il parere è favorevole atteso che in questo modo si recupera una parte del dibattito già avvenuto in Commissione. Pertanto sono favorevole a dare maggiore possibilità di partecipazione a persone anche di età superiore ai 29 anni.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, il parere del relatore è negativo, perchè cambia sostanzialmente l'impostazione dei programmi di intervento delineati nella legge finanziaria, di cui questo disegno di legge è attuazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.8, il parere è contrario, perchè anche in questo caso si ritiene che l'istruttoria dei progetti non possa essere affidata alle regioni; le regioni hanno il compito di trasmettere i progetti ad un ufficio che, avendo la possibilità di spesa, deve anche poter procedere all'istruttoria e alla valutazione documentale delle domande. Quindi esprimo parere negativo su questo emendamento. Di conseguenza il parere negativo vale anche per l'emendamento 11.12, confermandosi la competenza del Ministro dell'ambiente e non delle regioni in questi programmi si spesa.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo è del tutto conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Noi siamo favorevoli a questo emendamento, sia per le ragioni già espresse, sia perchè esso consente di avere un'organizzazione più efficiente, potendo utilizzare personale specializzato, anche se di età superiore ai 29 anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dai senatori Montresori e Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Il Gruppo socialdemocratico aveva già avuto modo di esprimere nel corso della discussione generale le proprie perplessità e i propri dubbi su questo articolo che ripropone – e non è la prima volta in una legge – meccanismi che a nostro avviso sono distorti, dispersivi e certamente non porteranno alla migliore utilizzazione del denaro pubblico.

Si tratta di prevedere occupazioni temporanee da destinare a servizi permanenti. Non possiamo pensare di affrontare problemi di gestione degli impianti di depurazione attraverso progetti episodici e limitati nel tempo. Allora, delle due l'una: o pensiamo veramente di fare delle elargizioni, ma allora è bene dirlo subito; oppure pensiamo che i servizi possano essere gestiti un anno e non quello successivo. C'è anche una terza ipotesi, vale a dire la preordinata speranza che questo meccanismo si ripeta all'infinito, ma non pensiamo che delle operazioni ordinarie possano essere gestite attraverso mezzi straordinari.

Il Gruppo socialdemocratico voterà pertanto a favore di questo articolo solo ed esclusivamente per ragioni di maggioranza, ma è profondamente contrario al modo con cui viene proposto di spendere questi soldi.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, esiste la preoccupazione che la cifra più rilevante di tutta questa operazione possa produrre le contraddizioni esposte dal senatore Pagani.

L'articolo 11 destina cifre spropositate rispetto ad altre previsioni che vorremmo fossero decisive nello sviluppo ambientale, anche se i problemi della disoccupazione giovanile richiedono – come tutti i partiti hanno più volte detto – una prospettiva occupazionale anche nell'ambiente. Esiste però una contraddizione di fondo: quella legata ai poteri assegnati al Ministero, più volte ritenuti fragili e che invece tutto il corpo del disegno di legge tende ad accentrare in ogni possibile forma di istruttoria.

Sono queste le nostre perplessità, come pure temiamo che quanto previsto nell'articolo 11 possa diventare semplice assistenzialismo. Ovviamente l'impegno del Governo, in questo caso accentratore, è di garantire che questa cifra rilevantissima che si lega alle speranze di molti giovani possa essere effettivamente utilizzata per la salvaguardia ambientale.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, intendo dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 11 perchè esprime un modo di legiferare estremamente centralistico, deresponsabilizzando le regioni. Dopo le dichiarazioni fatte da tutti i Gruppi in quest'Aula in modo generico, mi sembra molto grave e contraddittoria la sua approvazione dinanzi a proposte concrete.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

(*Carta geologica*)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonchè per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

È approvato.

Art. 13.

(*Formazione nel settore ambientale*)

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la formazione dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti della pubblica Amministrazione nel settore ambientale.

2. A tal fine il Ministro dell'ambiente stipula convenzioni, anche pluriennali, con Università, istituti nazionali e regionali, centri di educazione e formazione, scuole di specializzazione di provata e riconosciuta competenza in materia ambientale.

3. Le Università, gli istituti, i centri e le scuole allegano alle convenzioni di cui al comma 2 i programmi di formazione distinti per tipologie formative, durata e caratteristiche culturali dei corsi.

4. I contenuti formativi dei corsi debbono associare attività teoriche ad esperienze pratiche.

5. I corsi di durata superiore a dieci mesi si concludono con prove finali ed ai partecipanti che abbiano superato le prove è rilasciato un attestato che ha valore ai fini dello sviluppo di carriera, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e le regioni per le altre amministrazioni, promuovono la formazione dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni nel settore ambientale.

2. A tal fine il Ministro dell'ambiente e le regioni possono stipulare convenzioni, anche pluriennali, con università, istituti nazionali e regionali,

centri di educazione e formazione, scuole di specializzazione di provata e riconosciuta competenza in materia ambientale».

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

6-*bis*. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, ripartisce i finanziamenti di cui al comma 6, per le regioni e le iniziative promesse dallo stesso Ministero per le amministrazioni statali».

13.1 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DUJANY. Il problema della formazione professionale rientra nella competenza delle regioni e quindi bisogna tenerne conto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Il relatore è contrario riportandosi alle motivazioni già espresse in Commissione. In questo emendamento le regioni diventano i centri della formazione, mentre abbiamo ritenuto di dover condurre tali centri a livello governativo attraverso intese con le regioni e con le università da perfezionare mediante convenzioni che siano coordinate ai fini degli obiettivi generali della preparazione professionale nel paese con un criterio omogeneo là dove è possibile.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

(*Materiale informativo a carattere didattico*)

1. Ogni anno, il Ministero dell'ambiente, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con le Regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle Università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

È approvato.

TITOLO IV

PARCHI

Art. 15.

(*Istituzione di nuovi parchi nazionali*)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa della legge-quadro sui parchi e le riserve naturali prevista dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro dell'ambiente, onde assicurare la tutela e la gestione del patrimonio naturale del Paese e promuovere il raggiungimento di obiettivi scientifici, educativi, culturali e sociali, propone, d'intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali territorialmente interessati, l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei monti Sibillini e del parco marino del golfo di Orosei.

2. Per la finalità e con le procedure di cui al comma 1, e nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo, il Ministro dell'ambiente propone:

a) entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione del Parco nazionale dell'Aspromonte, comprendente:

1) la zona aspromontana del Parco nazionale della Calabria, istituito con la legge 2 aprile 1968, n. 503;

2) la restante parte del massiccio aspromontano, ivi compresa la dorsale appennina di congiungimento alle Serre catanzaresi;

3) tutte le aree idonee a dare una configurazione unitaria e continuativa tra le zone montane prima indicate e la fascia costiera territorialmente interessata;

b) la costituzione di altri parchi, anche interregionali, ed in particolare del Parco del delta del Po.

3. Qualora si tratti di parchi marini, il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro della marina mercantile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni» *con le altre:* «sentite le Regioni».

15.1 BOATO, SPADACCIA

Sopprimere il comma 2.

15.2 SPADACCIA, BOATO

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonchè del Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi».

15.4 CAPPELLI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LEONARDI, BAUSI, BERNARDI, SALERNO, ZANGARA, CARTA, DIANA, CHIMENTI

Al comma 2, lettera b), *aggiungere in fine le parole:* «e delle Foreste Casentinesi;».

15.3 MANCIA, FABRIS, ROSATI, MONTRESORI, GOLFARI, SALERNO, TAGLIAMONTE, TORNATI, GRAZIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Come ho già esposto ieri in sede di dibattito generale, insieme al collega Spadaccia ho presentato a tutto il titolo quarto una serie di emendamenti che ci sono stati suggeriti per il dibattito in Aula da una delle associazioni ambientaliste più note in Italia, che ha avuto un ruolo molto importante nella lotta per la realizzazione dei parchi naturali (mi riferisco al WWF), con il consenso della Lega per l'ambiente, degli Amici della terra, di Italia nostra e di tutte le altre associazioni che si sono battute in questi anni (il collega Forte lo ricorda benissimo) per la realizzazione dei parchi naturali.

Non credo che sia necessario, visto che abbiamo poco tempo a disposizione, illustrare dettagliatamente ciascuno di questi emendamenti, perchè in particolare il Ministro, il relatore Cutrera, il senatore Fabris e tutti i colleghi della Commissione ambiente che hanno discusso insieme a noi il provvedimento nella 13ª Commissione conoscono molto bene il problema.

Si tratta, in sostanza, di emendamenti che tendono a ridare ai parchi nazionali appunto la filosofia di parchi nazionali, non cancellando ovviamente – sarebbe sbagliato e ridicolo – il ruolo degli enti locali e delle regioni, ma senza subordinare all'intesa con le regioni in modo particolare la ralizzazione di questi parchi. Nel primo emendamento quindi si propone di sostituire le parole: «d'intesa con le regioni» con le altre: «sentite le regioni». Questa è la filosofia dei nostri emendamenti, che accenno in modo generico adesso, a partire dal primo emendamento 15.1.

Per quanto rigurda, signor Presidente, l'emendamento 15.2, la filosofia ad esso sottesa è collegata al precedente emendamento ma non è identica. Si sottopone all'attenzione dei colleghi il problema se sia opportuno nel disegno di legge recante il programma triennale di salvaguardia ambientale realizzare i quattro parchi originariamente previsti e non prevedere invece l'istituzione di altri parchi, perchè contestualmente, come tutti sanno, la Camera dei deputati sta discutendo (credo addirittura in sede legislativa) il disegno di legge-quadro sui parchi, in cui si detta la disciplina organica per la realizzazione di tutti i parchi che sono previsti e prevedibili nella realtà italiana.

Noi proponiamo quindi di sopprimere il comma 2 nella sua interezza. Sottopongo però all'attenzione del relatore la possibilità di una modifica

subordinata, tendente a sopprimere semplicemente quanto previsto dal punto *b*), che prevede la costituzione di altri parchi anche interregionali in modo assolutamente generico ed indeterminato. Questa mi pare una soluzione che permetterebbe di trovare la convergenza forse con posizioni diverse dei colleghi, che io rispetto pienamente e che però ritengo potrebbero trovare una riflessione qui anche per un corretto rapporto tra il lavoro che stiamo svolgendo al Senato ed il lavoro in corso presso la Commissione ambiente della Camera, in modo che sia possibile arrivare al conseguimento degli scopi che tutti ci prefiggiamo.

Insisto su questo punto: noi non intendiamo in nessun modo frenare la realizzazione dei parchi, tutt'altro; quello che vogliamo è che i parchi vengano realizzati e al più presto possibile, ma nel modo migliore, senza creare una sorta di dualismo fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, che rischierebbe di paralizzare reciprocamente il lavoro svolto invece di trovare una positiva convergenza.

Abbiamo ritenuto di suggerire all'Aula con i nostri emendamenti questa riflessione e quindi la sottoponiamo all'Assemblea.

CAPPELLI. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 15.4, che tende alla costituzione del parco che viene chiamato «Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi».

Devo fare alcune considerazioni che, fra l'altro, mi pongono in posizione contrastante con le affermazioni svolte poc'anzi dal senatore Boato.

Il relatore, ieri, nella sua replica, ha ricordato che il Parlamento da tre legislature sta tentando di dare una soluzione al problema dell'istituzione di nuovi parchi nazionali. In tutto questo si è fatta sempre più evidente e pressante l'urgenza della costituzione di nuovi parchi, almeno di quelli su cui, dopo un ampio confronto che ha visto impegnate le regioni, gli enti locali, le comunità montane, le associazioni naturalistiche e tutte le popolazioni si è registrato un pieno accordo.

Fra gli ipotizzati parchi quello che presenta queste caratteristiche è proprio il parco di cui sto parlando. Non si tratta infatti di uno dei tanti che si vuol costituire, ma di un parco sul quale vi è stata totale convergenza. Lo stesso Ministro, nel preparare il programma annuale 1988 per gli interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, lo ha collocato fra quelli da istituire con urgenza.

Devo anche ricordare che la 13ª Commissione del Senato, in data 20 luglio, ha espresso un parere favorevole sulla costituzione del parco in questione, parere che non è stato condiviso, invece, dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Per queste considerazioni e anche per un atto di coerenza del Ministro e del Senato, il parco dovrebbe essere costituito con l'approvazione del mio emendamento.

Devo anche precisare che l'emendamento proposto si collega a quello successivo 15.3, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori, dal quale differisce soltanto per la denominazione del parco stesso. Devo confermare che la dizione da me proposta è quella scaturita anche recentemente da un convegno nazionale tenutosi in località Campigna, alla presenza dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle associazioni e di autorevoli parlamentari. A mio giudizio la dizione proposta in quella sede è la più pertinente per l'individuazione del parco di cui chiedo l'istituzione.

ROSATI. Signor Presidente, signor Ministro, innanzitutto dichiaro di essere d'accordo con il collega Cappelli sul fatto che la formulazione più esatta è quella proposta dal suo emendamento. Quindi, in termini formali, ritiro l'emendamento di cui sono firmatario per convergere sul testo presentato dal senatore Cappelli.

Desidero poi sottolineare la particolarità di questo emendamento, proprio in relazione a quel corretto rapporto tra i due rami del Parlamento cui faceva riferimento il collega Boato e al quale credo che il Ministro sia sicuramente sensibile. Essendo io presentatore di una legge-quadro per l'istituzione dei parchi naturali, legge che riprendeva letteralmente il testo unificato già varato nella precedente legislatura dal Senato, mi trovo oggi, signor Ministro, in una singolare circostanza. Solo quattro dei principali parchi previsti in quel disegno di legge sono stati in pratica deliberati con la legge finanziaria; lei ricorderà, signor Ministro, che l'introduzione avvenne alla Camera dei deputati e che il Senato, anche per una questione di tempi, non volle, non potè, non ritenne di dover intervenire.

Successivamente – desidero darne atto – il Governo si è fatto carico del problema di un riequilibrio attraverso la delibera del CIPE che, peraltro, non ha poi avuto sbocco. Di fatto se oggi si recupera, con il piano di risanamento, il parco del Delta padano, l'unico dei sette parchi originariamente previsti che resta escluso – e non ho bisogno di sottolinearne l'importanza dopo quello che ha detto il collega Cappelli – è quello del Casentino o, meglio, del «Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi.»

È da prevedere che tutta questa materia, per l'incrocio in verità un po' confuso di diverse leggi che sono in discussione, venga rivista ma ritengo legislativamente utile, ed anche politicamente importante, che il Senato introduca l'emendamento che riguarda l'area del Casentinese. Sono di questo parere pur sapendo che, in sede di coordinamento tra i vari provvedimenti, dovremo arrivare sicuramente (in questo caso concordo con il collega Boato) alla definizione dell'elenco completo dei parchi, già previsto nella legge-quadro della scorsa legislatura, che ora si è allungato e di cui questo parco farà parte insieme ad altri.

Ritiro, quindi, formalmente il mio emendamento e dichiaro, anche a nome dei colleghi presentatori, di convergere sul testo presentato dal collega Cappelli e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di recuperare in questa sede alcuni concetti che ho esposto ieri durante la discussione generale, in quanto una serie di emendamenti all'articolo 15 e ai successivi articoli si ricollega alla stessa *ratio* interpretativa. Per la soluzione del problema parchi la proposta della Commissione tende a dare, dopo 15 anni di ritardi, di attese e di istanze, una soluzione che mi sono permesso di definire non di compromesso ma di rispetto istituzionale. Infatti, si è ritenuto da un lato che vi fossero degli interessi dello Stato da soddisfare e dall'altro lato che vi fossero degli interessi delle regioni e degli enti locali ugualmente meritevoli di protezione. I primi sono quelli che riguardano l'ambiente in senso vasto ed ampio e quindi si riferiscono anche alla tutela del paesaggio e della natura; i secondi sono più strettamente urbanistici e attengono alla

definizione delle ragioni di ordinata organizzazione del suolo. Se noi concentriamo il peso sull'uno o sull'altro degli elementi in modo squilibrato, anche se l'altro dei due elementi viene recuperato attraverso il parere (come ha proposto il senatore Boato che ha prospettato l'ipotesi di recuperare il parere delle regioni sulla deliberazione del Ministro), noi rompiano l'equilibrio.

La Commissione ha inteso costituire un nuovo equilibrio intorno alla disciplina del suolo, equilibrio che fa perno sullo Stato per ragioni che sono proprie dello Stato e sulle regioni per altri problemi che riguardano materie trasferite ad esse e che quindi non potrebbero essere loro sottratte. La soluzione che stiamo esaminando e che viene chiarita nell'ambito dell'illustrazione degli emendamenti fa parte di un dibattito che da 15 anni appassiona il paese ed il Parlamento ma che, al di là dell'appassionata discussione culturale, richiede una soluzione legislativa.

In base a tali considerazioni, il primo parere, per quanto riguarda l'emendamento 15.1, che tende a sostituire le parole: «d'intesa con le regioni» con le altre: «sentite le regioni», è contrario. Devo ripetere al senatore Boato, che ha fatto un pregevole ed ottimo intervento, che il desiderio e l'intendimento della Commissione è quello di prospettare una diarchia decisionale nella distribuzione delle competenze nelle aree parchi per – ripeto – tendere a dare protezione a interessi diversi che fanno capo ad entrambe le sfere. Forse ciò non appare sufficientemente chiaro nel resto della normativa ma spetterà agli statuti dei singoli enti parco esaltare questa distinzione tra competenze statali e regionali. Pertanto, concludendo, esprimo il mio parere contrario sull'emendamento 15.1.

Sono inoltre contrario alla soppressione del comma 2, proposta dall'emendamento 15.2, in quanto l'impostazione data dalla Commissione, sia pure rigorosamente restrittiva rispetto alla istituzione di nuovi parchi, ha ammesso un'eccezione per il parco dell'Aspromonte, in quanto si è ritenuto che in quel caso vi fossero da accogliere motivi urgenti e prevalenti di sensibilità sociale. Da queste considerazioni ha origine la formulazione del comma che abbiamo proposto al punto *b*). Quindi, per quanto riguarda la soppressione del comma 2 il parere del relatore è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.4, posto che l'emendamento 15.3 è stato ritirato, il relatore si rimette all'Assemblea in quanto da un lato si deve tener presente l'intendimento della Camera (e con molto rispetto occorre procedere in questa direzione) che è di un limitato intervento del Senato, in attesa della legge quadro, nei casi più ristretti possibile; dall'altro lato, però, crediamo si debba tenere presente che ci troviamo di fronte ad una capacità di spesa ulteriore da parte del Ministero dell'ambiente in materia di parchi in base al capitolo destinato dalla legge finanziaria e che quindi alcune urgentissime esigenze, già del resto soppesate in sede parlamentare e fatte presenti per l'inserimento negli elenchi della legge quadro, possono trovare, a parere del relatore, priorità ove l'Assemblea ritenesse di accettarle. Questo vale in particolare per l'inserimento delle foreste casentinesi fra i casi di urgente applicazione.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal senatore Boato, riguardante il punto *b*) del comma 2, il relatore ritiene anche su questo punto necessario richiamare l'attenzione dell'Assemblea perchè, proprio per il rispetto dovuto all'altra Camera e all'attività che essa sta svolgendo in tempi contemporanei ai nostri e in materia assolutamente coincidente, la formula: «costituzione di

altri parchi, anche interregionali» sembra svuotare di significato il rapporto corretto fra questo e l'altro ramo del Parlamento. Sulla base di tali considerazioni, il relatore si permette di formulare, signor Presidente, a parziale accoglimento della proposta del senatore Boato, il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente*: «*b*) la costituzione del Parco del delta del Po».

15.5 IL RELATORE

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, rispetto all'articolo 15 e agli emendamenti ad esso relativi vorrei permettermi qualche considerazione di carattere più generale, che del resto si riallaccia alle osservazioni testè fatte dal relatore sull'intera materia.

Si tratta di un difficile equilibrio, come è stato suggerito ed affermato dal relatore, tra esigenze che non sono opposte ma che è difficile rendere complementari: le esigenze di tutela, di cui è titolare supremo lo Stato, le esigenze di coordinamento urbanistico e territoriale, che sono affidate fondamentalmente alle regioni. Un equilibrio difficile, delicato, non sempre soddisfacente, che tuttavia sembra al Governo sia stato assicurato attraverso questo testo, che tiene conto delle diverse esigenze e cerca di contemperarle in un ambito di iniziative che siano efficienti ed operative. Del resto, onorevoli colleghi, non è a voi che devo dire come questo contrasto, quando sia ideologizzato, porti alla paradossale situazione di non fare alcun parco e di restare – come siamo stati per 50 anni – privi di una legislazione efficace di tutela naturalistica. In questo senso il disegno di legge recante il programma di salvaguardia ambientale intende interrompere una lunga inerzia e procedere all'istituzione di nuovi parchi.

Devo dire, anticipando per un attimo – e me ne scuso – le considerazioni che faremo sugli articoli successivi, che vi sono e vi possono essere delle correzioni da apportare nello spirito che il senatore Boato ha illustrato, e che mi sembra molto apprezzabile, ad alcune delle norme di questa legge, soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza necessaria ed opportuna delle associazioni ambientalistiche negli organi di governo dei parchi, e su questo potremo discutere quando parleremo dell'articolo 17.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1 presentato dai senatori Boato e Spadaccia, il Governo non può accoglierlo per le considerazioni che il relatore ha fatto, non perchè non ne apprezzi le motivazioni, ma perchè l'intesa con le regioni assicura una efficace azione di intervento nei parchi, e in questo caso il consenso delle regioni deve essere un consenso forte e non soltanto una consultazione estrinseca.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo è seriamente in imbarazzo, e vuole manifestarlo in modo esplicito. Il programma di salvaguardia è fatto certo per anticipare delle iniziative di tutela ambientalistica, quelle che si ritengono più mature, più proponibili, più praticabili e sulle quali è stato già avviato un consenso piuttosto ampio. Questa intenzione – bisogna dirlo chiaramente – può contrastare con la legittima e giusta preoccupazione, che vi è nell'altra Camera, che la legge organica sui parchi possa essere in qualche modo anticipata e svuotata.

Dobbiamo tener conto dell'esigenza di non svuotare una legge che finalmente sta arrivando dopo molte legisalture al suo compimento. In

questo senso, il Governo non sente di poter prendere una posizione a favore della tendenza affiorata in questa Camera piuttosto che nell'altra. Per questo, non salomonicamente, ma per il rispetto delle due Camere, si rimette all'Aula sugli emendamenti che sono stati proposti in questo senso.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il mio parere concorda con quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei assicurare sia all'amico Cutrera che al ministro Ruffolo che mi rendo perfettamente conto – anche perchè ho seguito già nelle due legislature precedenti l'*iter* della legge-quadro per i parchi naturali – delle loro ragioni, che sono serie e profonde.

E tuttavia non posso nascondere un certo mio scetticismo per la soluzione, forse obbligata, di equilibrio a cui dobbiamo arrivare. Se mi consentite, non credo che ci sia un problema di interesse dello Stato da una parte e di competenze delle regioni e degli enti locali dall'altra. L'interesse dello Stato, infatti, nel nostro ordinamento costituzionale è tutelato anche dalle regioni: le regioni sono organi di programmazione, organi legislativi ed hanno competenza urbanistica.

Noi potremmo fare, quindi, una legge-quadro tranquillamente se ci trovassimo in una situazione in cui la maggioranza delle regioni, o almeno una consistente parte di esse, avesse dimostrato nei 18 anni ormai della loro storia una sensibilità su queste loro competenze per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e l'istituzione dei parchi nazionali, un potere che la Costituzione riservava alle regioni.

Purtroppo la legge-quadro affronta dei problemi di competenze e viene caricata di questioni drammatiche perchè (me ne darà atto il senatore Golfari), noi dobbiamo prendere atto che c'è stata una resistenza delle regioni (non so se dovuta ad inerzia o a interessi settoriali dei comuni che non si sono fatti valere) ma le regioni, se non in minima parte – escluse alcune eccezioni – non sono state sensibili ai problemi ambientalistici e all'istituzione dei parchi naturali; abbiamo invece avuto delle regioni che hanno operato una resistenza in questo campo.

Allora il problema è quello di equilibrare delle competenze? Credo che in questo caso il problema sia, caso mai, quello di prevedere una surrogazione laddove mancasse l'attivazione.

La mia preoccupazione, lo dico apertamente, è che se queste resistenze non sono dovute semplicemente ad inerzia, al fatto che questi problemi sono stati sottovalutati, ma sono dovute a ragioni più profonde, non prevedere allora poteri surrogatori, non prevedere un potere esplicito di intervento, rischia di essere paralizzante.

Quindi, siccome il Ministro ha anticipato alcune considerazioni sugli articoli successivi, anche per far risparmiare tempo all'Assemblea, esprimo un'altra preoccupazione e cioè che per questo desiderio di far convivere i diversi interessi e le diverse competenze, noi finiremo con l'avere nei parchi naturali delle strutture molto deboli. Io vedo che, per esempio, il presidente

e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro. Mi domando, allora: un direttore del parco che viene nominato da un consiglio che ha una platea in cui esiste questo equilibrio difficile, sarà davvero un direttore forte, sia pure nei limiti della propria gestione e delle proprie competenze? O non si sceglierà, invece, il direttore più debole perchè l'incrocio dei veti porterà al direttore più inoffensivo? E allora noi non rischiamo – questo è un problema che le pongo, signor Ministro – di accontentarci del punto di approdo più facile, della linea di minore resistenza, di creare dei problemi che poi possono rivelarsi ingestibili?

Io non sono un naturalista e un ambientalista ingenuo: mi rendo perfettamente conto che anche un parco naturale deve farsi con il consenso della gente che vive in quel parco naturale e contemperando i problemi della vita di quella gente e del relativo sviluppo delle loro attività – anche turistiche – con la difesa, la valorizzazione, la salvaguardia e la promozione dell'ambiente. Quindi non vivo in un *eden* ambientalistico inesistente; vivo i problemi della gente di questo paese. Però occorre contemperare gli interessi generali e gli interessi particolari. Occorre che il momento dell'interesse generale sia salvaguardato. Allora vi pongo il problema: non state per caso approntando delle procedure, degli istituti e degli organi che poi si riveleranno inefficaci? Infatti se noi facciamo un parco nazionale in cui passa dentro di tutto, o creiamo delle procedure e degli organi che si riveleranno incapaci di governare il parco, evidentemente noi non adempiamo agli scopi per cui variamo queste leggi.

Per il resto anch'io sono d'accordo con il Ministro: ci troviamo di fronte ad esigenze diverse per cui non si sa se questa legge deve essere varata prima della legge-quadro. Ci sono delle ragioni a favore dell'una o dell'altra tesi e c'è anche chi dice che allora si rischia di non fare la legge-quadro, ma forse ha ragione chi dice che intanto è necessario approvare questa legge, perchè varando questa legge cominciamo ad avviare il processo e così forse abbasseremo i toni drammatici che hanno finora impedito il varo della legge-quadro. Su tali aspetti, pur avendo fatto opera di testimonianza, pur avendo espresso la nostra preoccupazione, ci guardiamo bene dall'irrigidirci, signor Ministro.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, c'è una questione di fondo che secondo me viene sottaciuta. È vero che le regioni ed i comuni hanno competenza in materia urbanistica, ma non è affatto vero che la competenza in materia ambientale sia esclusivamente ministeriale. Infatti, l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato nello stesso articolo 15 del provvedimento al nostro esame, recita: «Le competenze amministrative per quanto riguarda le protezioni della natura, le riserve ed i parchi naturali sono trasferite alle regioni». Si può anche non essere d'accordo con tale norma, ma non si può far finta che essa non esista.

Altro aspetto che a me sembra fondamentale è che noi stiamo identificando tre tipi di parchi: quello nazionale, quello interregionale e quello regionale. La differenza tra questi tre tipi di parchi non attiene alla minore o maggiore garanzia di tutela ambientale: non è che la regione può

manomettere i parchi regionali, mentre lo Stato offre maggiori garanzie per quelli nazionali. Il parco è definito regionale quando la sua rilevanza non travalica gli ambiti di una regione: è il caso del parco dei Colli Euganei in Veneto.

Questi tre tipi di parchi, però, per quanto riguarda le competenze amministrative dovrebbero avere le stesse caratteristiche. Avendo noi discusso a lungo sulle procedure e sulla composizione dei direttivi del parco, siamo arrivati a formulazioni diverse. A mio avviso, la formulazione più giusta sarebbe stata: «parco nazionale a gestione regionale», in quanto questa sarebbe stata la dizione più coerente con la legislazione vigente. Non essendo stata adottata questa formula, sono state introdotte delle forme intermedie che come tali hanno scontentato tutti, ovviamente. Ad ogni modo, la formula: «d'intesa con le regioni» mi sembra sacrosanta.

Per tali ragioni, siamo assolutamente contrari all'emendamento 15.1. Credo sia sbagliato, nel momento in cui per la prima volta il Parlamento italiano adotta una legislazione sui parchi, chiedere di sospendere i nostri lavori perchè alla Camera dei deputati si sta portando avanti un progetto considerato migliore del nostro.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, se permettete porterò a questa discussione la voce, il pensiero e gli intendimenti di soggetti che finora sono stati completamente obliterati, cioè di coloro che vivono nei territori in cui si va ad istituire i parchi regionali, interregionali o nazionali.

Vi dico subito che questa corsa all'istituzione dei parchi mi ricorda una simpatica barzelletta che riguarda l'attività di tre *boy-scout*, ai quali il capo del gruppo chiede ogni sera conto della buona azione che dovevano svolgere durante il giorno. Il primo dice di aver aiutato una vecchietta ad attraversare la strada; il secondo dice di aver aiutato la stessa vecchietta ad attraversare la strada; il terzo *boy-scout* dice di aver aiutato la vecchietta di cui avevano parlato i primi due ad attraversare la strada. Il capo del gruppo si meraviglia e chiede: «Vi siete messi in tre per aiutare una vecchietta ad attraversare la strada?» Risposta corale: «La vecchietta non voleva attraversare».

Mi pare che quando si parla dell'istituzione dei parchi regionali, interregionali e nazionali ci si dimentichi di un aspetto fondamentale, vale a dire che lo spirito della creazione di un parco non può essere quello di istituire una riserva indiana, in cui vengono messi a vivere taluni abitanti e sono create determinate strutture di carattere amministrativo, nell'interesse generico, vago e spesso volleitario di una opinione pubblica che è ambientalistica a spron battuto, ma che non si rende conto delle realtà sociali in cui si vanno ad istituire questi parchi.

Vi ho già detto che avrei parlato a nome delle popolazioni che vivono in tali aree ambientaliste perchè, essendo sindaco di un piccolo comune che ha avuto la disgrazia di cadere nel comprensorio del Parco regionale dei monti Simbruini, il comune di Filettino, debbo spiegarvi quale sia la procedura adottata dalla regione per la creazione di tale parco: 1980, legge istitutiva del Parco regionale dei monti Simbruini; 1985, prima riunione dell'assemblea

che costituisce questo parco; 1988, elezione del presidente dell'assemblea. Intanto, in questi otto anni, i comuni territorialmente compresi all'interno della perimetrazione del parco hanno subito il vincolo da esso derivante, per cui non hanno potuto esplicare alcuna attività edilizia, hanno visto bloccate tutte le iniziative di carattere turistico, hanno perduto anche quelle poche risorse di carattere naturale (come il taglio dei boschi e l'affitto dei pascoli) che sono vietate dal regolamento istitutivo del Parco regionale dei monti Simbruini. Si è così determinata una paralisi e, mentre sulla carta sono state tracciate le zone che dovrebbero essere destinate al parco regionale, le popolazioni che vivono all'interno di questo territorio continuano ad essere considerate come gli abitanti di una riserva indiana, come le popolazioni che debbono vivere in un ambiente da non toccare in alcun modo nella speranza di dover essere visitate dai turisti che porteranno loro magari delle caramelle perchè si accontentino di fare la parte degli orsi.

Siamo favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Boato, il quale propone di eliminare l'intesa con le regioni, che è pressochè impossibile. L'onorevole Sottosegretario – mi dispiace che non ci sia il Ministro – non potrà citarmi un solo caso in cui le regioni e lo Stato, o più regioni, siano stati d'accordo nell'istituzione di un parco. Le regioni non vanno d'accordo neppure con se stesse e quanto vi ho riferito prima è un esempio dell'inerzia amministrativa delle regioni nella creazione dei parchi di loro spettanza. Figuriamoci che cosa accadrà quando si tratterà di istituire dei parchi interregionali e quando bisognerà mettere insieme gli interessi di due o più regioni per creare un parco nazionale!

La realtà è quella che vi ho descritto; è quella che racconta la vicissitudine di una popolazione che – se consentite – si rifiuta di fare l'animale selvaggio chiuso nel recinto di un parco in attesa di essere visitata da turisti di animo buono.

Quando il senatore Boato propone di sentire le regioni senza aspettare un'intesa fra le stesse, afferma una cosa di grandissimo buon senso e mi meraviglio che persone di buon senso come quelle che siedono su questi banchi non si rendano conto che, mentre è difficile ottenere l'intesa con un ente che dovrebbe essere programmatore ma che è spesso realizzatore, è più facile sentirlo nello stesso modo in cui, nell'articolo 15, è previsto che siano sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Perchè si prevede una diversità di trattamento? Il collega che mi ha preceduto sostiene che vi è una riserva specifica in favore delle regioni, ma sul piano della programmazione, non su quello della realizzazione. Questo è il punto del problema. Le regioni spesso ritengono di essere degli enti realizzatori, mentre hanno soltanto una finalità programmatrice e questa finalità disattendono in favore di una operatività amministrativa che poi dà i risultati e i frutti che vi ho descritto.

In conclusione, sono fortemente favorevole all'emendamento del senatore Boato, che prevede che le regioni debbano essere sentite così come sono sentiti i comuni (che poi sono i più diretti interessati), le province e le comunità montane che operano nel territorio dell'istituendo parco.

COVIELLO. C'è il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che ha indicato le regioni.

MISSERVILLE. Siano d'accordo, ma come enti programmatori. Aggiungo che sono favorevole anche all'emendamento del senatore Boato che

prevede la sospensione del secondo comma dell'articolo 15. Tale comma, infatti, è afflitto da una contraddizione logica interna di cui lo stesso relatore ha dovuto prendere atto, perchè se istituisce in via eccezionale il parco nazionale della Calabria, del massiccio aspromontano e delle aree idonee a proteggere le zone montane prima indicate, è inutile poi mettere l'inciso: «la costituzione di altri parchi anche interregionali». O si pone un inciso di carattere generale e si lascia libera la programmazione di altri parchi, con tutte quante le limitazioni e le difficoltà di cui vi ho parlato, oppure va eliminato l'intero secondo comma dell'articolo 15, lasciando la formulazione del primo comma – così come propone l'emendamento 15.1 del senatore Boato – con la dizione «sentite le Regioni».

Non pensate che questo sia un intervento antiambientalista, perchè correrei il rischio di fare la fine dell'untore manzoniano se mi attentassi a mettere in dubbio certi orientamenti e certe tendenze prevalenti. Ne parleremo quando tratteremo l'istituzione degli organi di amministrazione di questi parchi; su quel tema ci sarà molto da discutere, così come ci sarà molto da discutere sulle vocazioni e sulla sincerità di certe vocazioni che riguardano le associazioni ambientalistiche del nostro paese.

Vorrei però indurvi a riflettere sulla scorta di queste considerazioni, che sono dettate dal buon senso e che hanno il pregio di portare in quest'Aula non la voce di ispirazione di carattere generale ma la voce di persone che vivono all'interno di questi comprensori.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà sulla formulazione dell'articolo 15 e, qualora venissero accolti i due emendamenti proposti dal senatore Boato, voterà a favore. Ma mi sembra importante aver portato questa nota, questo taglio nuovo ad una materia in cui spesso ci si dimentica delle popolazioni e dei cittadini che vivono all'interno di queste entità territoriali. (*Applausi dalla destra*).

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, colleghi, con gli ultimi interventi siamo arrivati al nocciolo di una questione molto delicata e, in un certo senso, preminente rispetto a tutti i ragionamenti che stiamo facendo in ordine alla competenza dello Stato e delle regioni in una materia chiaramente ad esse trasferita, o comunque soggetta ad un forte coordinamento tra Stato e regioni.

I ragionamenti che sono stati fatti sono tutti rispettabili e abbiamo ascoltato con grande interesse la discussione che si è svolta. Ci sarebbe da parlare molto su questo argomento; intanto voglio annunciare che voteremo contro l'emendamento 15.1 presentato dai senatori Boato e Spadaccia e allo stesso modo voteremo contro la formulazione del relatore dell'emendamento 15.2 per le ragioni che vorrei sinteticamente richiamare; in primo luogo per la situazione nella quale ci siamo trovati nella Commissione, signor Ministro, signor relatore, presidente Pagani, in tutti i sei mesi del nostro lavoro. Quello che in effetti abbiamo avuto di fronte è un confine molto labile e incerto tra le competenze dello Stato e delle regioni in questa materia. Avrei molte perplessità sulla definizione che ho sentito pronunciare oggi sia dal relatore che dal Ministro in ordine al fatto che lo Stato sarebbe

competente sull'ambiente e le regioni sull'urbanistica: in pratica, il primo si occuperebbe di una nozione ambientale molto estesa, le altre dei fatti concreti sul territorio. A me pare che questo non sia l'orientamento del nostro ordinamento, scaturito dal decreto n. 616 del 1976. Se ben ricordo, le funzioni in materia di parchi e riserve sono state trasferite dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 alle regioni. Non vi è alcun dubbio che ci troviamo nel novero di quelle materie (senza discutere se sia stato fatto bene o male; se possiamo riconsiderare la materia, cosa che forse dovremo fare in un accordo diverso) sulle quali è intervenuto un atto dello Stato italiano e del Parlamento che ha deciso che le funzioni sui parchi e sulle riserve venissero trasferite alle regioni.

Non è neppure vero, senatore Boato, che le regioni su queste materie loro trasferite siano state inerti. Non conosco la situazione del Centro-Sud, ma certamente per quanto riguarda le regioni del Centro-Nord potrei documentare come questo non corrisponde a verità, collega Misserville.

MISSERVILLE. C'è di peggio.

GOLFARI. Non c'è di peggio, ci sono dieci parchi istituiti in Lombardia, tra cui il grande parco del Ticino; ci sono diciassette parchi istituiti in Piemonte e ci sono alcuni parchi istituiti nel Veneto che non sono una cosa secondaria e da liquidare con poche battute. Ci sono anche parchi istituiti in Emilia che non possono essere liquidati con queste battute di sufficienza nei confronti del lavoro del legislatore regionale.

PIERALLI. Ve ne sono anche in Toscana, ad esempio quello dell'Uccellina.

GOLFARI. Cari colleghi, è anche vero che i parchi non si fanno per decreto o per legge: i parchi nascono prima nella coscienza dei cittadini e poi noi collaboriamo ad istituirli in maniera formale. Quando un parco non si istituisce innanzitutto attraverso una convinzione e una crescita di cultura nella coscienza dei cittadini, anche il decreto e la legge finiscono per avere poca forza e poco successo.

Vi è stato in tutto questo campo un orientamento successivo, un evolversi della coscienza ambientale che dobbiamo certamente sottolineare come un grande obiettivo, un grande merito di tutti coloro che in questi anni hanno aiutato a farla crescere. Però, la realtà in molte regioni richiamate dal collega Misserville, non è di questo tipo.

Dunque, con una legge si può far molto, ma si possono anche confondere di più i problemi, soprattutto quelli pratici di gestione che nascono nel vivo, nel concreto quotidiano del rapporto tra i comuni, le province, le regioni e lo Stato.

MISSERVILLE. Si sono inventati anche il parco dei Castelli romani.

GOLFARI. Non so quel che si sono inventati, collega Misserville, so però che se c'è stata un'inerzia da parte di qualche regione, fin qui vi è stata certamente inerzia anche da parte dello Stato circa il coordinamento e l'indirizzo. Bisogna allora che iniziativa delle regioni e iniziativa dello Stato, anzi indirizzo e coordinamento da parte dello Stato, si sposino affinchè tutto

il processo, di cui forse parleremo meglio a proposito della legge-quadro per i parchi che esamineremo tra poco, in definitiva vada avanti per raggiungere questo obiettivo che credo ormai stia a cuore a tutti i Gruppi di questa Aula e in generale a tutta l'opinione pubblica. Tuttavia – secondo il mio giudizio – non si può parlare schematicamente di questa materia.

Quindi, stando così le cose, voi capirete perchè il nostro Gruppo sottolinea il suo favore verso questa intesa con le regioni che non possono essere escluse (il «sentite» poi sarebbe insufficiente perchè «sentiamo» tutti in questo Parlamento). Le regioni fanno parte dell'ordinamento costituzionale del paese. Di conseguenza noi vogliamo richiamare la necessità di andare avanti nella elaborazione di una linea più precisa nell'ambito del dibattito sulle competenze.

Dobbiamo altresì stare attenti che poi la Corte costituzionale – come avviene quasi sempre – non ci metta di fronte a fatti compiuti. A tal proposito, cito quanto è successo con una sentenza del luglio del 1988 (non molto lontana perchè stiamo proprio parlando di questi giorni) con la quale la Corte, in un conflitto di attribuzione tra Stato e regioni (sui piani paesistici e sulle riserve), in particolare per quanto riguarda la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, ha dato ragione alle regioni. Noi dicevamo ai miei tempi – sono un regionalista non pentito – che il territorio rientra in una delle competenze precipue della regione (la regione deve occuparsi soprattutto del territorio). Di fronte alla battaglia delle competenze che tra il 1970 e il 1975 si trasformò quasi in un duello rusticano tra Stato e regioni, noi eravamo convinti che questa fosse la strada giusta. Schematicamente: lo Stato è competente globalmente sull'economia mentre i comuni e le province sono competenti globalmente sui servizi. Toccherà alla nuova legge sulle autonomie locali, ormai in fase di avanzata discussione presso la Camera dei deputati, definire anche questi argomenti. Credo che tutti coloro che hanno interesse ad un ordinato svolgimento delle questioni istituzionali aspettino con ansia la decisione del Parlamento in ordine alle competenze e che si ponga definitivamente fine a questa vicenda che ormai si prolunga da 18 anni.

Se noi approveremo la legge-quadro sui parchi, insieme o subito dopo la legge di definizione della autonomia regionale e locale, potremo forse non incorrere nei pericoli cui ci siamo trovati di fronte durante la discussione del provvedimento al nostro esame sul quale, tuttavia, siamo riusciti a trovare un'intesa. Da questo punto di vista noi intendiamo essere fermi. Quindi, concludendo il mio intervento, dichiaro il nostro parere favorevole anche sull'emendamento 15.4. (*Applausi dal centro*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, durante la lunga discussione di questo provvedimento in Commissione, la Sinistra indipendente ha presentato diversi emendamenti tendenti a sostituire le parole: «d'intesa con le regioni» con le altre: «sentite le regioni», emendamenti che sono stati tutti respinti. Ho presentato questi emendamenti con grande fermezza e convinzione e, come regionalista convinto, ho sostenuto a suo tempo nel dibattito svoltosi in Commissione l'importanza del ruolo delle regioni nel decreto-legge

sull'industria a rischio e sulla riduzione dell'inquinamento. In quell'occasione – guarda caso – era proprio la stessa maggioranza di adesso, che tanto ama le regioni, a respingere in quella sede un maggiore coinvolgimento delle regioni in altre importanti azioni per la difesa dell'ambiente. Pertanto, parlo con grande convinzione e con rispetto per le regioni e devo dire che l'autorità di queste ultime – a mio parere – non viene meno nella formulazione proposta con la parola «sentite».

Onorevoli senatori, parliamoci chiaro: stiamo discutendo di valori della natura, di valori che riguardano l'intera comunità italiana e ormai, addirittura, la comunità internazionale, e non è vero che le esigenze dello sviluppo economico, senz'altro legittime, e le necessità delle popolazioni siano compatibili con i valori della natura. Ci sono – ripeto – legittimi interessi contrastanti: da una parte quelli della natura, nella quale i sistemi vegetali, animali e delle acque seguono leggi che richiedono di essere rispettate e una protezione anche delicata; dall'altra parte, invece, gli interessi di persone che hanno bisogno legittimo di costruire nuove case e di favorire lo sviluppo turistico, interessi che inevitabilmente vanno contro i valori della natura. Ma direi di più: molti legittimi interessi economici si sono tradotti spesso poi in disastri più vasti proprio perchè non è stata prestata attenzione alle leggi della natura, alla quale, come diceva Bacone, si comanda se le si ubbidisce.

Ieri sera il Ministro, con l'acume che spesso lo contraddistingue, citava i valori del futuro del mondo e faceva riferimento al rapporto Brundtland. Da tutto ciò emerge che il futuro del mondo dipende dalla conservazione di un patrimonio naturale che i parchi si propongono di difendere. Vi è la necessità di portare questi valori ad un livello più alto rispetto a quelli che sono gli interessi legittimi delle popolazioni locali, rappresentate legittimamente dalle regioni.

Per tali considerazioni, la Sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento e raccomanda ai colleghi di considerare, di fronte a questa scelta, che, se veramente ci sta a cuore la natura, in qualche caso bisogna avere il coraggio di dire no ad interessi settoriali e di pensare in termini più vasti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Boato e Spadaccia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.2, ritenendomi soddisfatto se dall'Assemblea venisse accolto l'emendamento proposto dal relatore in relazione al comma 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, pur apprezzando le intenzioni del relatore e la posizione espressa dal collega Boato, devo dire che non sono d'accordo sull'emendamento 15.5, per due motivi: innanzitutto, in linea di principio, perchè non ritengo che da parte nostra sia possibile vincolare eventuali richieste o eventuali iniziative; in secondo luogo perchè vi sono commi successivi al secondo che seguono questa impostazione, e sarebbe di conseguenza necessario modificare anche questi commi.

Pertanto, riterrei che, al momento, il testo potrebbe rimanere quello originario, fermo restando che nella gestione amministrativa della legge e nella fase della sua applicazione ci sarà modo di graduare gli interventi e le decisioni al riguardo.

Per tali considerazioni, la mia parte politica voterà contro questo emendamento.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, desidero innanzitutto far presente ai colleghi che, conseguentemente alla modifica del punto *b*) del comma 2 proposta dal relatore, non potrebbe più essere recepito un emendamento successivo, e ricordare che l'intero articolato, in altri punti, fa riferimento al comma 2 di cui si propone la modifica. Inoltre, l'emendamento proposto dal relatore a parziale accoglimento di una proposta che tendeva a sopprimere il Parco del delta del Po, in quanto proponeva di sopprimere il comma 2...

BOATO. Non è così.

ANDREINI. ... proponeva di sopprimere il punto 2, in cui si prevedeva l'istituzione del Parco del Po.

BOATO. Non è un subemendamento, bensì un emendamento specifico al punto *b*).

ANDREINI. Mi dichiaro, comunque, favorevole al testo originario.

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare nuovamente lettura dell'emendamento 15.5, presentaro dal relatore.

FASSINO, *ff. segretario*:

«*Al comma 2, lettera* b)*, sopprimere le parole*: "di altri parchi, anche interregionali, ed in particolare"».

15.5 IL RELATORE

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questo suo emendamento sopprime od assorbe l'emendamento 15.4?

CUTRERA, *relatore*. L'emendamento di cui ha dato testè lettura il segretario non tocca l'emendamento 15.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Il nostro Gruppo è favorevole a questo emendamento che introduce nel provvedimento per l'istituzione dei parchi uno dei territori per il quale da più lungo tempo ci si è mossi in tal senso.

Nell'intero articolo sono presenti due realtà, quella del Delta e quella del Casentino, che vengono da lontano, per cui vi è la pressione delle genti come ha detto prima il senatore Golfari.

Esprimiamo pertanto il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 15.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZITO. Parlerò non tanto sull'articolo nel suo complesso, quanto sul parco nazionale dell'Aspromonte, perchè mi è stato riferito che si sono avanzate osservazioni critiche in ordine all'istituzione di questo nuovo parco.

Vorrei spendere solo una parola per confermare la mia profonda convinzione della giustezza di aver inserito il Parco nazionale dell'Aspromonte in questo elenco di parchi di nuova istituzione.

Non ci sono solo ragioni relative alla tutela del patrimonio ambientale e naturalistico che ci suggeriscono di istituire questo parco; ci sono ragioni probabilmente ancora più stringenti di governo del territorio. Tutti i colleghi sanno quale scempio si è fatto del territorio di quella regione; credo che siamo obbligati a tentare di tutelare quel che rimane, e non è molto, territorio governabile.

Infine ci sono problemi, e non credo che sia secondario ricordarli anche in relazione a recenti avvenimenti, Signor Presidente, che riguardano l'ordine pubblico in quella zona. Ieri abbiamo appreso che vi sono delle iniziative intese ad avviare un processo di militarizzazione di quella zona per assicurare l'ordine pubblico. Crediamo, invece, che un contributo maggiore e migliore possa essere dato attraverso l'istituzione del parco nazionale.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. È troppo importante questa occasione con cui, dopo 40 anni in Italia, si istituiscono nuovi parchi nazionali. A differenza dei vecchi parchi, alcuni di questi sono fortemente antropizzati: si va dal Pollino alle Dolomiti, ai Sibillini, all'Orosei, al Parco del Delta. Alcuni hanno problemi da sempre legati alla natura: mi riferisco al Delta del Po, che ha subìto le alluvioni ed adesso vede la speranza dei parchi.

La mia dichiarazione di voto intende sottolineare questo momento che – non vorrei esagerare – è un momento storico, merito anche e soprattutto, in questo caso, del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Provvedimento istitutivo del parco*)

1. I parchi di cui all'articolo 15 sono istituiti, espletate le procedure ivi previste, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Con il provvedimento istitutivo del parco sono approvate:

a) la perimetrazione provvisoria dei limiti territoriali del parco, descritta in cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;

b) le necessarie misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, definite in modo graduato e correlate alle esigenze delle singole situazioni territoriali e alle finalità del parco;

c) l'istituzione dell'ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico regolato da uno statuto che preveda come organi il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti.

3. Il provvedimento istitutivo del parco ne individua la sede amministrativa.

4. Lo statuto del parco, di cui al comma 2, lettera *c*), sarà conforme alle prescrizioni del presente Titolo.

5. Gli enti parco sono iscritti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvi gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un più razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «espletate le procedure ivi previste» *con le altre:* «su proposta del Ministro dell'ambiente».

16.2 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «sono approvate» *inserire le seguenti:* «di intesa con le Regioni».

16.3 ANDREINI, SCARDAONI, TORNATI, BERLINGUER, NESPOLO, PETRARA, VISCONTI, GIUSTINELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le riserve naturali dello Stato che si trovano incluse nel territorio dei Parchi saranno gestite dagli Enti gestori dei parchi stessi».

16.1 SPADACCIA, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, c'è un errore nella formulazione del mio emendamento perchè, lasciandolo così come è, evidentemente non ha senso. La formula esatta dell'emendamento era quella di eliminare le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente», perchè questo è già detto nell'articolo 15. Si tratta, quindi, di un emendamento di coordinamento. Pertanto la prego di prendere nota che l'emendamento propone la soppressione delle parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» e non una sostituzione.

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento 16.3 in qualche modo è collegato alla discussione che si è svolta in precedenza e anche all'articolo 15.

Io credo che ci sia stata una dimenticanza da parte della Commissione: non può prevedersi una perimetrazione provvisoria che non avvenga attraverso l'intesa con le regioni, anche perchè nella delibera CIPE il fatto della intesa con le regioni, per quanto riguarda la perimetrazione, è dato per scontato. Ci sarebbe un contrasto, altrimenti, tra questo articolo e quello precedente e ritengo che in questo caso sarebbe veramente assurdo.

Voglio poi dire che non è accettabile quanto previsto nella delibera CIPE, cioè che privati possano perimetrare territori, indipendentemente dall'ente che commissiona il lavoro. La perimetrazione dei territori è di competenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, perciò non credo possa prevedersi che qualcuno faccia un'offerta economica per perimetrare un territorio.

Riteniamo comunque che la sostanza dell'emendamento sia evidente.

* BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 tende ad inserire, dopo il comma 3 dell'articolo 16, il seguente comma: «3-*bis*. Le riserve naturali dello Stato che si trovano incluse nel territorio dei Parchi saranno gestite

dagli Enti gestori dei parchi stessi». Questo per evitare un inutile dualismo laddove ci sia una sorta di *enclave* all'interno del territorio dei parchi o immediatamente ad esso confinanti, che siano demaniali o che siano gestiti dal Ministero dell'agricoltura; si avrebbe, altrimenti, un dualismo rispetto al parco istituito o istituendo.

Crediamo che si tratti di una questione di logica istituzionale, di omogeneità di gestione, quella di evitare contrapposizioni tra l'una istituzione e l'altra, affinchè tutto sia omogeneamente inserito all'interno del parco. Pertanto mi auguro che questa nostra proposta possa essere accolta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei che non ci fossero dubbi sull'emendamento 16.2 da me presentato, che potrebbe aver dato luogo a incertezze di interpretazione perchè c'è un errore di stampa.

Pertanto, si dovrebbe conservare la formula: «espletate le procedure ivi previste», e questo intendo conservarlo. Invece debbono essere soppresse le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente».

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, senatore Cutrera.

CUTRERA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 16.3, il parere è favorevole alla proposta, tuttavia vi sono dei poteri, quali la perimetrazione dei limiti territoriali di un parco, che già sono affidati, se ricordo bene, al Ministro dell'ambiente in base alla legge n. 349 e quindi, in questo senso, non credo che si vogliano modificare le competenze già istituzionalmente affidate al Ministro dell'ambiente. Ecco perchè la formula: «espletate le procedure ivi previste», che si legge in precedenza, può considerarsi sufficiente, per chiarire questo punto che effettivamente merita attenzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.1, il parere del relatore sarebbe favorevole se in esso venissero inserite le parole: «d'intesa» dopo la parola: «gestite», in modo che tali riserve vengano gestite non direttamente dagli enti gestori dei parchi, ma d'intesa con gli stessi. Nel caso questa proposta non venisse accettata, il parere del relatore è contrario.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I senatori Andreini e Boato accolgono le proposte del relatore?

ANDREINI. La formula: «espletate le procedure ivi previste» potrebbe suggerire sia la strada proposta dal relatore, sia quella indicata dal sottoscritto. Credo che il Parlamento, per evitare confusioni, abbia il dovere di chiarire che la perimetrazione dei limiti territoriali del parco e le necessarie misure temporanee di salvaguardia debbono essere adottate d'intesa con le regioni. Mi sembra che il relatore non sia contrario a questo spirito; pertanto manteniamo l'emendamento nel testo che abbiamo proposto.

BOATO. Signor Presidente, credo che fosse più chiaro e più radicale – nel senso della chiarezza istituzionale – l'emendamento come da noi proposto. Siccome però l'aggiunta indicata dal relatore appare come la condizione necessaria per affrontare una questione (dato che respingere l'emendamento lascerebbe del tutto irrisolta tale questione), accettiamo la riformulazione dell'emendamento 16.1 secondo quanto proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore, nel testo corretto dallo stesso presentatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA, *relatore*. A seguito dei chiarimenti del senatore Andreini, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.3.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Spadaccia e Boato, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(*Organi del parco*)

1. Il Ministro dell'ambiente nomina con proprio decreto:

a) il presidente del parco;
b) il consiglio direttivo;
c) la commissione tecnico-scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente del parco è nominato, d'intesa con la Regione interessata, tra persone particolarmente qualificate in materia di tutela dell'ambiente.

3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente del parco e da quindici consiglieri, prescelti fra persone qualificate in materia di ambiente. I consiglieri sono designati per due terzi fra persone indicate dal Ministro dell'ambiente, dalle Regioni e dagli enti locali interessati e, per il rimanente terzo, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. La commissione tecnico-scientifica è composta di non più di nove membri, esperti in discipline afferenti alla tutela dell'ambiente e del territorio, scelti fra rose di nomi indicati da Università e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato d'intesa con la Regione interessata ed è formato da tre componenti prescelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

6. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni. Essi dovranno uniformarsi agli assetti definiti dalla legge-quadro sui parchi e le riserve naturali, di cui all'articolo 15, comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la Regione interessata» *con le altre:* «dal Ministro dell'ambiente».

17.2 SPADACCIA, BOATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato, oltre che dal Presidente, da un numero di componenti variabile da 6 a 15, prescelte tra persone particolarmente qualificate nella salvaguardia dell'ambiente, per un terzo di designazione del Ministro dell'ambiente, per un terzo di designazione delle Regioni o province autonome interessate ed enti locali interessati, per il rimanente terzo da esperti scelti tra persone designate dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986».

17.3 SPADACCIA, BOATO

All'emendamento 17.1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I consiglieri sono designati per un terzo tra persone indicate dal Ministro dell'ambiente, per due terzi dalle Regioni e dagli enti locali interessati secondo procedure definite dalla Regione stessa. Se il territorio del parco comprende più di 15 comuni, agli enti locali deve essere comunque assicurata una rappresentanza pari al 50 per cento del Consiglio».

17.1/2 CARTA, CAPPELLI, PINNA, MACIS, COVIELLO, MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI, BERLINGUER

All'emendamento 17.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui tre in rappresentanza dei proprietari agricoltori e/o coltivatori le cui aziende siano ubicate nell'area del parco su designazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

17.1/1 MICOLINI, MORA, COVIELLO, MARGHERITI, CASCIA, ALIVERTI, ZACCAGNINI, PERINA, DIANA, ANDÒ, AZZARETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente del parco e da non più di quindici consiglieri, prescelti fra persone qualificate in materia di ambiente. I consiglieri sono designati per un terzo dagli enti locali interessati con le procedure deferite dalle Regioni rispettivamente competenti, per un terzo dalle Regioni interessate e per il restante terzo dal Ministro dell'ambiente fra persone indicate specificamente per ciascun parco, dal Consiglio nazionale per l'ambiente».

17.1 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio nazionale per l'ambiente» *inserire le seguenti:* «scelto tra le associazioni ambientalistiche riconosciute e gli altri soggetti in esso rappresentati».

17.5 ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA, VISCONTI, GIUSTINELLI

Al comma 3, dopo le parole: «sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente» *inserire le seguenti:* «di cui tre in rappresentanza degli agricoltori proprietari dei terreni inclusi nell'area del parco, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

17.6 DIANA, COVIELLO, LEONARDI, EMO CAPODILISTA, CARTA, GIAGU DEMARTINI, PERINA, DE CINQUE

Al comma 4, dopo le parole: «rose di nomi indicati» *inserire le seguenti:* «dalle regioni».

17.4 ANDREINI, TORNATI, BERLINGUER, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA, VISCONTI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 17.2 rientra nella logica di altri presentati agli articoli precedenti, in particolare all'articolo 15. Avendo troppo rispetto dell'intelligenza dei colleghi, non vorrei riaprire ogni volta il dibattito sulla questione dell'intesa con le regioni. Appare pertanto chiarissimo a chiunque lo legga il significato di tale emendamento in base al dibattito che abbiamo tenuto poc'anzi.

Desidero soffermarmi maggiormente sull'emendamento 17.3, che mi auguro (e mi sembra di aver colto nelle dichiarazioni del Ministro una

maggiore sensibilità e disponibilità) possa essere accolto. L'emendamento 17.3 ripristina sostanzialmente il testo presentato dal comitato ristretto, che il relatore Cutrera e noi avevamo condiviso. In particolare, come è evidente, mantiene il riferimento, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo, ad un terzo costituito da esperti scelti tra persone designate dalle associazioni ambientalistiche, riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986, ossia della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Come sanno i colleghi della Commissione ambiente (ma è opportuno che anche gli altri riflettano su questo), nella 13ª Commissione si è svolto un lungo dibattito per stabilire se esistano degli ambientalisti di prima, di seconda o di terza categoria. Per esempio, il collega Fabris ed altri senatori hanno detto che non accettano l'idea che vi sia una concezione in base alla quale chi rappresenta le associazioni ambientalistiche è più meritevole, mentre chi rappresenta le regioni o gli enti locali lo è meno. Condivido totalmente questa affermazione e non sono affatto d'accordo con coloro che si ornano di medagliette o di bandierine per dimostrare i propri meriti; i meriti e le responsabilità si stabiliscono in base alla storia precedente, al momento attuale e alle prospettive future. Credo che ciò possa valere per qualunque ruolo istituzionale.

Dall'affermare questo – come ho fatto con franchezza, proprio perchè non accetto polemiche pretestuose e strumentali – ad arrivare a sostenere l'asatto contrario, come ha fatto la Commissione commetendo un grave errore, c'è molta differenza. Con il presidente Pagani si è svolto un dialogo molto ampio in Commissione e abbiamo trovato una totale convergenza intellettuale nel non accettare discriminazioni prioritarie in un senso o nell'altro.

Tuttavia, di fatto, la maggioranza della Commissione ha poi votato un testo che cancella totalmente la presenza delle associazioni ambientalistiche dal consiglio direttivo del parco. Il fatto che si sia passati dal non accettare una pregiudiziale a favore soltanto delle associazioni e discriminante rispetto alle altre istituzioni (cosa che avevo fatto) al cancellare addirittura la presenza degli esperti delle associazioni ambientalistiche ha un sapore – lo dico con rispetto – un po' provocatorio, un po' discriminatorio ed anche poco simpatico perchè a questo punto la discriminazione si è compiuta sul serio. Sono state cancellate infatti quelle associazioni che hanno un ruolo significativo non solo sul piano storico-politico, ma anche sul piano istituzionale legato al Ministero dell'ambiente e che, a mio parere, questo ruolo debbono mantenere in base alla capacità di indicare degli esperti in materia e quindi non persone di rappresentanza politica pura e semplice, ma persone altamente qualificate.

Ho sentito che a tale riguardo è in corso un ripensamento tra le forze politiche e mi pare di aver rilevato un'attenzione particolare del Ministro. A tale proposito ripeto per l'ennesima volta che non rappresento qui – e voi sapete che mai l'ho fatto – la *lobby* verde o quella ambientalistica. Quando ritengo che una posizione sia giusta, la condivido e la sostengo e quando ritengo che una posizione sia sbagliata, non la condivido e non la sostengo, chiunque la faccia propria. Per questo mi sono comportato nel modo che sapete in Commissione, accettando il dialogo con il presidente Pagani, con il senatore Fabris e con gli altri, escludendo pregiudiziali negative in un senso o nell'altro. Ciò nonostante ritengo che la Commissione abbia compiuto una scelta discutibile, per non dire sbagliata. Mi auguro che venga adesso

rettificata in Aula approvando l'emendamento 17.3, presentato da me insieme al senatore Spadaccia, ma scritto dal relatore Cutrera.

MONTRESORI. Signor Presidente, vorrei illustrare il subemendamento 17.1/2 partendo da due rapidissime premesse.

Siamo tra coloro che intendono istituire i nuovi parchi e riteniamo che nel nostro territorio ce ne siano pochi per un'ancora più scarsa percentuale di territorio. Siamo altresì convinti, come diceva prima il collega Golfari, che i parchi nascono dalla coscienza dei cittadini prima ancora che dai decreti e dalle leggi. Nel tentativo di sminuire l'impatto con le popolazioni e con i territori in cui insistono i parchi, abbiamo pensato che, attraverso una partecipazione più ampia dei legittimi rappresentanti delle popolazioni interessate (che fino ad oggi sono stati gli oppositori più fermi all'istituzione dei parchi), si potesse diminuire tale opposizione che nasce in parte dal vecchio concetto di parco inteso come vincolo naturale totale. Oggi tale concetto si è arricchito e il parco, da patrimonio naturale individuato, si è trasformato in un istituto giuridico che prende in considerazione i valori culturali connessi alla vita e all'attività dell'uomo, alle esigenze scientifiche e agli stessi equilibri di sviluppo del territorio e delle popolazioni interessate.

Ieri e anche stamani il relatore Cutrera ed il Ministro ci hanno parlato delle diverse competenze che esistono sul territorio, affermando che l'urbanistica spetta alla regione, mentre la conservazione e la tutela dell'ambiente sono compiti prevalenti dello Stato e che per trovare un nuovo equilibrio nei rapporti Stato-regione il sistema migliore è quello dell'intesa dello Stato con la regione.

Intanto possiamo far osservare – lo rilevava prima il collega Golfari – che l'ambiente naturale, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è ritenuto comprensivo anche delle funzioni dell'urbanistica. L'articolo 80 del citato decreto presidenziale afferma che «le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono anche la protezione dell'ambiente». Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, l'articolo 66 dispone poi: «Le funzioni amministative della materia agricoltura e foreste concernono gli interventi di protezione della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide». Il parco – lo ripeto – è un istituto giuridico finalizzato ad assicurare la gestione coordinata ed organica di queste diverse materie che insistono sul parco; di qui l'esigenza di realizzare una rappresentanza vera ed effettiva.

Noi proponiamo con l'emendamento 17.1./2 che sia garantita una presenza qualificata e determinante degli enti locali nel consiglio di amministrazione del parco, stabilendo che un terzo dei consiglieri deve essere di nomina ministeriale, quindi appartenente al potere dello Stato, mentre due terzi devono essere indicati dalle regioni e dagli enti locali, secondo un regolamento approvato dalla regione o dalle regioni interessate. Probabilmente vi è un errore nell'emendamento, laddove si dice: «secondo procedure definite dalla Regione stessa». La verità è che noi pensavamo al parco del Gennargentu, di cui tutti conosciamo le difficoltà: interessa circa 40 comuni, una zona enorme per il territorio della Sardegna, e finora, nonostante se ne parli da oltre vent'anni, non viene realizzato per l'opposizione delle popolazioni e dei comuni interessati.

Noi crediamo che questa presenza responsabile e qualificata nel consiglio di amministrazione, non maggioritaria ma almeno paritetica fra

enti locali e altri enti, possa costituire un elemento atto a superare le difficoltà e le remore che si incontrano nella costituzione dei parchi, la cui procedura di identificazione e di istituzione, ripeto, non è certa e può prestarsi ad una serie di ricorsi come quelli nelle sedi relative alla Corte costituzionale, nell'attesa di normative-quadro. Oggi ne abbiamo visto un risvolto nel decreto relativo ad una riserva naturale istituita nel settembre dell'anno scorso dal Ministro dell'ambiente in Sardegna e nel Friuli. La Corte costituzionale ha sancito la potestà della regione e la violazione della legge costituzionale (che in questo caso è lo statuto della Sardegna) e dei decreti presidenziali.

Crediamo che con questa composizione del consiglio di amministrazione possa essere favorita l'istituzione dei parchi; diversamente, incontreremo probabilmente altre resistenze che ci faranno approvare gli articoli della legge ma non istituire i parchi.

* COVIELLO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 17.1./1. Dopo gli interventi dei senatori Golfari e Montresori, si capisce bene come la nostra linea sia quella di attivare i parchi, renderne fluida l'attività e l'attuazione mediante l'inserimento nella gestione dei parchi stessi delle comunità sulle quali calerà questo intervento. Negli anni passati vi è stato un forte contrasto fra coloro i quali hanno immaginato di calare dall'alto i parchi e le popolazioni locali, ma la problematica più attuale e più moderna cerca di superare questo impatto attraverso la crescita della cultura, dell'interesse delle comunità locali e il loro inserimento nella gestione dei parchi.

Per questi motivi, con l'emendamento da noi presentato vogliamo inserire nella gestione dei parchi il mondo degli agricoltori, dei coltivatori proprietari che sono stati, senatore Boato, i veri tutori dell'ambiente sino ad oggi. Se l'ambiente in alcune realtà montane si è conservato, è perchè ci sono stati gli agricoltori, il mondo agricolo a tutelare con la propria attività questo ambiente. Intendiamo dunque inserire negli organi di gestione di questi parchi che stiamo istituendo (cinque dei quali sono montani) i rappresentanti degli interessi più diffusi, cioè gli agricoltori, anche per rendere più semplice il discorso dei vincoli territoriali; si tratta di inserire, cioè, coloro che fanno del territorio la base essenziale dell'attività economica e che in qualche modo devono accettare o subire i vincoli sui modi di utilizzazione del suolo.

La seconda linea è quella per cui questo inserimento può in qualche modo rendere utile, più facile il superamento di una fase difficile, di contrasto tra le popolazioni locali e gli ambientalisti. Abbiamo visto come di recente vi sia stato uno scontro tra ambientalisti ed operai; non vogliamo che si ripeta questo scontro tra ambientalisti e mondo agricolo e non vogliamo che si apra un ulteriore fronte di lotta o di incomprensione.

Quindi, l'inserimento di alcuni rappresentanti del mondo agricolo, migliorando la comprensione della politica ambientale, serve ad eliminare i contrasti e la frizione fra l'istituzione dei parchi e quel settore che, nelle aree montane, rappresenta il 70 per cento della popolazione attiva sul territorio. Se facciamo una politica dell'ambiente e dell'introduzione dei parchi in contrasto con le esigenze di queste popolazioni, delle persone che utilizzano il terriorio intensamente, potremo fare anche delle buone leggi, ma non saranno attuate.

Per queste ragioni, con l'emendamento da noi presentato, chiediamo l'inserimento dei rappresentanti del mondo agricolo negli organi di gestione del parco.

DUJANY. Signor Presidente, l'emendamento 17.1 tende a dare un piccolo contributo al miglioramento della costituzione del consiglio direttivo, contributo che non ha molte speranze di riuscire a migliorare il contenuto della legge, poichè interessa semplicemente il consiglio di gestione e non le linee entro le quali devono essere gestiti i parchi.

Nel dire questo, vorrei invitare, signor Presidente, i senatori che lo ritenessero opportuno a visitare il parco del Gran Paradiso in relazione al quale da dieci anni c'è tensione fra il consiglio di amministrazione del parco e le amministrazioni comunali e sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale con una sua sentenza. Si tratta di una diatriba che dura da dieci anni e che non trova termine, malgrado il fatto che il consiglio di amministrazione sia composto anche da rappresentanti comunali e da rappresentanti regionali. Si agisce in un contesto di rottura tale fra la direzione, il consiglio di amministrazione e le popolazioni locali, soprattutto nelle zone antropizzate, per cui la situazione di gestione del parco è veramente preoccupante.

Dunque, questo piccolo contributo tende a migliorare il contenuto della legge, ma senza molte illusioni che possa risolvere i problemi di gestione del parco.

ANDREINI. L'emendamento 17.5 riguarda il vecchio ed esatto testo presentato dal relatore e tende ad inserire dopo le parole: «Consiglio nazionale per l'ambiente», le parole: «scelto tra le associazioni ambientalistiche riconosciute e gli altri soggetti in esso rappresentati». Ciò in quanto nel Consiglio nazionale per l'ambiente vi sono i comuni, le province, le regioni ed altre rappresentanze.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.4, si propone di aggiungere al comma 4, dopo le parole: «rose di nomi indicati», le parole: «dalle regioni».

DIANA. Signor Presidente, per uno strano caso, mi sembra che le proposte di legge sulla salvaguardia dell'ambiente vengano di solito esaminate in quest'Aula proprio alla vigila delle ferie estive. Ciò è già successo con la legge n. 431, la cosiddetta legge Galasso, che è stata approvata da questo ramo del Parlamento l'8 agosto del 1985. Quindi, mi rendo conto che non è questa la situazione ideale per riaprire una discussione che peraltro è già stata svolta in Commissione. Tuttavia, ritengo che si debba cercare in ogni modo di evitare di approvare una legge che poi rischia di rimanere in parte inattuata, così come è successo purtroppo con la legge n. 431 che ancora oggi non è stata totalmente attuata per gli ostacoli che ha incontrato lungo il suo percorso.

Per questi motivi, desidero invitare il Governo, il relatore e gli onorevoli colleghi a riflettere sul fatto che, se è vero che il territorio è di tutti, è anche vero che questo fa parte del territorio di alcuni. Le aree comprese nei parchi

sono generalmente di proprietà dello Stato oppure dei comuni, però di solito includono proprietà di privati. Allora, se è giusto e opportuno che gli enti locali abbiano – così come prevede la legge – adeguata rappresentanza nei consigli dei parchi, mi sembra che sia giusto che anche i privati vengano rappresentati.

Ieri il ministro Ruffolo ha dichiarato che il piano di salvaguardia ambientale non può essere realizzato se non coinvolgendo tutte le forze politiche e credo che non si possa non essere d'accordo con lui. Tuttavia spero che il Ministro dell'ambiente e il Sottosegretario qui presente vogliano convenire sul fatto che il patto ambientalistico – così come ieri è stato sottolineato – debba coinvolgere anche le categorie interessate ed in primo luogo gli agricoltori che sono in buona parte gli artefici di quell'ambiente così come ci è pervenuto. Infatti, non credo che si possa parlare di ambienti naturali nel nostro territorio (quelli che possono essere definiti tali sono molto pochi), perchè la maggior parte degli ambienti sono stati costruiti con il concorso dell'uomo che non sempre è distruttore: alcune volte è un creatore, altre volte un conservatore dell'ambiente. Nel nostro paese non vi è zolla che non sia stata rivoltata almeno duemila volte; quel filare di cipressi, quei viali di pini e quella siepe stanno lì perchè sono stati piantati dagli agricoltori, magari dai loro padri e dai loro nonni.

Pertanto, mentre è sicuramente lecito – anzi, aggiungo necessario – proteggere tali beni ambientali, anche contro i mezzi aggressivi di cui dispone oggi l'agricoltura, è sicuramente utile coinvolgere gli agricoltori nella salvaguardia di questi beni. Se si sviluppa un incendio, è colui che vive sul posto ed è interessato a quel bene che corre a spegnerlo.

Per questi motivi, ritengo che molto più di un divieto perentorio possa servire un incentivo, magari attingendo da quei contributi che la Comunità economica europea ha messo a disposizione per questi scopi e che sono in massima parte ancora inutilizzati. I consigli di amministrazione dei parchi possono prendere in esame queste ed altre iniziative, a condizione che vi siano le rappresentanze dei diretti interessati. È stato detto e ripetuto che i parchi non possono essere realizzati a dispetto di chi vi abita e vi lavora.

È proprio per la ricerca di questo generale consenso, da tutti richiamato come condizione necessaria ed indispensabile per la salvaguardia ambientale, che vi prego, onorevoli senatori, di voler approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.2 per le ragioni già esposte a proposito dell'intesa prevista istituzionalmente tra Stato e regione, che deve realizzarsi anche nel momento della nomina del presidente come momento di composizione del consenso.

In ordine agli emendamenti 17.1/2 e 17.1/1, relativi all'emendamento 17.1, il parere del relatore è contrario perchè si tratta di modificare la struttura dell'organismo direttivo del parco, in merito alla rappresentanza in esso prevista.

Per quanto riguarda il problema posto con l'emendamento 17.1, che si collega agli emendamenti che sono stati adesso illustrati, il parere è contrario per le stesse ragioni che mi consentono di esprimere ancora un parere negativo sull'emendamento 17.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.5, il relatore intende farlo proprio, assorbendo in questo modo i precedenti emendamenti, e acquisirlo alla propria responsabilità per la ragione innanzitutto che esso coincide nel testo, fedelmente, con quanto aveva concluso la 13ª Commissione in sede di Comitato ristretto, e secondariamente perchè la formula usata – vorrei dirlo nei confronti dei colleghi che hanno fatto così importanti interventi, come il senatore Coviello poco fa – cioè «le associazioni ambientalistiche riconosciute e gli altri soggetti in esso rappresentati» è, a parere del relatore, equilibrata: da un lato perchè stabilisce una presenza delle associazioni alle quali tutti in quest'Aula abbiamo riconosciuto un merito di tradizione e di impegno politico-culturale nella formazione della cultura per i parchi, dall'altro lato perchè fra gli altri soggetti in esso rappresentati, cioè i rappresentati nel Consiglio nazionale per l'ambiente, si intendono anche le rappresentanze delle organizzazioni del lavoro, sia dell'industria, sia del commercio che dell'agricoltura.

Questo soprattutto è significativo – lo richiamo all'attenzione dei colleghi – dopo che questa Assemblea nelle sedute di ieri ha approvato un emendamento di modifica della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, allargando la composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente sino a comprendere 4 rappresentanti del mondo del lavoro e 4 rappresentanti dei datori di lavoro. L'opinione del relatore è che in queste 8 nuove presenze si possano ben articolare quelle rappresentanze degli interessi del mondo dell'agricoltura che tutti noi consideriamo estremamente importanti nella composizione delle vertenze parco (io le chiamerei così), quando sorgono conflitti fra gli enti gestori e i soggetti destinatari delle previsioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.4, il relatore esprime parere contrario alla proposta di inserire le regioni come proponenti delle rose di nomi per la commissione tecnica, proprio perchè – e qui vorrei fornire una motivazione ulteriore – si è attribuita ai parchi una rappresentanza politica molto qualificata e molto forte con la partecipazione dello Stato e delle regioni a tutte le fasi di costituzione degli organismi direttivi; per quelli consultivi, e quindi anche per quelli di carattere scientifico, il relatore ritiene che non si debba riproporre lo stesso meccanismo di selezione delle formazioni delle rappresentanze nei consigli del parco. Di qui l'opportunità di staccare nettamente le presenze del consiglio dagli apporti di consulenza delle commissioni che, avendo carattere semplicemente consultivo, devono dare un apporto non recuperabile in sede tipicamente politica, come invece sarebbe se si attribuissero le nomine alla regione.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 17.6, ho già espresso in precedenza parere contrario quando ho parlato del non inserimento della rappresentanza degli agricoltori negli enti gestori, per le considerazioni già espresse in ordine agli altri emendamenti.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 17 è pienamente conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente SPADOLINI

* MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento 17.6, proposto dal senatore Diana e da altri senatori, per una ragione che si riallaccia allo spirito del mio precedente intervento. Ciò che caratterizza la gestione di questi parchi, purtroppo fino ad oggi in maniera ricorrente, è proprio il distacco tra gli interessi delle popolazioni locali e gli interessi del parco, e non vi è migliore modalità di conciliare questi interessi che quella suggerita dal senatore Diana nel suo emendamento, cioè far partecipare direttamente le popolazioni interessate, attraverso le categorie produttive, proprio attraverso quelle più direttamente coinvolte nella creazione del parco, alla gestione del medesimo e comprenderli nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di gestione.

Siamo invece contrari all'emendamento relativo alla presenza delle regioni, che sono già ampiamente coinvolte nell'atto formativo del parco stesso, ed all'emendamento 17.5, proposto dal senatore Andreini e da altri senatori, emendamento che trova invece accoglimento da parte del relatore, con una logica che non riusciamo a comprendere, dal momento che la legge istitutiva del parco e la formulazione proposta dal Governo e dalla Commissione dell'articolo 17 va in tutt'altra direzione ed è completamente diversa.

Le associazioni ambientalistiche, alle quali fa riferimento l'emendamento 17.5, spesso si pongono in un contrasto ideologico e in una forma di estremismo intollerabile nei confronti delle popolazioni che vivono all'interno dei parchi, mentre le categorie produttive, particolarmente quelle degli agricoltori, potrebbero svolgere un'opera di mediazione e di conciliazione degli interessi. Purtroppo l'esperienza ci ha insegnato che le associazioni ambientalistiche operano con un criterio astratto che spesso è in contrasto con gli interessi del parco stesso, perchè sono tendenzialmente disposte a dilatare i vincoli, hanno una visione teorica della creazione dei parchi e dimenticano invece le necessità, i bisogni e le istanze delle popolazioni che all'interno di questi parchi vivono.

Il nostro giudizio sul complesso dell'articolo 17 è nel senso di una modifica che rappresenti l'accoglimento dell'emendamento 17.6 del senatore Diana, ed è contrario decisamente, per una ragione di esperienza, all'emendamento 17.5 e agli altri emendamenti, tendenti a dilatare la funzione delle regioni, per ragioni che sono di carattere pratico e che purtroppo trovano riscontro nell'esperienza di ogni giorno.

Nessuno vuole disconoscere la funzione propositiva, la funzione anche di incentivazione dell'associazione ambientalistica, però bisogna rendersi conto che, allorchè si crea un parco, allorchè si incide su un territorio, allorchè si modificano sostanzialmente le condizioni di vita, bisogna farlo sentendo le popolazioni interessate, e queste ultime possono essere rappresentate da coloro che sono designati dagli enti locali, ma sicuramente sono rappresenta-

te in maniera preponderante, più concreta e più adeguata da categorie come quelle degli agricoltori che hanno un interesse diretto e che hanno soprattutto una visione ecologica connaturata alla loro stessa esistenza e risalente ad ambienti ed epoche ben lontani.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimo pertanto l'adesione piena del Gruppo del Movimento sociale italiano all'emendamento 17.6, presentato dal senatore Diana e da altri senatori, ed opposizione, che mi sembra anche ragionevolmente giustificata, agli emendamenti 17.5, 17.1 e a tutti gli altri che ne costituiscono la conseguenza.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire che voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Boato che prevede la nomina del presidente del parco direttamente da parte del Ministro dell'ambiente. Vedo che la disputa tra regionalisti e persone diversamente orientate ancora continua. Mi pare che con lo sforzo del relatore, del Ministro e di tutta la Commissione si sia pervenuti ad un equilibrio ragionevole.

Si tratta, del resto, di sperimentare questi istituti di governo, questi enti parco, questi organi di governo del parco. Sta di fatto che la conflittualità accesa tra «falchi statalisti», o proclamati tali, e «falchi regionalisti» ha impedito finora, malgrado il decorso di alcune legislature, il varo della legge-quadro. Ricordo che se ne cominciò a discutere quando insieme all'onorevole Presidente eravamo membri della Commissione per le questioni regionali, in occasione del varo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Occorre sperimentare, occorre provare e devo dire che su molte delle considerazioni fatte dal senatore Boato sono d'accordo, senza essere un «falco antiregionalista»...

BOATO. Neppure io lo sono.

FABBRI. ... anche perchè sono stato Ministro delle regioni, e neanche il senatore Boato lo è.

Quindi, il Ministro dell'ambiente che nomina il presidente del parco dovrebbe essere ispirato dalla volontà di fare un dispetto alle regioni?

Ma cerchiamo di avere una visione veramente unitaria dello Stato, della Repubblica, delle autonomie. Quindi l'istituto dell'intesa, sotto questo profilo, molte volte provoca ritardi. Abbiamo sperimentato che con l'intesa non si fanno i parchi. Il Parco del delta del Po è stato proclamato da tanto tempo, ma poi non è stato mai fatto; quindi credo che, sotto questo profilo, attribuire al Ministro il potere di nominare direttamente il presidente, non contro le regioni, ma tenendo conto anche del loro orientamento, senza vincolarlo però ad una intesa preventiva, sia una scelta felice.

Insomma, il problema dei parchi nazionali lo dobbiamo affrontare con un approccio culturale moderno; è un'arretratezza culturale pensare ai parchi nazionali come qualche cosa che necessariamente deve essere una

sovrapposizione soffocatrice delle popolazioni locali e delle autonomie locali; ma è anche un'arretratezza culturale pensare che quando un parco ha una dimensione transregionale magari collocata ai confini possa essere gestito soltanto dalle comunità locali. Invece questi organi misti che vedono la presenza anche delle regioni e degli enti locali sono la soluzione più equilibrata, la soluzione migliore, purchè non si trasformino però in un organismo corporativo. Io ho grande rispetto per le esigenze degli agricoltori, ma anche qui non dobbiamo pensare che chi va ad amministrare il parco, animato ovviamente da intenti di conservazione della natura, sia un nemico degli agricoltori. Non dobbiamo vedere i problemi sempre in termini di conflittualità tra interessi corporativi.

Per questa ragione, mentre aderisco a tutte le conclusioni del relatore e del Governo sui vari emendamenti, rendendomi ben conto che si fa anche legislativamente quello che si può, tenendo conto di tutti gli orientamenti delle forze politiche, vorrei dare un segnale – mi sia consentito – di apprezzamento, di modernità ed anche di attenzione, nella istituzione del nuovo Ministero dell'ambiente, del ruolo del Ministro, raccomandando l'accoglimento di questo emendamento che dà al Ministro dell'ambiente almeno la facoltà di scegliere il presidente del parco.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la composizione del consiglio direttivo del parco è un argomento molto delicato e quindi è legittimo che tutti gli interessi – sono molti e legittimi – che attengono al parco siano rappresentati. Da qui, signor Presidente, la presentazione della serie di emendamenti all'articolo 17, su nessuno dei quali mi sentirei di dire che non c'è legittimità. Hanno ragione, senatore Diana, i contadini, così come hanno ragione altre categorie, a voler essere rappresentate.

Allora io ritengo che proprio per questa molteplicità di interessi, tutti legittimi, sia da mantenere la formulazione che è stata fatta in Commissione, la quale affida al Consiglio nazionale dell'ambiente, rappresentativo appunto di tutti gli interessi che attengono all'ambiente, la scelta di un terzo – quello in discussione – dei consigli direttivi dei parchi.

Non vorrei che venisse rotto questo equilibrio. Sono molto preoccupato dalla espressione del parere favorevole da parte del Governo e del relatore sull'emendamento 17.5, proposto dal Gruppo comunista, con il quale si chiede di aggiungere alla dizione indicata dalla Commissione che la scelta deve avvenire tra le associazioni ambientalistiche riconosciute e gli altri soggetti rappresentati nel Consiglio nazionale dell'ambiente. Questo emendamento non vuol dire assolutamente nulla, è tautologico. Infatti, nel Consiglio nazionale dell'ambiente sono rappresentate tutte le associazioni: è perfettamente inutile che giochiamo con le parole, che tentiamo compromessi, aggiungendo previsioni prive di significato concreto. In via generale, sono del parere che la legge debba indicare dei modelli di comportamento, debba indicare cosa si deve fare, ma non deve lanciare dei messaggi o fare degli ammiccamenti, come avveniva con le cosiddette «leggi-proclama» che hanno avuto fortuna tra il 1975 e il 1980 e hanno dato i risultati che tutti

conosciamo. Non dobbiamo cercare compromessi con le parole, perchè poi nascono problemi come quelli che ancora ci trasciniamo.

Il secondo motivo per cui sono contrario all'emendamento 17.5 è che esso introduce anche delle discriminazioni tra i cittadini. Credo che le associazioni ambientalistiche abbiano i meriti che tutti gli riconoscono. Ma sono anche convinto che in questo momento a tali associazioni vengano attribuiti più meriti di quelli che hanno e noi ne vediamo il riflesso nel modo in cui esse si comportano, vale a dire con una certa arroganza. Signor Presidente, desidero stigmatizzare taluni interventi che proprio su questa legge sono stati fatti da parte delle associazioni ambientalistiche, in modo molto scorretto, anche nei riguardi di membri della Commissione. Sia i commissari sia le associazioni hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero e di criticare, ma queste ultime non hanno il diritto di intervenire così pesantemente.

Sintomo di tale arroganza è anche il voler essere indicati in questa norma. Gli ambientalisti non sono cittadini diversi dagli altri italiani. Il senatore Boato ha voluto richiamare le discussioni su questo problema, che a volte ci vedevano anche consenzienti; non credo che il possesso della tessera di un'associazione ambientalistica possa far sì che i cittadini entrino in una categoria diversa da quella di tutti gli altri italiani.

BOATO. Qui c'è il riconoscimento istituzionale del Ministero dell'ambiente.

PAGANI. È appunto questo riconoscimento istituzionale, anche solo a parole, che il Parlamento deve assolutamente rifiutare.

BOATO. Il riconoscimento è nella legge per il Ministero dell'ambiente.

PAGANI. Sarebbe come dire, senatore Boato, che membri del consiglio direttivo dei parchi devono essere cittadini che hanno capelli biondi ed occhi azzurri. Credo che discriminazioni del genere siano assolutamente da evitare.

Voglio far notare anche un'altra anomalia nel testo proposto. Addirittura con questo emendamento si delegherebbe alle associazioni la scelta dei nominativi. Lo Stato quindi si spoglierebbe di qualsiasi possibilità di scelta, anche per quanto riguarda gli uomini: siamo alla delega a certe associazioni di competenze che invece sono dello Stato e delle regioni.

Per tali ragioni raccomando vivamente ai colleghi di mantenere inalterato il testo dell'articolo 17, così come proposto dalla Commissione, respingendo tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

BOATO. Anche quello presentato dal senatore Andreini ed accolto dal relatore e dal Governo?

PAGANI. È proprio su di esso che mi sono intrattenuto.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Mi sorprende la tesi esposta dal capogruppo socialdemocratico secondo la quale se i presidenti dei consigli direttivi dei parchi non vengono nominati dal Ministro, questo potrebbe essere interpretato come un cattivo inizio di applicazione della norma. I sindaci, i presidenti delle province e tutti gli altri organi superiori sono eletti. Qui non chiediamo che il presidente del parco venga eletto dal comitato direttivo (il che non sarebbe poi così assurdo); si propone soltanto che sia nominato d'intesa tra il Ministro e le regioni. Mi sembra una soluzione sacrosanta, anche perchè a qualcuno potrebbe venire il dubbio che un presidente di nomina ministeriale possa essere revocato cambiando Ministro. Questo, secondo me, non favorirebbe la soluzione del problema dei parchi.

Per quanto concerne l'obiezione all'emendamento 17.5, da me presentato assieme ad altri senatori, che ripropone il testo predisposto dal Comitato ristretto, ci può essere solo qualche incertezza dal punto di vista linguistico, dal momento che c'è scritto: «scelto tra le associazioni ambientalistiche», anzichè: «scelto tra i componenti delle associazioni ambientalistiche riconosciute e gli altri soggetti» rappresentati all'interno del Consiglio nazionale per l'ambiente. Mi pare che il testo sia chiaro, anche se prima il segretario della Commissione mi faceva notare che potrebbe sorgere un dubbio. Se il Senato è d'accordo, il testo può essere comunque mantenuto.

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, siamo arrivati ad un articolo, quello relativo alla composizione del consiglio direttivo, che è uno dei più importanti del disegno di legge che stiamo per votare. Vorremmo attenerci all'indirizzo dato un momento fa dal presidente Pagani. In Commissione si è lavorato molto su questo articolo e, dopo qualche settimana di fatica, siamo arrivati a comporre un equilibrio che teneva conto di tutti gli interessi e di tutte le preoccupazioni espresse in ordine alla composizione del consiglio e alla figura del presidente del parco. Mi pare di capire, invece, che stamattina in quest'Aula si stia sconvolgendo tale equilibrio.

L'intervento del capogruppo socialista, senatore Fabbri, ha portato un grande contributo allo sconvolgimento del risultato raggiunto. Non voglio qui richiamare il problema del conflitto di competenza tra regioni e Governo o quello del coordinamento fra i due ordinamenti. Comunque sia, si era trovata una intesa in Commissione in base alla quale il presidente del parco era nominato dal Ministro d'intesa con le regioni.

Chiediamo al Ministro e al relatore che si rimanga di questo parere perchè se il Gruppo socialista accetta l'emendamento presentato dai senatori Spadaccia e Boato (e quindi il presidente viene nominato dal Ministro), si determina una serie di conseguenze per tutti gli altri articoli relativi alla composizione del consiglio, una serie di conseguenze che bisogna fin da ora prefigurare e di cui dobbiamo essere consapevoli.

È evidente, infatti, che, subito dopo l'emendamento 17.2, dovrà essere votato il subemendamento 17.1/2 e su tale emendamento dovremo fare una nuova riflessione in relazione a quanto sarà successo all'emendamento 17.2. E se il subemendamento 17.1/2 sarà approvato, è evidente che non avranno più ragione di essere gli emendamenti 17.5 e 17.6. In conclusione

sconvolgeremmo definitivamente l'equilibrio che abbiamo faticosamente trovato in Commissione.

Preannuncio allora il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento 17.2 dei senatori Spadaccia e Boato e mi riservo un'ulteriore riflessione sugli altri emendamenti.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORTE. Preannuncio che il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento 17.5. I motivi sono già stati illustrati dal relatore Cutrera. Forse, in relazione a quanto detto poco fa dal senatore Andreini, esso potrebbe essere perfezionato dal punto di vista puramente letterario, se posso usare questo termine. Infatti, non è del tutto chiaro dire che un terzo è «scelto tra le associazioni ambientalistiche». Forse sarebbe meglio dire «tra esponenti (o componenti) delle associazioni ambientalistiche». Ciò servirebbe a chiarire che questi soggetti non sono «designati dalle» ma «scelti tra» componenti delle associazioni.

Sottolineiamo il nostro voto favorevole in relazione al fatto che in questo modo si rappresentano sia gli interessi delle categorie produttive – in particolare quelle agricole – sia le istanze delle associazioni ambientalistiche riconosciute, che nel campo dei parchi naturali indubbiamente hanno dimostrato una grande competenza e sensibilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Spadaccia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento, che ricostruisce in definitiva il testo elaborato dal Comitato ristretto e che dispone che un terzo dei membri del consiglio direttivo deve essere costituito da esperti scelti tra persone designate dalle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dall'articolo 13 della legge n. 349 del 1986. Si parla quindi di «esperti scelti tra»; forse questa formulazione chiarisce anche – ma ne parlerò dopo – il senso dell'emendamento 17.5 presentato dal Partito comunista.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, colleghi, se questo emendamento non venisse accolto dall'Aula, ovviamente anche noi voteremmo a favore dell'emendamento 17.5 dei senatori Andreini ed altri, però vorrei ricordare

che non si tratta della stessa cosa. Chi farà una ricostruzione filologica dei testi del Comitato ristretto, delle riformulazioni operate in Commissione, avrà un bel da fare. Io insisto nel dire che questo era il testo originario proposto dal Comitato ristretto e poi, in un dibattito che cercava soluzioni di compromesso nel senso buono della parola, c'è stata una riformulazione che adesso viene ripresa dall'emendamento dei senatori Andreini ed altri. Questo però è il testo originario, e la differenza si spiega perchè nell'altra formulazione (vedo che alcuni colleghi, in particolare della Democrazia cristiana, non l'accettano neppure) si fa riferimento ai componenti del Consiglio nazionale dell'ambiente. Non vorrei sbagliare con le cifre, signor Ministro, ma trenta su quarantotto dei componenti del citato Consiglio appartengono alle regioni e agli enti locali, non alle associazioni ambientalistiche. Voi vi state spaventando addirittura dell'emendamento Andreini, che a mio parere aumenterà ulteriormente la rappresentanza delle regioni e cancellerà quelle associazioni ambientalistiche che comunque formalmente – ne do atto – in quell'emendamento sono citate. Come soluzione meno peggiore, la voterò, ma francamente trovo sconcertante l'atteggiamento che si assume.

Insisto nell'affermare che l'emendamento da noi presentato rappresenta il testo originariamente proposto dall'intero Comitato ristretto. Al presidente Pagani vorrei dire con molto rispetto, come sempre faccio, che non sono d'accordo nel forzare a tal punto la discussione che abbiamo fatto e la convergenza che avevamo trovato nel non ritenere che ci fossero i primi della classe. Però, da questo a dire che è come se parlassimo nella legge di cittadini italiani con gli occhi azzurri e i capelli biondi c'è differenza. C'è un Consiglio nazionale dell'ambiente, ci sono in esso associazioni riconosciute in base ad una legge approvata dal Parlamento, quindi in base ad una istituzione dello Stato, e dire a questo punto frasi del genere, sarebbe come chiedersi, ad esempio, perchè nello Statuto dei lavoratori si faccia riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa sono queste organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: cittadini italiani con i capelli biondi e gli occhi azzzurri? Francamente ritengo che tutto ciò significhi portare la polemica ad un estremo, magari per amore di dialettica, ma che non è condivisibile e non è sinceramente giusto non solo rispetto alla mia opinione politica – perchè questa può contare poco o nulla e comunque essere in minoranza – ma rispetto alla legislazione vigente dello Stato italiano.

L'emendamento da noi presentato è – lo ripeto – firmato dai senatori Spadaccia e Boato, ma la sua stesura originaria è del Comitato ristretto e come tale del relatore; fu presentanto in Commissione e non a caso fa riferimento all'articolo 13 della legge n. 349. Se verrà bocciato questo emendamento – ed è un brutto segnale che si dà in questo senso – ovviamente voteremo a favore dell'emendamento del senatore Andreini, che comunque comporterà molto probabilmente non la presenza delle associazioni ambientalistiche, ma una ulteriore rafforzata presenza di regioni, comuni e province già in stragrande maggioranza presenti nel Consiglio nazionale dell'ambiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dai senatori Spadaccia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1/2.

GOLFARI. Domando di palare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento 17.1/2, firmato da numerosi colleghi, tra i quali i senatori Carta, Cappelli e Berlinguer, se verrà approvato, precluderà tutti gli altri emendamenti riguardanti la composizione del consiglio direttivo. La linea della Democrazia cristiana è quella di rispettare le intese che, invece, sono state stabilite all'interno della Commissione, giusto l'indirizzo del presidente Pagani.

Però, ho sentito il relatore pronunciare parere favorevole sull'emendamento 17.5 e l'ho sentito pronunciare parere contrario all'emendamento 17.6. Questo parere del relatore è difforme dalle intese raggiunte in Commissione.

Non voglio sottovalutare gli emendamenti 17.5 e 17.6 che vedremo dopo, anzi li considero con molto rispetto. Nell'emendamento 17.5 vengono recuperate e riconosciute le istanze delle associazioni ambientalistiche e nell'emendamento 17.6 vengono recuperate le rappresentanze degli agricoltori e dei coltivatori, ingiustamente sacrificate nelle nostre precedenti elaborazioni.

A me pare che, se si vuol fare una eccezione alle intese stabilite in Commissione, questa debba essere fatta in modo da accogliere entrambi gli emendamenti considerati, gli emendamenti17.5 e 17.6; si può infatti dare spazio al riconoscimento delle associazioni ambientalistiche e, nel contempo, alla rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori. Questa mi sembrerebbe la maniera più congrua e adeguata per uscire dall'*impasse* in cui ci stiamo trovando. Ciò si potrebbe fare, signor Presidente, presentando un subemendamento all'emendamento 17.5 con il quale si potrebbero inserire le parole: «scelte tra le associazioni ambientalistiche riconosciute e le categorie professionali dell'agricoltura e dei coltivatori», superando così il problema sul quale ci siamo bloccati. Se, invece, il relatore e parte dell'Assemblea riterranno di esprimere parere favorevole sull'emendamento 17.5 e contrario sull'emendamento 17.6, il Gruppo della Democrazia cristiana allora si dichiara favorevole al 17.1/2 che preclude tutti gli altri emendamenti.

CARTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'andamento del dibattito, nel merito di questo specifico argomento, riflette lo svolgimento non organico della preparazione di questo disegno di legge. Questo provvedimento per quattro legislature è stato esaminato dalla Commissione agricoltura che era pervenuta, alla vigilia dello scioglimento delle Camere, all'approvazione di un testo unificato...

BOATO. Fa riferimento alla legge-quadro sui parchi.

CARTA. Questa mattina stiamo entrando nel merito della legge-quadro sui parchi.

Sull'articolo 17 riaffiorano e si concentrano tutti i problemi che furono affrontati nel novembre 1986 dalla Commissione agricoltura e che furono risolti raggiungendo un ragionevole e conveniente equilibrio tra i diversi interessi ed esigenze. In quella occasione noi abbiamo ritenuto fondamentale l'esigenza che intorno a questa cultura dell'ambiente, a questa nuova sensibilità, a questa diffusione dei parchi, vi fosse il più largo possibile consenso. Ritenevamo e riteniamo che non possano essere emarginati i soggetti che vivono ed operano all'interno dei territori dei parchi e quei poteri locali che nella nostra travagliata storia hanno rappresentato presidi sicuri di difesa e di preservazione dei parchi stessi. Noi abbiamo portato un'esperienza concreta e diretta come quella della Sardegna, in particolare del parco del Gennargentu che interessa 120.000 ettari e 44 comuni inseriti nel territorio del parco. Riteniamo che tali questioni non coinvolgano il problema e le dispute tra competenze, prerogative e attribuzioni, ma eravamo e siamo convinti che la tutela della natura sia un indeclinabile dovere dello Stato. È un dovere indeclinabile dello Stato assicurare poi ai suoi progetti e alle sue proposte una base di consenso che sia la più larga possibile e coinvolgere le popolazioni e le persone direttamente interessate. Non è vero che l'agricoltura è in contrasto con l'ambiente: questa vive nell'ambiente e ha interesse a tutelarlo. Devo dire, in base alla modesta storia della Sardegna, che se abbiamo subìto degli arbitri e degli abusi certamente essi non sono pervenuti dalle comunità locali ma da ben altra fonte. Noi abbiamo fatto l'esperienza di un piano di parco presentato e calato dall'alto dalla Gennarpiani ed abbiamo registrato un rifiuto totale ed incondizionato della popolazione.

Onorevoli colleghi, quando noi esprimiamo l'esigenza che vengano coinvolti i comuni e la regione non vogliamo rivendicare, contestare e contendere una prerogativa o una competenza dello Stato. Crediamo che lo Stato debba perseguire i suoi obiettivi e possa perseguirli con il più vasto consenso delle popolazioni. In questo senso va inteso ed interpretato il nostro subemendamento: noi riteniamo che le finalità indicate dalla legge possano essere meglio perseguite acquisendo, nel rispetto del nostro ordinamento costituzionale, che si fonda sui comuni e sulle regioni (non possiamo dimenticare che la nostra cultura giuridica è tutta indirizzata verso questi obiettivi e che abbiamo fatto delle battaglie per dimostrare e confermare che la regione è Stato, che il comune è Stato, che si tratta solo di una divisione di compiti), come dato fondamentale una maggiore incisività delle regioni e degli enti locali.

Per queste ragioni, signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento e, anche se non abbiamo la prassi anglosassone di sottoporre a verifica biennale le leggi che approviamo, siamo tuttavia convinti che l'esperienza darà ragione a noi che riteniamo che l'ambiente debba essere tutelato, che i parchi vadano creati, ma che crediamo che questo non potrà essere fatto senza coinvolgere coloro che vivono, lavorano e soffrono nei nostri campi e coloro che li rappresentano per legittimo mandato popolare nei comuni e nelle regioni. (*Applausi dal centro*).

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, lei ha senz'altro facoltà di parlare, ma ritengo doveroso osservare che, procedendo con questo ritmo, probabilmente domani saremo ancora qui a discutere.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, desidero far presente che questa difformità di vedute si potrebbe risolvere convergendo, se l'Assemblea lo riterrà opportuno, sull'emendamento 17.5, modificato nel senso di aggiungere dopo le parole: «e per il rimanente terzo sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente», le parole: «assicurando la presenza di rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute e delle organizzazioni professionali dell'agricoltura più rappresentative».

PRESIDENTE. È evidente, senatore Cutrera, che la sua proposta configura una modifica sulla quale può riaprirsi tutta la linea degli interventi.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, mi sembra che in questo modo si ristabilisca l'accordo tra i Gruppi che era già stato trovato in Commissione e pertanto la mia parte politica è del parere di votare contro l'emendamento 17.1/2, a meno che i presentatori non intendano ritirarlo, e di attenersi poi alle indicazioni del relatore per quanto riguarda gli emendamenti 17.5 e 17.6.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo al senatore Carta se intende o meno ritirare il suo emendamento 17.1/2.

CARTA. Signor Presidente, ritengo di dover insistere per la votazione dell'emendamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, desidero soltanto dichiarare il mio voto contrario all'emendamento 17.1/2.

CARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Carta, sull'emendamento 17.1/2 è stata già svolta la dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo. Vorrei sapere, quindi, a che titolo lei chiede la parola.

CARTA. Signor Presidente, vorrei soltanto fornire alcuni chiarimenti, cioè che non vi è una correlazione di preclusione tra un emendamento e l'altro.

PRESIDENTE. Io non ho assolutamente parlato di preclusione.

CARTA. Ne hanno parlato però i colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Carta, la invito ad attenersi a quanto viene detto dal Presidente. Non ho mai parlato di preclusione a proposito del suo emendamento ed anzi stavo per metterlo in votazione.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro che ci associamo alla richiesta del relatore e, di conseguenza, non voteremo a favore dell'emendamento 17.1/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1/2, presentato dal senatore Carta e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 17.1/1, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

MICOLINI. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.5, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, è stato riformulato nel seguente modo dal relatore:

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio nazionale per l'ambiente» *inserire le seguenti*: «assicurando la presenza di rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute e delle organizzazioni professionali della agricoltura più rappresentative».

PRESIDENTE. Senatore Andreini, lei è d'accordo sul nuovo testo dell'emendamento?

ANDREINI. Sono d'accordo e lo modifico in conseguenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.5.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Intervengo solo per dichiarare che, nell'ipotesi sia approvata la formulazione suggerita adesso dal relatore a parziale modifica dell'emendamento 17.5, ritiro, ovviamente, l'emendamento 17.6.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sono molto soddisfatto di come è stato riformulato questo emendamento. Ma, proprio per trovare una convergenza che contempli le diverse esigenze, pur ritenendo che il testo che avevamo presentato fosse sicuramente più chiaro e più coerente, voteremo comunque a favore di questo emendamento così come riformulato.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. La Sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, sono rimasto sorpreso della maniera con cui questo emendamento è stato riformulato; fino a qualche minuto fa non sapevamo se vi era o meno il consenso del proponente. È vero che il relatore deve fare opera di mediazione ed il possibile per cercare di armonizzare le varie posizioni, ma mi sembra che l'iniziativa di fondere i due emendamenti in uno solo senza avere preventivamente il consenso dei proponenti travalichi i limiti regolamentari di formulazione degli emendamenti.

In ogni caso, apprezziamo lo sforzo compiuto dal relatore, e mi sembra che, al punto in cui stanno le cose, possiamo aderire alla nuova formulazione dell'emendamento.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento sociale italiano, pur esprimendo delle riserve sulla metodologia con cui si è giunti alla formulazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentanto dal senatore Andreini e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

L'emendamento 17.6 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(*Attribuzioni degli organi del parco e norme organizzative*)

1. Il consiglio direttivo nomina:

a) la giunta esecutiva;
b) il direttore del parco;
c) i componenti dell'Ufficio di piano.

2. Il direttore del parco è nominato, nella prima seduta del consiglio direttivo, con incarico a termine. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni. È altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far conoscere i vincoli ed i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari, dirige i servizi ed adotta, nell'ambito delle sue competenze, le misure, anche d'urgenza, necessarie al migliore funzionamento del parco.

3. La commissione tecnico-scientifica formula agli organi di gestione del parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

5. Per lo svolgimento delle attività relative alla prima attuazione, il consiglio direttivo provvede alla costituzione di un Ufficio di piano composto da tecnici di particolare qualificazione ambientale. Essi opereranno nel rispetto dei termini e delle direttive fissate nel provvedimento di designazione.

6. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, viene promossa la costituzione della consulta del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea gli esponenti locali elettivi ed i rappresentanti locali delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale. La consulta, presieduta dal presidente del parco, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela nonchè per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La direzione dell'ente parco assicura i servizi di segreteria della consulta.

7. Lo statuto del parco definisce le ulteriori e particolari attribuzioni del presidente del parco nonchè la struttura organizzativa del parco medesimo.

8. Il Corpo forestale dello Stato è impiegato, in conformità alle leggi vigenti, per la vigilanza del parco.

9. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 15, comma 1, nonchè per collaborare con il Corpo forestale alla vigilanza delle aree protette, l'ente parco può richiedere l'utilizzazione di giovani per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Direttore del

Parco è nominato dal Consiglio direttivo mediante concorso pubblico nazionale per titoli».

18.1 SPADACCIA, BOATO

Al comma 2, dopo le parole: «il direttore del parco è nominato» *inserire le seguenti:* «fra persone di provata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente».

18.3 IL RELATORE

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «opereranno» *con l'altra:* «operano».

18.4 IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale» *inserire le seguenti:* «nonchè delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

18.7 MICOLINI, MORA, COVIELLO, MARGHERITI, CASCIA, ANDÒ, LEONARDI, GOLFARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «e della consulta del parco».

18.5 IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

18.2 SPADACCIA, BOATO

Al comma 8, sostituire le parole: «Corpo forestale dello Stato è» *con le altre:* «Il Corpo forestale dello Stato può essere».

18.6 ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA, VISCONTI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Nel primo emendamento da noi presentato, il 18.1, proponiamo che il direttore del parco sia nominato dal consiglio direttivo mediante concorso pubblico nazionale per titoli. Ci sembra un fatto di correttezza e di trasparenza istituzionale ed anche un modo per evitare eventuali problemi, che possano nascere, di favoritismi, lottizzazioni o spartizioni o altre questioni di tale natura, bandire un concorso per la nomina del direttore del parco.

L'altro emendamento tende a sopprimere il comma 8, e richiamo l'attenzione del relatore Cutrera che in questo momento, signor Presidente, è assediato.

Vorrei attirare l'attenzione del relatore, ma vedo che è in stato di assedio. Vorrei che venisse sciolto l'assedio altrimenti non potrò avere la sua attenzione.

PRESIDENTE. Guardi, senatore Cutrera, che se lei non ascolta il senatore Boato non finiremo neanche per stanotte.

CORTESE. Non può sospendere il suo intervento per aspettare che il relatore la ascolti?

BOATO. Vorrei semplicemente che il relatore prestasse attenzione. Quindi non si tratta di aspettare, si tratta di usare un atteggiamento corretto reciprocamente, nei riguardi dei colleghi.

CORTESE. Tutti usiamo un atteggiamento corretto.

BOATO. Quando lei fa il relatore, credo che ascolti quello che dicono i colleghi.

CORTESE. Senatore Boato, non pensi a quello che faccio nel momento in cui svolgo le funzioni di relatore.

SIGNORI. Calma, onorevoli colleghi.

BOATO. Io penso ad esercitare il mio diritto di parlamentare qui dentro, così come lo esercita il senatore Cortese e pertanto accetto i richiami dal Presidente, ma non li accetto da parte sua, se me lo permette.

CORTESE. Ed io li faccio lo stesso.

BOATO. Li faccia lo stesso ma io ugualmente non li accetto.

PRESIDENTE. Senatore Boato, continui il suo intervento, e lei, senatore Cutrera, lo ascolti.

BOATO. Mi riferivo al comma 8 dell'articolo 18, laddove si dice che «Il Corpo forestale dello Stato è impiegato, in conformità alle leggi vigenti, per la vigilanza del parco». Questo è un problema che riguarda proprio le preoccupazioni che molti colleghi, anche della Democrazia cristiana e di altri Gruppi, hanno avuto rispetto al rapporto fra parco e realtà locale, cioè comuni, province, comunità montane e così via. Ho fra l'altro molta stima per il Corpo forestale dello Stato e per l'attività che svolge e non ho critiche da fare da questo punto di vista. Però, se noi attribuiamo per legge la responsabilità al Corpo forestale dello Stato in merito alla vigilanza sul parco, noi ci precludiamo la possibilità rispetto ai parchi, istituiti o istituendi, di assumere personale (visto che il reclutamento del Corpo forestale dello Stato credo che avvenga su scala nazionale) legato al posto, cioè che conosca la realtà territoriale, la realtà del parco, per i compiti di vigilanza.

Ora, personalmente penso che le capacità di lavoro delle associazioni dei contadini, dei sindacati, dei comuni e delle comunità montane, dovrebbero essere valorizzate, anche per le potenzialità occupazionali.

Quindi, ripeto, avendo io rispetto e stima per la funzione svolta dal Corpo forestale dello Stato, perchè il mio emendamento non è una critica a questo Corpo, tutt'altro, ritengo però non sia opportuno che per legge stabiliamo che sia il Corpo forestale dello Stato ad esercitare le funzioni di vigilanza.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 18.3, mi sembra importante avere proposto che anche per il direttore del parco – così come questo testo ha assicurato per il presidente e, addirittura, per i membri del consiglio del parco – sia previsto che la nomina sia fatta: «fra persone di provata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente». Si tratta di una concordanza con le altre indicazioni fornite dalla stessa legge.

L'emendamento 18.4 riguarda una modifica di carattere meramente formale, cioè sostituisce la parola: «opereranno» con l'altra: «operano».

L'emendamento 18.5, invece, ha una certa rilevanza perchè tende a colmare una lacuna ravvisata successivamente alla definizione dei lavori della Commissione. Al punto 7, si prevede, infatti, che: «Lo statuto del parco definisce le ulteriori e particolari attribuzioni del presidente del parco nonchè la struttura organizzativa del parco medesimo». Manca una qualsiasi previsione per la struttura organizzativa della consulta del parco, che abbiamo visto essere invece un organismo importante per il funzionamento dei parchi. Quindi il relatore si è permesso di proporre un'aggiunta con le parole: «e della consulta del parco».

Per quanto riguarda il relatore, gli emendamenti si intendono così illustrati.

ANDREINI. Signor Presidente, è vero che utilizzando il Corpo forestale dello Stato noi possiamo in qualche modo ledere leggi vigenti o competenze già stabilite, ma il nostro emendamento dice: «Il Corpo forestale dello Stato può essere» e sottolineo quel può; in questo modo si coordina meglio con il comma 9, quando noi prevediamo, per l'occupazione giovanile, le stesse funzioni indicate al comma 8 per il Corpo forestale dello Stato.

MICOLINI. Dopo la soluzione adottata con l'emendamento 17.5, il nostro emendamento 18.7 si illustra da sè. È la riproposizione della filosofia della partecipazione in termini consultivi del mondo agricolo alla gestione dei parchi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.1 in quanto esso è incompatibile con l'emendamento 18.3 che affida la nomina del direttore del parco al consiglio, con criteri diversi dal concorso pubblico nazionale. D'altra parte, l'esperienza dimostra che i concorsi pubblici in questo caso non offrono garanzie maggiori di una scelta operata in base a criteri qualificanti.

Contrario è anche il parere sull'emendamento 18.2, che propone la soppressione del comma 8; infatti l'esperienza dimostra che il Corpo forestale dello Stato può svolgere adeguata funzione di vigilanza per un parco. Per la stessa ragione il relatore propone all'Aula di approvare l'emendamento 18.6, in quanto, a correzione di quanto stabilito dalla Commissione, anzichè porre un obbligo – il che non sarebbe istituzionalmente corretto – a carico del Corpo forestale, si stabilisce la possibilità che tale Corpo venga impiegato per la vigilanza del parco.

Penso che l'emendamento 18.7 sia il più delicato perchè va a toccare la composizione della consulta del parco, prevedendo di aggiungere ai rappresentanti locali delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale anche i rappresentanti del mondo agricolo. Il relatore non è in via di principio contrario a tale proposta, per coerenza con quanto detto prima. Tuttavia si rimette all'Assemblea per l'ipotesi in cui non si ritenga preferibile comprendere nella consulta, che è un organismo di grande importanza per lo sviluppo economico-sociale del parco in ambito distinto da quello della conservazione, anche le rappresentanze degli altri settori del mondo del lavoro, non solo di quello agricolo. Su tale proposta però vorrei ascoltare i presentatori dell'emendamento ed il rappresentante del Governo.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo è del tutto conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Voteremo contro l'emendamento 18.1, anche perchè la formulazione proposta dal relatore rende più agevole l'immediato avvio del parco stesso. Infatti, nella prima riunione viene nominato il direttore. Nella legge-quadro, però, si può riflettere sul fatto che la strada giusta non è solo quella della scelta in base ai titoli, ma anche quella del concorso per esami, anche perchè in tale materia i titoli sono molto opinabili.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Esprimo il voto favorevole sull'emendamento 18.1.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento 18.1 in quanto riteniamo che una delle garanzie affinchè questi parchi effettivamente operino è costituita dalla persona del direttore, il quale non può essere nominato sulla base di competenze e di titoli generici, che possono essere opinabili. Egli invece deve essere nominato mediante un concorso in cui tali titoli vengano valutati in maniera obiettiva e corretta.

Una delle regole alle quali ci atteniamo sempre è quella di attribuire le competenze e di fare in modo che esse emergano attraverso la forma il meno possibile inquinata, che è rappresentata dal concorso.

Per queste ragioni il Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore dell'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Spadaccia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Ovviamente ero favorevole all'approvazione dell'emendamento 18.1 e ringrazio i colleghi che si sono pronunciati in questo senso. Ritengo che la proposta del relatore sia comunque migliorativa del testo proposto dalla Commissione per cui, pur rammaricandomi della mancata accettazione della nostra proposta che prevedeva un concorso pubblico nazionale per titoli, voterò a favore dell'emendamento 18.3.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, non capisco quale sia il senso dell'emendamento proposto dal relatore, dal momento che è stato respinto l'emendamento precedente presentato dai senatori Spadaccia e Boato. Quell'emendamento costituiva un minimo di garanzia sulla competenza operativa del direttore del parco; questo invece sembra essere assolutamente fumoso perchè dice che «il direttore del parco è nominato fra persone di provata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente».

Chiedo a me stesso e al buon senso del Senato, nel caso di più persone che concorrano al posto di direttore, quale sia il criterio di valutazione dell'esperienza in materia e della qualificazione in merito alla tutela dell'ambiente. In ogni caso ricadiamo nell'idea del concorso e quindi sarebbe stato bene qualificarlo legislativamente senza finire in una discussione sulla valutazione della qualificazione dei soggetti. Ciò è assolutamente impossibile dal momento che non esiste un parametro su cui ci si possa muovere per valutare la qualificazione di più persone che possono legittimamente aspirare a diventare direttore di un parco.

L'emendamento 18.3 secondo il collega Boato è migliorativo, secondo me è peggiorativo perchè introduce un criterio di valutazione assolutamente nebuloso, evanescente e incontrollabile. Se i parchi, come tutti gli enti pubblici, debbono essere soggetti anche ad un controllo di operatività e di qualificazione professionale, mi pare che questa qualificazione generica rimessa a non si sa chi non possa assolutamente soddisfare le esigenze manifestate. Siamo quindi contrari a tale emendamento.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, anche se avremmo preferito il testo dell'emendamento che faceva riferimento ad un concorso pubblico nazionale, voteremo a favore dell'emendamento 18.3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.7.

FERRARI-AGGRADI. Domando di palare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, precedentemente mi sono astenuto dall'intervenire in quanto avevo visto che il dibattito era piuttosto travagliato. Ma ora desidero intervenire con convinzione e – mi si consenta – con stupore.

Quando noi riconosciamo l'opportunità che coloro che operano nella zona e nell'ambito dei parchi siano rappresentati, lo affermiamo e lo riconosciamo, poi non possiamo rimetterlo in dubbio e negarlo. Francamente non lo capisco e lo dico in base alla mia esperienza di ex Ministro dell'agricoltura.

CUTRERA, *relatore*. Non ho detto di no.

FERRARI-AGGRADI. Ha posto dei dubbi.

CUTRERA, *relatore*. Ho chiesto se era opportuno estenderlo ad altri settori del lavoro, oltre che all'agricoltura.

FERRARI-AGGRADI. Sono favorevole all'estensione alle organizzazioni agricole e non vedo il motivo di estendere la previsione ad altri settori. Perchè l'agricoltura? Perchè dobbiamo fare in modo di coinvolgere in qualche maniera coloro che sono interessati al parco e che operano in esso. Quando sono stato Ministro dell'agricoltura ho seguito la costituzione del Parco degli Abruzzi e c'è stato un contributo estremamente positivo. Pertanto mi esprimo in termini favorevoli sull'emendamento 18.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.7, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Spadaccia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.6.

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a mantenere il testo della Commissione, cioè a lasciare la disposizione secondo cui il Corpo forestale dello Stato è impiegato, in conformità alle leggi vigenti, alla vigilanza del parco. Infatti, questo cambiamento del verbo – «è» in «può essere» – o non significa nulla o significa qualche cosa, e siccome non può non significare nulla, vuol dire che la vigilanza può essere caso mai esercitata anche da altri corpi e da altre persone.

Ora, che il parco sia vigilato da una specie di esercito della salvezza o da altre organizzazioni consimili a noi non fa una gran buona impressione, per cui preferiremmo rimanere con un organismo dello Stato incaricato di vigilare sul parco. Chiediamo pertanto che sia ripristinata la dizione precedente e, se si vuole comunque proseguire su questa strada, siamo contrari all'emendamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo semplicemente per affermare che invece a me pare più opportuno mantenere nel testo della legge quella elasticità che consenta, laddove si ritiene opportuno, di utilizzare il Corpo forestale dello Stato – visto che non si è voluto sopprimere il comma – ma senza eccessiva rigidità, anche perchè le caratteristiche dei parchi ed i problemi di conoscenza del territorio possono essere molto diversi, ed il Corpo forestale dello Stato può non avere (per esempio in certe situazioni o rispetto a certi parchi) le strutture necessarie, il personale, o una conoscenza del territorio adeguata. Non dico che non ce l'abbia, perchè francamente non sono in grado di dirlo, però può non averla.

MISSERVILLE. E chi ce l'ha?

BOATO. Ovviamente bisognerà fare in modo che all'interno del parco ci sia un regolamento che preveda le modalità di reclutamento del personale locale, che deve avere questa capacità di vigilanza, ovviamente non l'esercito della salvezza (su questo sono d'accordo con il collega Golfari). Anche questo è un buon rapporto tra la popolazione locale, o persone estratte dalla popolazione locale, ed il territorio del parco. Francamente trovo strano che da una parte si rivendichi la presenza degli enti locali e dall'altra parte invece si immagini di precludere a persone appartenenti alla popolazione locale che abbiano particolare qualificazione, competenza e conoscenza e che avranno un particolare *status* la possibilità di compiere tale opera di vigilanza.

Non penso che sia una questione drammatica approvare l'una o l'altra soluzione, però mi pare che la proposta del Gruppo comunista, che immagina questa elasticità e questa possibilità di utilizzare diverse soluzioni, sia opportuna, e per tale motivi la voterò.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, a questo riguardo rivolgo un appello con profonda convinzione. Tra gli organi dello Stato che funzionano veramente bene, che fanno onore al nostro paese, che sono ammirati da tutti gli Stati d'Europa c'è il Corpo forestale dello Stato. Ed il Corpo forestale dello Stato è utilizzato largamente da tutte le regioni, dimostra di avere grandi capacità ed anche in compiti recenti ha ricevuto incarico pieno dal Governo.

Noi in questo modo (non voglio usare dei paroloni) potrei dire che facciamo un affronto; lasciamo aperte altre ipotesi, senza prevedere nessuna soluzione alternativa, senza dare nessuna garanzia. Ma, signor Presidente, quando abbiamo un organo che ha funzionato così bene come il Corpo forestale dello Stato, perchè dobbiamo negargli questo incarico? Ritengo che noi abbiamo (mi permetto di usare una parola molto ferma) veramente il dovere di dare questo riconoscimento al Corpo forestale dello Stato. In tal senso invito formalmente a non commettere questo errore che potrebbe essere causa di grossi inconvenienti e che porterebbe un elemento di confusione in questo campo.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista e voglio dire al senatore Ferrari-Aggradi che per la verità questo nostro emendamento non avrà le conseguenze che lo preoccupano, in quanto non esclude affatto la possibilità di utilizzare il Corpo forestale dello Stato per i compiti di vigilanza nei parchi; l'emendamento stabilisce solo che non è obbligatorio, che cioè l'ente gestore del parco può avvalersi di tale corpo come può trovare altre soluzioni per i compiti di vigilanza. Dunque, per opportunità di autonomia nelle decisioni riguardante l'ente, è stato presentato l'emendamento.

Voglio però aggiungere un'altra ragione anche per darne notizia al senatore Ferrari-Aggradi. Sono stati presentati in Senato diversi disegni di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato. La 9ª Commissione permanente del Senato ha già iniziato la discussione di questi disegni di legge di riforma e a noi non sembra opportuno stabilire tassativamente che il Corpo forestale dello Stato debba comunque essere utilizzato per i compiti di vigilanza. La formula della possibilità ci sembra più giusta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FERRARI-AGGRADI. È come se dicessimo che la Guardia di finanza può: la Guardia di finanza «deve», non «può».

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario all'emendamento 18.6 per le ragioni espresse con molta chiarezza dal senatore Ferrari-Aggradi, ragioni che noi condividiamo pienamente. Il Corpo forestale dello Stato, fin dalla sua istituzione, e i cui meriti storici mi pare non possano essere disconosciuti, ha avuto tra i compiti precipui quello della tutela del territorio e dell'ambiente, compito che ha adempiuto con perfetta dedizione e in maniera tale da soddisfare pienamente le attese della popolazione e dello Stato.

Io cerco sempre di guardare dietro le parole e non riesco a capire, neppure sulla scorta dell'illustrazione fatta dal senatore Boato, quale sia il senso logico dell'introduzione di questo emendamento. Si dice che il Corpo forestale dello Stato può essere impiegato, in conformità alle leggi vigenti, per la vigilanza del parco. Secondo il senatore Boato vi sarebbe la possibilità di istituire dei corpi *ad hoc* particolarmente specializzati e particolarmente preparati, il cui impiego dovrebbe essere a disposizione del comitato di gestione degli istituendi parchi nazionali. Secondo le spiegazioni date dal senatore comunista Cascia, l'emendamento va proprio nella direzione di conferire la possibilità alle direzioni, agli enti di gestione dei parchi nazionali di creare una specie di piccolo esercito privato con il quale vigilare sul territorio e al quale affidare i compiti oggi di pertinenza del Corpo forestale dello Stato. Io sono sempre sospettoso verso la creazione di «carrozzoni» di questo genere, anche perchè l'esperienza ci ha insegnato che la creazione di questi corpi è un'occasione per esercitare il clientelismo a livello di assunzioni.

È in questa direzione che si vuole andare ed è proprio contro questa direzione che ci opponiamo fermamente, facendo nostre le considerazioni di apprezzamento che da più parti sono venute per il Corpo forestale dello Stato, rilevando che dietro questa formulazione c'è sempre qualcosa di particolarmente sospetto ed esponendo la ferma opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano all'accoglimento di questo emendamento, perchè niente è più pericoloso che aprire una falla, andare in una certa direzione e aggiungere un'altra trama alla ragnatela clientelare che purtroppo avvolge da troppo tempo il nostro paese.

Per questi motivi il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro l'emendamento 18.6.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento 18.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Ma il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole!

PRESIDENTE. Ma scusi, senatore Boato, perché lei vuole violare la libertà? Il relatore è favorevole ma ogni senatore vota come vuole.

CASCIA. Chiediamo la controprova

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(*Piano territoriale del parco*)

1. Il piano territoriale del parco, in prosieguo denominato piano, indica gli obiettivi generali e di settore, le priorità degli interventi, le prescrizioni, le incentivazioni e i vincoli posti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, nonchè il perimetro definitivo del parco. Il piano potrà essere attuato e integrato attraverso piani di settore funzionali.

2. Il piano è adottato dal consiglio direttivo del parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro due anni dalla emanazione del provvedimento istitutivo, sentita la Regione interessata.

3. Dalla data della delibera di adozione del piano si applicano le misure di salvaguardia in ordine alla destinazione d'uso del territorio anche nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

4. Il presidente del parco, entro dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 3, dispone il deposito del piano presso la segreteria dell'ente parco e presso la segreteria dei comuni interessati, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Dell'intervenuto deposito viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità. Chiunque abbia interesse può presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del deposito, osservazioni al piano avanti al consiglio direttivo che formula le proprie controdeduzioni con delibera motivata entro i successivi novanta giorni.

5. Il presidente del parco, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la formulazione delle controdeduzioni, trasmette la delibera di adozione del piano e quella sulle osservazioni al Ministro dell'ambiente che, d'intesa con la Regione, approva il piano con proprio decreto. Il decreto non può contenere modifiche d'ufficio mentre può portare modificazioni conseguenti alla decisione sulle osservazioni presentate. Dell'avvenuta approvazione del

piano viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità.

6. Le variazioni al piano sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua adozione ed approvazione.

7. Il piano tiene luogo, per i territori cui si riferisce, del piano paesistico regionale, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Le determinazioni del piano prevalgono su quelle del piano paesistico regionale, ove adottato.

8. Le determinazioni del piano che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione cartografica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. I comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle determinazioni del piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione e del relativo atto di approvazione.

9. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti.

10. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzino le intese di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, con le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oppure, ove trattasi di Regione ad autonomia speciale o di provincia ad ordinamento autonomo, dalle corrispondenti disposizioni previste dalle norme di attuazione dei rispettivi Statuti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il piano del Parco indica, nell'ambito delle finalità generali e specifiche del parco:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, differenziate da forme differenziate di uso, godimento e vincoli, nonchè il perimetro definitivo del Parco;

b) le attrezzature dei servizi necessari alla gestione e alla fruizione sociale del parco;

c) i sistemi di accesso veicolare e pedonale al parco».

19.3 SPADACCIA, BOATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «che hanno valore di piano particolareggiato la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

19.8 IL RELATORE

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, con i seguenti:

«2. Il piano è adottato, sentiti i comuni e le provincie interessati, dal consiglio direttivo del parco a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro due anni dalla emanazione del provvedimento istitutivo del parco.

3. Il piano è adottato nel rispetto delle prescrizioni generali degli eventuali piani di coordinamento territoriale esistenti, nonchè delle prescrizioni del piano paesistico previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ove esistenti, di cui il piano del parco costituisce attuazione e specificazione.

4. Dalla data della delibera di adozione del piano e per non più di cinque anni è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo.

5. Il piano, entro dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 2, è depositato presso la segreteria dell'ente parco e presso le segreterie dei comuni interessati, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Dell'intervenuto deposito viene data notizia nel *Bollettino ufficiale* della regione e mediante altre idonee forme di pubblicità. Chiunque vi abbia interesse può presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del deposito, osservazioni al piano indirizzate al Consiglio direttivo, che formula le proprie controdeduzioni con delibera motivata entro i successivi novanta giorni.

6. Trascorso l'ultimo termine di cui al comma 5, il piano è trasmesso alla regione unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni. Il piano è approvato dal consiglio regionale, che può apportarvi modifiche d'ufficio, al fine di tener conto delle osservazioni presentate o di adeguare il piano medesimo alle norme vincolanti delle leggi, dei piani di coordinamento territoriali o dei piani paesistici in vigore o adottati.

7. Dell'avvenuta approvazione del piano, decorso l'ultimo termine di cui al precedente viene data notizia nel *Bollettino ufficiale* della regione e mediante altre idonee forme di pubblicità.

7-*bis*. Le variazioni al piano sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua adozione ed approvazione».

19.1 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Al comma 4 sostituire le parole: «dispone il deposito del piano presso la segreteria dell'ente parco e presso la segreteria dei comuni interessati» *con le altre:* «dispone l'affissione del piano all'albo pretorio dei comuni interessati ed il deposito presso la segreteria dell'ente parco».

19.6 IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «al Ministro dell'ambiente che, d'intesa con la Regione, approva il piano con proprio decreto.» *con le altre*: «al Presidente della Giunta Regionale competente che approva il piano, sentiti gli enti locali nonchè altri soggetti interessati, con proprio decreto.»

19.9 ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA, CHIAROMONTE, GIUSTINELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. Con le procedure il Consiglio direttivo del Parco adotta il regolamento del parco che disciplina l'esercizio delle attività pubbliche o private consentite e compatibili all'interno del parco nazionale. Il regolamento contempla le disposizioni necessarie per la migliore tutela della flora, della fauna e dell'ambiente naturale in genere, della quiete e del rispetto del luogo, e pertanto saranno vietate quelle attività e quelle opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*».

19.4 SPADACCIA, BOATO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla data di pubblicazione» *fino alla fine del comma con le altre:* «dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione della notizia dell'avvenuta approvazione del piano».

19.7 IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti nell'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, adotta in via sostitutiva le determinazioni necessarie. Ove si tratti di Regione ad autonomia speciale o di Provincia autonoma si provvede nel rispetto delle disposizioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione».

19.2 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis*. Chiunque violi le norme del presente titolo IV e quelle di cui ai regolamenti e alle disposizioni legittimamente emanate dagli enti preposti all'amministrazione delle aree terrestri e marine protette è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 50.000.000 e con l'arresto fino a dodici mesi, salvo l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice penale e delle altre norme vigenti. Le pene previste sono raddoppiate nel caso di recidiva. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte delle autorità dei parchi e delle riserve previste dalle rispettive normative anche regolamentari. Chiunque violi e danneggi l'area protetta, oltre ad essere soggetto alla disciplina degli articoli 733 e 734 del titolo II del codice penale, incorre nel sequestro dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati nella consumazione dell'illecito. Il responsabile incorre, inoltre, nella sanzione civile della restituzione di tutto ciò che sia stato asportato dall'area protetta, compresi gli animali, nella riduzione in pristino e nel risarcimento dei danni».

19.5 SPADACCIA, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOATO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 19.8 che tende a dare valore di dichiarazione di pubblica utilità al piano particolareggiato e non al piano territoriale, come previsto nel provvedimento. Pertanto, quest'emendamento propone una modifica di carattere tecnico-giuridico. L'emendamento 19.6 e l'emendamento 19.7 si illustrano da sè in quanto hanno carattere meramente burocratico e formale.

DUJANY. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 19.1 e 19.2.

Il primo di tali emendamenti tende a sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A tale proposito, a me pare grave il contenuto del comma 2, che affida l'adozione del piano del territorio al consiglio direttivo escludendo completamente la presenza dei comuni, delle regioni e delle province. Casi di questo genere si stanno già di fatto verificando in alcuni parchi e generano gravi contrasti con le amministrazioni comunali. Il mio emendamento tende ad attribuire un ruolo ai comuni.

Al punto 6 dello stesso emendamento propongo che il piano sia approvato in via definitiva dal consiglio regionale competente in cui ha sede il parco. Mi sembra molto meglio affidare questa competenza all'organo istituzionale che è competente sulla pianificazione del territorio e i problemi urbanistici che non al Ministro dell'ambiente, pur dopo aver sentito le regioni.

Con l'emendamento 19.2 si tende invece solo ad evidenziare quali sono le autorità competenti in caso di inerzia delle regioni.

ANDREINI. Signor Presidente, nell'accingermi ad illustrare l'emendamento 19.9 vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'articolo in esame, rispetto al quale non vorrei succedesse quello che è già accaduto ieri e cioè che, vista l'ora avanzata, qualcuno si possa poi lamentare circa le decisioni prese. L'articolo 19 è quello, decisivo, che riguarda il piano dei parchi. A proposito di questo articolo, la 1ª Commissione si è così espressa: «Appare opportuna un'attenta valutazione dell'articolo 19 al fine di evitare che vengano lese competenze regionali e comunali in materia di programmazione degli interventi sul territorio». Conformemente a questo parere della 1ª Commissione, noi proponiamo che gli strumenti urbanistici del parco, che così non si vogliono chiamare ma tali sono perchè vanno a vincolare il territorio, siano approvati dalle regioni, coerentemente con l'articolo 83, coerentemente con tutte le strutture urbanistiche e con lo spirito che ha animato il nostro dibattito a questo riguardo e anche come garanzia di rapidità; se infatti si introducono anche i piani particolareggiati o i piani di recupero come strumenti urbanistici che necessitano del *placet* da Roma, non si fa altro che ritornare, onorevoli colleghi, alla vecchia struttura dei Lavori pubblici che gestiva tutti i piani regolatori. Non credo che ciò sia nelle intenzioni dei colleghi, soprattutto nei confronti di una legge che dovrebbe essere prevalentemente legge di spesa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 19.3, il parere del relatore è contrario in quanto è da preferire la formulazione che definisce l'oggetto del piano come da testo della Commissione. Egualmente contrario è il parere sull'emendamento 19.1 in quanto in tal modo verrebbe ad essere cambiato il sistema delle gerarchie, delle approvazioni e delle adozioni del piano territoriale.

A proposito dell'emendamento 19.9, testè illustrato, il parere è altresì contrario perchè si ritiene che, se il piano è un atto misto Stato-regione, occorre, oltre alla deliberazione della regione, anche quella dello Stato, attraverso la forma del decreto del Ministro dell'ambiente. Il parere del relatore è invece favorevole sull'emendamento 19.4, a condizione, però, che venga modificata la prima proposizione, laddove è detto: «Con le stesse procedure riguardanti il piano». Riconosco che il testo varato dalla Commissione è lacunoso perchè non dice nulla a proposito del regolamento del parco. Ringrazio quindi per la copertura di una lacuna.

Tuttavia, affidare questo regolamento alle stesse procedure riguardanti il piano può apparire estremamente rigoroso, rigido e farraginoso.

BOATO. Si può eliminare la prima fase.

CUTRERA, *relatore*. Io direi: «Con le procedure stabilite dallo statuto», cioè è compito dello statuto dell'ente definire il metodo dell'approvazione del regolamento. Esprimo parere favorevole solo a tale condizione.

BOATO. Accolgo la modifica proposta dal relatore.

CUTRERA, *relatore*. Sull'emendamento 19.2, il parere del relatore è negativo perchè individua il potere sostitutivo in termini modificativi di quanto previsto dalla Commissione. Si preferisce il testo della Commissione, che richiama la norma espressa della legge n. 616.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.5, del quale non si sottovaluta l'importanza, esprimo parere negativo perchè ritengo che questa disposizione, riguardante l'applicazione delle sanzioni, vada inserita nella legge-quadro e che nella attuale sede, in cui noi procediamo in attesa della legge-quadro come abbiamo dichiarato all'articolo 1, non sia il caso di introdurre sanzioni di carattere penale così delicate e importanti come quelle proposte.

E tuttavia non mi dispiace che rimanga confermato l'impegno del relatore perchè a questa materia in sede di legge-quadro venga attribuita particolare importanza.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.3; parere favorevole sull'emendamento 19.8; parere contrario sull'emendamento 19.1; parere favorevole sull'emendamento 19.6; parere contrario sull'emendamento 19.9; parere favorevole sull'emendamento 19.4, con la modificazione accolta dal proponente Boato; parere favorevole sull'emendamento 19.7; parere contrario sull'emendamento 19.2; parere contrario sull'emendamento 19.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.3.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Prendo la parola per dichiarazione di voto, pur essendo uno dei proponenti dell'emendamento, dal momento che non l'ho illustrato perchè abbiamo perso molto tempo sull'altro articolo.

Il relatore si è dichiarato contrario sull'emendamento che noi abbiamo proposto, che tenderebbe a dare un contenuto più preciso alle indicazioni che il piano dei parchi deve contenere. Noi facciamo riferimento all'organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione in aree o parti differenziate da forme differenziate di uso, godimento e vincoli, nonchè al perimetro definitivo del parco, alle attrezzature dei servizi necessari alla gestione e alla fruizione sociale del parco, ai sistemi di accesso veicolare e pedonale del parco.

A noi parrebbe che una specificazione un pò più dettagliata, come quella da noi proposta, sarebbe assai più coerente con le intenzioni di questo articolo 19 di quanto non sia il primo comma dell'attuale articolo 19 proposto dalla Commissione, che è troppo generico.

Per questo motivo, a me sarebbe sembrata opportuna l'approvazione del nostro emendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi senatori sull'importanza dell'articolo 19, perché a mio avviso è uno dei punti cruciali che affliggono l'istituzione di un parco nazionale e ne frenano assai spesso l'operatività sul territorio.

Questi piani di cui si parla nell'articolo 19, che vengono chiamati piani territoriali, sono sostanzialmente dei piani di assetto, cioè quegli strumenti che potremmo impropriamente definire urbanistici, ma che più propriamente possiamo definire come piani territoriali perché operano in una realtà ambientale del tutto particolare, di cui si è sentita nel passato la mancanza e che spesso, per le inadempienze delle amministrazioni delegate ad adottarle, hanno costituito un freno indicibile per la realizzazione dei parchi.

Dico questo perché sono assai combattutto tra la proposta del senatore Dujany che vorrebbe affidare alla competenza regionale l'approvazione di questi piani territoriali, e la proposta contenuta nell'elaborato della Commissione, che vorrebbe riservarli al Ministero dell'ambiente. Non so fra i due destinatari di questa norma chi si sia reso in passato più responsabile di ritardi, di omissioni e appesantimenti burocratici.

Per l'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti, la regione Lazio non è stata certamente sollecita nell'approvare i piani regolatori adottati dai comuni e i piani adottati anche dai parchi regionali. Ma c'è il precedente del

Ministero dei lavori pubblici che obiettivamente ci lascia pensare sulla possibilità del mantenimento di questa destinazione, così come proposto dal testo elaborato dalla Commissione.

Vi faccio rilevare, onorevoli senatori, che questo articolo è particolarmente importante perché, mentre da parte degli enti si adottano con una certa rapidità i piani territoriali, l'approvazione di questi piani spesso ritarda di alcuni anni, con una conseguenza sugli enti territoriali che stanno all'interno del parco che tutti quanti potrete capire. Infatti, leggendo il testo, vi renderete conto che basta l'adozione del piano territoriale per imporre immediatamente le norme di salvaguardia, il che significa che i comuni che si trovano all'interno del parco, una volta che sia stato adottato semplicemente il piano territoriale, vengono ad essere vincolati anche nella loro attività programmatoria di tipo edilizio, per un numero di anni di cui non si conosce l'entità, a norme di salvaguardia alle quali debbono adeguare i loro piani regolatori, con la conseguenza che, se si verifica che il piano territoriale adottato dal parco non viene approvato, viene rimandato, come spesso accade, o viene modificato, gli strumenti urbanistici dei comuni che stanno all'interno del parco si trovano in una situazione di stasi o, peggio, in una situazione in cui debbono un po' seguire l'andamento a zig-zag di questi strumenti territoriali.

Quello che manca all'interno di questa normativa, lo segnalo all'attenzione del relatore che, per molti versi, è stato mediatore intelligente in tutta questa materia, non è tanto il regolamento relativo all'adozione, bensì un termine entro il quale si deve dare una risposta al piano che sia stato approvato dal parco, che riguarda il territorio di cui fa parte e che al parco stesso sia soggetto. Questo è il termine vero della questione, cioè gli enti territoriali si trovano con le mani legate; sono costretti a sospendere i loro strumenti urbanistici nell'attesa di un'approvazione per la quale non c'è termine, per la quale, cioè, si verificano – come sempre accade – ritardi tali da paralizzare completamente l'attività urbanistica edilizia e di sviluppo territoriale all'interno del comprensorio del parco senza che sia attribuibile una precisa responsabilità ad alcuno.

Per questi motivi avrei visto con piacere un emendamento che avesse posto un termine ultimativo, o che almeno avesse posto un termine trascorso il quale lo strumento adottato dal parco si intendesse automaticamente approvato. Infatti, sostanzialmente, questo è il vero difetto di questi piani di assetto territoriale, questo è il vero difetto paralizzante di tutta quanta una procedura che assai spesso si trasforma in una procedura perversa, in un braccio di ferro tra regione e parco, o fra Ministero dell'ambiente e parco, determinando situazioni paradossali.

Si è verificato in passato che, in certi comuni inseriti all'interno dei parchi, non si è potuto fare nemmeno un'opera pubblica ordinata dall'autorità giudiziaria, come, per esempio, l'allaccio delle fognature al depuratore, perché per fare le fognature ci vuole l'assenso del Ministero dell'ambiente. Perciò un povero sindaco poteva trovarsi di fronte al bivio logico o di adempiere agli ordini del pretore e quindi di trasgredire la normativa in materia di tutela ambientale, e quindi di autorizzazione, o finire sotto processo per non avere adempiuto agli ordini del pretore per violazione della normativa sanitaria. Da questo *impasse* bisognava uscire ed è in questo senso che io invito l'onorevole relatore – che finora ha fatto opera di mediazione altamente meritoria – ad introdurre, se necessario attraverso la

variazione di uno di questi emendamenti, una norma per la quale, scaduto un determinato termine, il piano adottato si deve intendere approvato. Non opero una scelta fra regione e Ministero dell'ambiente perché l'esperienza ci ha insegnato che non si può obiettivamente dire quale dei due sia peggiore.

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Desidero precisare rispetto a quanto detto in quest'ultimo intervento che negli emendamenti che abbiamo presentato vengono indicate precise date di scadenza.

MISSERVILLE. Non vengono indicate le conseguenze.

DUJANY. Per quanto riguarda il mio emendamento successivo, 19.2, vorrei dire che la legge non prevede alcun rapporto tra l'ente e le regioni a statuto speciale e le loro relative competenze.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che siamo in sede di votazione dell'emendamento 19.3. È assolutamente necessario che il Regolamento venga rispettato: le dichiarazioni di voto – se richieste – devono essere riferite al tema dell'emendamento in votazione. Altrimenti si intrecciano dialoghi fra le varie forze politiche sull'universo, approfittando del Regolamento. Non è proprio l'ora nè il giorno più adatti per discussioni ecumeniche.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dai senatori Spadaccia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.8.

MONTRESORI. Domando di paralre per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 19.8. Vorrei sottolineare però come l'approvazione di questo emendamento ponga in evidenza l'inutilità della parola: «funzionali» che sta al termine dell'attuale testo del comma 1 dell'articolo 19. Infatti, c'è un riferimento costante alla disciplina urbanistica ed in quel settore non esistono piani funzionali. Penso pertanto che tale aggettivo vada soppresso aggiungendo di seguito il contenuto dell'emendamento 19.8.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie il suggerimento del senatore Montresori?

CUTRERA, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Del resto, mi sembra che «funzionale» sia un aggettivo che se si toglie non si sbaglia mai.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal relatore, il cui testo, con la modifica suggerita dal senatore Montresori e accolta dal relatore, è il seguente:

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionali», *con le seguenti:* «che hanno valore di piano particolareggiato la cui approvazione equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti»;

conseguentemente sopprimere il comma 9.

19.8 IL RELATORE

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.4.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Si parte sempre dall'idea che i parchi siano tutti come quello del Gran Paradiso. Esistono invece parchi altamente antropizzati, dove la pesca è una risorsa economica fondamentale, dove è previsto che per andare in mare dal Po, se non si vola, il delta deve essere attraversato da imbarcazioni. Ritengo che tali piani debbano essere predisposti dagli enti specifici, parco per parco, e non che dobbiamo approvare una normativa che può applicarsi ai parchi naturali forestali e molto meno ad altri fortemente antropizzati.

BOATO. Non c'è nulla che vieti quanto lei chiede.

ANDREINI. Qui si indica una direzione vincolante; pertanto il nostro voto è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dai senatori Spadaccia e Boato, con la modifica in precedenza proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

Non è approvato.

BOATO. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 19.5.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sono assolutamente convinto della giustezza di questo emendamento. Voglio accogliere però l'osservazione fatta dal relatore che condivide il merito, ma ipotizza che la sede più adeguata sia la legge-quadro sui parchi. Solo per questo motivo ritiro l'emendamento 19.5.

CUTRERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento alla discussione avvenuta mi permetto di proporre un emendamento che accoglie un suggerimento proposto dal senatore Misserville al fine di coprire una lacuna. Propongo pertanto di aggiungere al comma 3 dell'articolo 19 le parole: «nei limiti temporali fissati dalle leggi urbanistiche in vigore», perchè, in carenza di tale specificazione, i vincoli sarebbero senza termine e quindi all'infinito.

PRESIDENTE. Risulta pertanto testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti temporali fissati dalle leggi urbanistiche in vigore».

19.10 IL RELATORE

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Domando scusa, ma credo che questa votazione sia preclusa in quanto siamo al comma 10.

Non sono comunque contrario al merito, ma mi pare che sia ovvio che si debba rispettare la legge in vigore. Se si tratta di una legge in vigore, è ovvio che essa deve essere applicata e non occorre richiamarla. Comunque siamo giunti ormai alla votazione finale dell'articolo e abbiamo superato abbondantemente il comma 3.

PRESIDENTE. Prima di votare l'articolo è possibile apportare qualunque modifica.

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Personalmente sono contrario all'emendamento testè presentato dal relatore perchè non si capisce a quali norme legislative ci riferiamo. Se ci riferiamo alla legge urbanistica nazionale, non ci sono dei limiti per l'approvazione del piano regolatore; se invece ci riferiamo a leggi regionali, non riusciamo a capire quali possano essere i vincoli citati nell'emendamento. Si tratta di una previsione piuttosto incerta che riproduce la condizione cieca del legislatore, costretto ad approvare all'ultimo momento un emendamento senza alcun riferimento legislativo.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, apprezzo la buona volontà del relatore di risolvere un problema di cui tutti quanti sentiamo l'importanza, anche perchè l'adozione del piano comporta delle norme di salvaguardia che hanno una durata indeterminata nel tempo. Credo però che il riferimento alle leggi urbanistiche vigenti non possa risolvere il problema perchè nella materia non c'è alcun termine: quel riferimento non fa altro che trasferire ad una situazione di indeterminatezza l'attuale situazione di indeterminatezza.

Potrebbe essere introdotto nell'emendamento presentato dal relatore un limite temporale (ad esempio un biennio), intendendosi che, se entro un biennio non si adempie a quanto necessario per l'approvazione, si deve intendere che l'adozione di quel piano è approvata e quindi esso diviene operante a tutti gli effetti.

Credo che soltanto questa sia la possibilità per uscire da una situazione che altrimenti, con il richiamo alla normativa urbanistica vigente, certamente non si risolve, perchè anche in quel campo non vi è un termine entro il quale si debbono compiere gli adempimenti.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende mantenere il suo emendamento, che è stato invitato a ritirare e che mi pare complichi le cose, anzichè chiarirle.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, noi riteniamo che questo articolo violi le leggi esistenti, violi il decreto presidenziale n. 616, sia impraticabile (perchè non esiste nessun ufficio centrale con poteri urbanistici, che dovrebbe essere istituito con un altro provvedimento), sottragga ai comuni, alle province e alle regioni competenze specifiche con un'operazione ibrida e non necessaria, aprendo poi grande contenzioso e facendo certamente il bene degli avvocati. Per di più questa Assemblea dimentica che la Commissione affari costituzionali aveva espresso un giudizio negativo su tale articolo.

Per questi motivi voteremo contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(*Parchi interregionali*)

1. Ai parchi interregionali di cui all'articolo 15, comma 2, si applicano le seguenti specifiche disposizioni:

a) il consiglio direttivo è composto per due terzi dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, eletti con voto limitato, e per un terzo da rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

b) per quanto riguarda i piani territoriali, la loro approvazione è demandata alle Regioni competenti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

20.2 SPADACCIA, BOATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I parchi interregionali di cui all'articolo 15, comma 2, sono istituiti e disciplinati dalle regioni interessate, d'intesa fra loro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'approvazione dei relativi piani territoriali è demandata alle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Nell'organo direttivo dei parchi interregionali deve essere prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente».

20.1 DUJANY, RUBNER, RIZ, BOSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme previste al comma 1 si applicano anche al parco del Gennargentu e a quello marino di Orosei, fatte salve le disposizioni della legge costituzionale 29 febbraio 1948, n. 3, e delle successive norme di attuazione».

20.3 ANDREINI, PINNA, BERLINGUER, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, siccome l'emendamento 20.2 era strettamente connesso all'emendamento che avevamo presentato al precedente articolo in riferimento ai parchi interregionali e siccome il nostro emendamento precedente è stato respinto, a questo punto sarebbe privo di fondamento e di logica mantenere la soppressione dell'articolo 20. Pertanto ritiro l'emendamento.

DUJANY. Signor Presidente, intervengo brevemente per precisare lo spirito dell'emendamento 20.1, che tende a far emergere quali sono i soggetti che devono istituire questi parchi in relazione al decreto presidenziale n. 616, quali sono le loro competenze per l'approvazione dei piani territoriali e quali sono gli organi per la loro gestione in cui si salvaguarda la rappresentanza del Ministero dell'ambiente.

ANDREINI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 20.3.

Nella proposta del CIPE è previsto il parco del Gennargentu; nella legge finanziaria è previsto il parco marino di Orosei. Io non credo che a questi due parchi nazionali possano applicarsi norme più restrittive di quelle applicate al parco del delta del Po e al parco delle colline casentinesi.

Proponiamo pertanto che i parchi del Gennargentu e di Orosei siano inseriti all'interno di questo articolo, anche perché – ma non spetta a me dirlo – le competenze di una regione a statuto speciale sono di gran lunga superiori a quelle competenze cui abbiamo fatto riferimento nel dibattito di stamani.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 20.1 perché modifica sostanzialmente l'impostazione della legge. Volevo precisare al collega Dujany che l'articolo 20 va inteso nel senso che le disposizioni indicate hanno carattere specificativo rispetto alle precedenti, come è detto nel primo comma, cosicché non è carente la disciplina di formazione dei piani territoriali, ma è quella stabilità agli articoli precedenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.3, esprimo parere contrario per le ragione già esposte circa la inopportunità di estendere l'applicazione della legge al di là delle indicazioni che la Commissione aveva formulato.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 21, il cui testo è il seguente:

Art. 21.

(*Finanziamento statale*)

1. Il Ministro dell'ambiente concede finanziamenti agli enti di gestione dei parchi nazionali, interregionali e regionali, sulla base di programmi e progetti per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei parchi, in relazione alla data della loro presentazione, ai tempi di attuazione, ai risultati ambientali conseguibili ed al consenso delle amministrazioni locali. Al fine di realizzare detti programmi e progetti il Ministro dell'ambiente può promuovere appositi accordi di programma. Gli enti di gestione dei parchi devono presentare rendiconto delle spese effettuate evidenziando il raggiungimento degli obiettivi dei programmi e progetti finanziati.

2. La ripartizione della somma di lire 50 miliardi, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *c*), della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinata alla creazione di nuovi parchi nazionali e interregionali, è effettuata secondo quanto indicato nella delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale.

3. La somma di lire 70 miliardi, di cui alla tabella «C», accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali», della citata legge n. 67 del 1988, di pertinenza del Ministero dell'ambiente, è trasferita alla tabella «B» della citata legge n. 67 del 1988, con la istituzione di apposito accantonamento di pertinenza del Ministero dell'ambiente, destinato a «Contributi ordinari per la gestione dei parchi». È autorizzata la spesa della predetta somma di lire 70 miliardi per far fronte per il biennio 1989-1990 alle

spese ordinarie di gestione dei parchi nazionali ed interregionali. Essa è così ripartita:

a) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

c) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dei nuovi parchi indicati all'articolo 15, comma 2;

d) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore degli ulteriori nuovi parchi nazionali ed interregionali indicati dalla delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

e) lire 5 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990, a favore di altri parchi nazionali, interregionali, regionali e riserve naturali.

4. È autorizzata, per il biennio 1989-1990, la spesa di lire 50 miliardi, da destinare al finanziamento di investimenti a favore dei parchi nazionali, interregionali, regionali e di riserve naturali, sulla base di convenzioni urbanistico-ambientali stipulate dal Ministero dell'ambiente con le Regioni per le proposte di nuovi parchi e con i soggetti gestori per i parchi esistenti, sulla base di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi istitutivi dei singoli parchi, della data di loro presentazione, dei tempi della loro effettuazione, dei risultati ambientali conseguibili, del consenso delle amministrazioni locali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1989 e lire 35 miliardi per il 1990, da destinare a trasferimenti a favore dei parchi nazionali ed interregionali, a titolo di costituzione di fondi di dotazione degli enti parco medesimi. Essa è così ripartita:».

21.3 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1989 e lire 35 miliardi per il 1990 per la costituzione di un fondo di dotazione, da utilizzare secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, a favore di enti che gestiscono i parchi nazionali e interregionali, così ripartito:».

21.4 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «comma 2», *con le altre*: «comma 1».

21.1 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, BERLINGUER, CHIAROMONTE, VISCONTI, NESPOLO, GIUSTINELLI

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «ambientale», *aggiungere le seguenti*: «di cui 5 miliardi per il parco del Delta del Po».

21.2 ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO, CHIAROMONTE, VISCONTI, GIUSTINELLI

Al comma 4, dopo le parole: «spesa di lire 50 miliardi» *inserire le seguenti:* «nella misura di lire 25 miliardi per anno».

21.5 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA, *relatore*. L'emendamento 21.3 si illustra da solo.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, gli emendamenti 21.4 e 21.5 si illustrano da soli.

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento 21.1 riguarda una questione tecnica con forte rilevanza di soldi. Vi era stato un errore che favoriva il parco del delta del Po; l'avevo fatto presente in Commissione e poi il Comitato ristretto ha riproposto tale errore. Dunque, propongo di nuovo di inserire al comma 3, lettera *c*), il riferimento al comma 1 al posto del riferimento al comma 2, altrimenti i soldi verranno dati al parco del Po e non a quello del Pollino.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.2, il parco del delta del Po è in fase avanzata, ha il consenso delle due regioni, del Ministero e ha gravi problemi in ordine alle acque (la sacca di Goro e così via) e credo che dunque possa meritare una distinzione di questo tipo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.3 e 21.4 sono sostanzialmente identici. Chiedo al relatore e al Governo di optare per l'una o l'altra formulazione.

CUTRERA, *relatore*. Il relatore si rimette al Governo.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Narturalmente scelgo l'emendamento 21.4.

CUTRERA, *relatore*. Ritiro l'emendamento 21.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

TITOLO V

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME PO

Art. 22.

(Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po)

1. In attesa della approvazione della legge-quadro per la difesa del suolo e della legge speciale per il fiume Po, la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, in prosieguo denominata Conferenza, adotta il piano di risanamento allo scopo di assicurare che gli interventi siano programmati ed attuati considerando l'intero bacino idrografico come un ecosistema unitario, e adempie agli ulteriori compiti previsti nel citato decreto. Alle riunioni della Conferenza partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle altre Regioni del bacino non indicati nel decreto medesimo qualora siano interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «Regioni» *inserire le seguenti:* «e province».

22.1 MANCIA, SANTINI, ZANELLA, FOGU, MERAVIGLIA, MARNIGA, INNAMORATO, ACONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANCIA. L'emendamento si illustra da solo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo, trattandosi della conferenza interregionale di iniziativa governativa, nella quale gli enti partecipanti devono essere valutati in sede governativa.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Art. 23.

(*Piano di risanamento*)

1. Il piano di risanamento ha lo scopo di:

a) fermare il progressivo degrado e, successivamente, migliorare la qualità delle acque interne superficiali e sotterranee, esistenti nell'ambito del bacino del fiume Po, destinate all'alimentazione, all'irrigazione, a fini ricreativi e turistici;

b) fermare il progressivo degrado della qualità delle acque, soprattutto costiere, del mare Adriatico, specialmente nella sua parte settentrionale;

c) coordinare gli interventi di attuazione del piano di risanamento con quelli operati dal Magistrato del Po per l'assetto idrogeologico del fiume sulla base degli studi effettuati per l'asta principale del fiume Po e per i suoi sottobacini.

2. Il piano di risanamento comprende, in particolare, gli interventi per:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nel bacino del fiume Po attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) interventi per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la regolazione e la disciplina delle escavazioni che modificano il trasporto solido e la capacità di autodepurazione dei fiumi del bacino idrografico padano;

e) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali anche per finalità ricreative e del tempo libero.

3. Per la redazione del piano di risanamento, il comitato tecnico, istituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, procede:

a) alla elaborazione del quadro organico delle informazioni sulla situazione ecologico-ambientale del bacino del fiume Po, utilizzando le fonti e gli studi disponibili;

b) al censimento degli interventi in corso di attuazione, o comunque programmati o definiti dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali;

c) alla formulazione di proposte per il coordinamento, l'unificazione e l'integrazione del sistema di monitoraggio e di informazioni ambientali per il fiume Po.

4. Il piano di risanamento si articola in programmi pluriennali; questi, a loro volta, in progetti di rilevanza interregionale – ivi compresi i progetti pilota – ovvero di rilevanza regionale e locale.

5. La Conferenza, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 3, adotta:

a) lo schema direttivo degli interventi di piano di lungo periodo;

b) il programma triennale degli interventi;

c) il programma annuale degli interventi.

6. Il primo programma triennale è riferito al periodo 1988-1990 ed il primo programma annuale al 1988.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nella sua parte» *inserire la seguente:* «centro».

23.2 MANCIA, SANTINI, ZANELLA, FOGU, MERAVIGLIA, MARNIGA, INNAMORATO, ACONE

Al comma 2, n. 2, sostituire la parola: «interventi» *con l'altra:* «incentivi».

23.3 IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole*: «e dagli enti locali» *con le altre*: «, dagli enti locali e dai consorzi di bonifica».

23.1 DE CINQUE, MONTRESORI, DIANA, LEONARDI, MANIERI, FABRIS,CARTA, MORA, BOSCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANCIA. L'emendamento 23.2 si illustra da solo.

CUTRERA, *relatore*. L'emendamento 23.3 si illustra da solo.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.1 si intende già illustrato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.2 e sull'emendamento 23.1.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo sugli emendamenti è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(*Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto nomina, entro tre mesi dalla entrata in vigore

della presente legge, il Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, in prosieguo detto Segretario generale. Il Segretario generale è scelto tra i funzionari della carriera direttiva dello Stato o delle Regioni e resta in carica per un triennio.

2. Al Segretario generale sono affidati i seguenti compiti:

a) dare esecuzione alle decisioni del comitato tecnico e concorrere alle proposte di attività da esso dipendenti;

b) coordinare lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni utili per la redazione del piano di risanamento, con particolare riferimento ai criteri ed agli obiettivi, da sottoporre anche alle previste approvazioni ministeriali, volti ad indirizzare le produzioni in agricoltura e nell'industria in modo compatibile con le esigenze di protezione del sistema ecologico fluviale;

c) svolgere le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da inserire nel piano di risanamento;

d) riferire alla Conferenza sullo stato di attuazione del piano di risanamento per l'esercizio dei poteri di vigilanza;

e) curare la raccolta dei dati relativi agli interventi e alle risorse messe a disposizione dallo Stato con finalizzazione immediata, ponendo in evidenza anche le spese facenti capo a tutte le Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi del Titolo I, quale spesa ambientale finalizzata al risanamento del bacino del fiume Po. In particolare, dovranno essere rilevate le spese relative agli interventi deliberati nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, quali individuate nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po ai sensi dell'articolo 8;

f) assumere la rappresentanza esterna della Conferenza ad ogni effetto di legge, essendo autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, nell'ambito delle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive, di raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 22;

g) operare il coordinamento della gestione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Ufficio del Segretario generale organizza il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le lettere e), f) e g).

24.1 ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, NESPOLO, SCARDAONI, GIUSTINELLI, PETRARA, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ANDREINI. Signor Pesidente, l'emendamento 24.1 intende sopprimere alcune lettere dell'articolo 24, anche se sono tentato di non parlare perchè vedo che il relatore mi scoraggia ad iniziare un dibattito.

CUTRERA, *relatore*. No, senatore Andreini, sorridevo.

ANDREINI. In effetti, siamo un po' stanchi.

Con la prima legge sul Po si supera il coordinamento tra le regioni, si prospetta una soluzione di autorità di bacino, si individua la figura di un segretario al quale vengono assegnati – a nostro avviso – troppi compiti. È vero che, come ha detto ieri sera il relatore, c'è stato un equilibrio e lo dimosta anche la discussione generale in cui sono state avanzate critiche sia da destra sia da sinistra a questa nuova autorità di bacino. Tuttavia, ho letto attentamente la proposta Martelli e mi sembra che essa per alcuni aspetti, non sottolineando le competenze dei presidenti delle giunte regionali e dei Ministri, sbiadisca ancor di più l'autorità politica di bacino per affermare ancora di più l'autorità sovrana rappresentata dal segretario generale. Su alcune competenze abbiamo espresso il nostro favore mentre ritenevamo che quelle più specifiche dovessero esser rinviate ad un provvedimento specifico per il Po o alla legge sulla difesa del suolo. Tuttavia, la maggioranza ha insistito prevedendo questa nuova autorità nella Repubblica italiana, il segretario generale del Po, che ha una serie di competenze che coinvolgono tutti i Ministeri e le regioni e che non ha un rilevanza politica ma tecnica.

Per questi motivi, proponiamo di sopprimere le lettere indicate dall'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere parere contrario anche se riconosco l'importanza dell'argomento trattato *in extremis* da questa Assemblea. Mi devo permettere di richiamare l'attenzione del senatore Andreini sul fatto che in Commissione c'è stata una concordanza quasi totale sul punto *e*) dell'articolo 24, cioè sul fatto che il segretario generale raccoglie i dati relativi agli interventi ed opera all'interno del problema Po, con la stessa diligenza che questa legge pretende per qualsiasi autorità periferica o centrale, in sede di coordinamento delle spese nell'ambito dei progetti di programma che abbiamo disposto all'articolo 1 di questa legge. Pertanto, il punto *e*) dell'articolo 24 è un momento di coordinamento e di coerenza tra le attività di bacino e quanto previsto all'articolo 1 del provvedimento. Come ho già detto ieri, questa legge cambierà qualcosa nel costume e nell'andamento dell'organizzazione amministrativa e questo è un primo sintomo.

Un secondo elemento importante del provvedimento è contenuto nel punto *f*) dell'articolo 24 in ordine al quale devo richiamare una riflessione comune. Noi abbiamo recepito tutto dalla Conferenza interregionale: l'abbiamo considerata recuperata all'interno di questa legge in tutte le sue capacità di espressione di potere. Ci siamo preoccupati di come la Conferenza interregionale mista (Stato e regione) possa rappresentarsi all'esterno. Che cos'è questa Conferenza interregionale, formata da quattro Ministeri e dalle quattro regioni principalmente interessate? Abbiamo

ritenuto che il segretario fosse l'organismo indispensabile perchè la Conferenza avesse una rappresentatività all'esterno.

Per questi motivi, non dilungandomi oltre in quanto sollecitato dai simpatici colleghi, esprimo parere negativo su questo emendamento.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, pur condividendo il parere del relatore, desidero aggiungere soltanto una brevissima osservazione. L'articolo 24 contiene effettivamente una delle innovazioni più caratteristiche di questo provvedimento. Le lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 dell'articolo 24 caratterizzano in modo essenziale la figura del segretario generale, per cui esprimo parere negativo sull'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, desidero soltanto esprimere il voto di astensione della mia parte politica, per i motivi precedentemente indicati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(*Attuazione del programma annuale degli interventi*)

1. All'attuazione degli interventi previsti dal programma annuale provvedono il Ministero dell'ambiente e le altre Amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, sulla base dei progetti di cui all'articolo 23, comma 4, o dei progetti predisposti dai singoli enti.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni e di enti locali sono stipulati gli accordi di programma di cui all'articolo 4.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli enti locali» *con le altre*: «, gli enti locali e i consorzi di bonifica».

25.1 DE CINQUE, MONTRESORI, DIANA, LEONARDI, MANIERI, FABRIS, CARTA, MORA, BOSCO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CINQUE. L'emendamento, signor Presidente, è da intendersi come illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(*Bacini fluviali dell'Adige e del Reno*)

1. La Conferenza può provvedere, in attesa della costituzione degli appositi organismi di gestione, alla salvaguardia ed alla tutela dei bacini fluviali dell'Adige e del Reno con le modalità organizzative e le disponibilità finanziarie previste nel presente Titolo.

2. La Conferenza è inoltre tenuta a raccordare gli interventi del piano per il risanamento del fiume Po con gli interventi programmati dallo Stato e dalle Regioni per i bacini dei fiumi Adige e Reno, in relazione anche alla loro rilevanza agli effetti della protezione dell'alto e medio bacino del mare Adriatico.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: «dalle Regioni» *con le altre:* «, dalle Regioni e dalle province».

26.1 MANCIA, SANTINI, ZANELLA, FOGU, MERAVIGLIA, MARNIGA, INNAMORATO, ACONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANCIA. Signor Presidente, poichè a Piacenza si è tenuta una *convention*, alla quale ha partecipato anche il ministro Ruffolo, durante la

quale si è stabilito che le amministrazioni provinciali possono intervenire lungo questi bacini, e poichè nell'articolo si dice: «La Conferenza è inoltre tenuta a raccordare gli interventi del piano per il risanamento del fiume Po con gli interventi programmati dallo Stato e dalle regioni», non vorrei escludere le amministrazioni provinciali che fanno degli interventi che, quindi, debbono essere raccordati dalla Conferenza. La nostra proposta, quindi, visto che ci sono questi interventi dell'amministrazione provinciale, è che questi vengano raccordati da parte della Conferenza stessa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a promunciarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, per coerenza con quanto si è detto, non credo di poter accogliere questo emendamento, essendo tra l'altro già stato respinto un emendamento riguardante il coinvolgimento delle province, emendamento presentato in relazione ad un articolo precedente. Comunque, le regioni rappresentano le province e quindi il raccordo con gli interventi è in ogni caso assicurato.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, vorrei chiarire al signor Ministro che quando si dice: «La Conferenza è inoltre tenuta a raccordare gli interventi del piano per il risanamento del fiume Po», la soluzione è che alle amministrazioni provinciali non si facciano fare gli interventi e che di conseguenza dal Ministro dell'ambiente sia inviata una circolare che dica chiaramente alle amministrazioni provinciali, in accordo con i comuni, che non debbono fare nessun intervento sui fiumi o sul territorio. Ma in questo caso, noi proponiamo soltanto un raccordo in quanto, visto che c'è un intervento, riteniamo che si debba dare la possibilità addirittura alla Conferenza di coordinare e concordare questo intervento.

Con il nostro emendamento, in altri termini, non chiediamo competenze nuove, ma chiediamo che, nel caso in cui una amministrazione provinciale abbia fatto un intervento, come quello che l'amministrazione provinciale di Piacenza sta portando avanti con la *convention* che ho già ricordato, e visto che alla Camera è stata approvata una legge di riforma nella quale si prevede un ruolo di intervento in questo settore da parte delle province, vi sia un raccordo negli interventi. Non riesco a capire il motivo di questa volontà addirittura negativa nel raccordare gli interventi.

Insisto, quindi, presso il Governo perchè venga accolto questo emendamento, che è soltanto una proposta di raccordo e di migliore funzionalità rispetto ai temi complessivi dell'ambiente e della salvaguardia del territorio.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, desidero replicare brevemente all'intervento testè fatto dal senatore Mancia dicendo che non c'è una competenza istituzionale, ma ci sono degli interventi. Però, poichè il senatore Mancia ha ora chiarito quello che mi sembra importante e nuovo rispetto a ciò che io stesso non avevo capito, cioè che si tratta di raccordare interventi senza individuare competenze che qui non potrebbero essere istituzionalmente riconosciute, in questo senso mi rimetto alla Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(*Finanziamento statale*)

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Titolo è autorizzata la spesa di lire 1.650 miliardi per il triennio 1988-1990, ivi compreso lo stanziamento di lire 300 miliardi disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 17, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: «prodotti dell'agricoltura», *inserire le seguenti*: «e di attività zootecniche».

27.1 TORNATI, BERLINGUER, ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, GIUSTINELLI, BENASSI, CASADEI LUCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TORNATI. Signor Presidente, su questo emendamento si era registrato in Commissione l'accordo unanime. Esso si muove nello spirito dell'articolo e recupera una manchevolezza della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CUTRERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(*Inquadramento a domanda di personale*)

1. Nel limite dei posti di organico previsti per il Ministero dell'ambiente il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata e previo superamento di una prova di idoneità.

2. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del comma 1 sarà collocato nel ruolo dopo quello inquadrato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 29.

(*Province autonome*)

1. Ogni riferimento della presente legge alle Regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione nel 1988 dell'articolo 5 si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12, determinato in complessive lire 189 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 290 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale», nonchè parzialmente utilizzando l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione» per lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, determinato in lire 182 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 ed in lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 21, determinato in complessive lire 120 miliardi per gli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 27, determinato in complessive lire 1.650 miliardi, si provvede: quanto a lire 300 miliardi per il 1988, a valere sullo stanziamento disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto a lire 600 miliardi per il 1989 ed a lire 750 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12» *con le altre:* «degli articoli 7, 8, 9, 10, 12 e 13».

30.2 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 182 miliardi» *con le altre:* «lire 122 miliardi».

30.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

CUTRERA, *relatore*. Li dò per illustrati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Vorrei comunicare all'Aula che l'accantonamento che avevamo richiesto in ordine all'articolo 8 per esaminare le questioni di coordinamento con l'articolo 7, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 7.1, ha consentito di verificare che non sussistono conseguenze, per cui l'articolo 8 è riproposto all'Aula nella medesima formulazione con la quale è stato licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Riprenderemo comunque l'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti dopo una sospensione della seduta che tra breve disporrò.

Per le ferie estive

PRESIDENTE. Approfitto della cortesia dei colleghi, dovendo recarmi nelle prime ore del pomeriggio dal Presidente della Repubblica per portargli gli auguri del Senato, per rivolgere in questo momento il mio saluto augurale ai senatori.

Il Senato conclude oggi un periodo estremamente impegnativo del proprio lavoro, sospendendo l'attività per la pausa estiva.

Ritengo mio dovere esprimere un ringraziamento sincero a tutti i colleghi senatori per l'impegno non comune profuso in questi mesi nell'esame di provvedimenti di grandissimo rilievo sociale e politico e voglio qui ricordare tra questi le nuove norme sulla violenza sessuale, la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le norme sulla contabilità generale dello Stato ed ultimo il programma di salvaguardia ambientale che siamo riusciti quasi miracolosamente ad inserire nel calendario. Impegno che è stato in tutti accompagnato dalla consapevolezza dell'importanza del lavoro del Parla-

mento, in un momento in cui il Parlamento stesso è al centro di un non facile lavoro di riflessione sul necessario adeguamento delle norme che disciplinano la sua e l'attività degli altri organi costituzionali.

Analogo ringraziamento rivolgo al personale tutto del Senato, dal Segretario generale al più giovane dei commessi, per la dedizione assoluta mostrata al servizio della istituzione parlamentare.

La ripresa di settembre ci vedrà nuovamente impegnati nel proseguire un lavoro che nel suo quotidiano, paziente svilupparsi rappresenta la migliore prova della vitalità e della permanente validità del Senato della Repubblica.

A tutti voi e alle vostre famiglie, onorevoli colleghi, il mio più affettuoso augurio di buone vacanze. (*Vivi, generali applausi*).

Sospendo la seduta fino alle ore 15,15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,15).

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 8 precedentemente accantonato:

Art. 8.

(*Fondazione per l'informazione ambientale*)

1. Il Ministro dell'ambiente, al fine di concorrere alla più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, promuove la costituzione di una fondazione di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile, denominata «Fondazione per l'informazione ambientale», in prosieguo detta Fondazione. Scopi della Fondazione sono la promozione e la attuazione di azioni di informazione e divulgazione ambientale di interesse collettivo, anche di intesa con il Ministero dell'ambiente, previa stipula di apposita convenzione.

2. Lo statuto della Fondazione, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dovrà prevedere che:

a) il patrimonio sia costituito esclusivamente con il conferimento di capitali da parte di enti pubblici;

b) la maggioranza dei componenti degli organi della Fondazione sia designata dal Ministro dell'ambiente e siano previsti rappresentanti di enti pubblici cointeressati alla informazione e divulgazione ambientale, delle

Regioni e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) le azioni ed i servizi di informazione e divulgazione ambientale, da svolgere anche in collaborazione con Regioni ed enti locali, siano di interesse nazionale;

d) sia istituito un organo di revisione e controllo della gestione amministrativa composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno designato dal Ministro dell'ambiente tra i dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato;

e) il Consiglio dei ministri possa disporre lo scioglimento in base a motivata deliberazione;

f) la dotazione patrimoniale iniziale derivi dal conferimento da parte dello Stato di lire 12 miliardi e 500 milioni da erogare nel biennio 1989-1990.

3. Per l'attuazione dei programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, per il biennio 1989-1990, di lire 12 miliardi e 500 milioni nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Informazione dello stato ambientale).* - 1. Il Ministro dell'ambiente, al fine di concorrere alla più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzato a stipulare convenzioni, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica con:

a) la RAI-TV per la messa in onda di rubriche e servizi di informazione scientifica culturale e didattica in materia di tutela ambientale e di valorizzazione delle risorse naturali;

b) agenzie pubbliche e private di comprovata alta professionalità ed esperienza per iniziative di divulgazione ambientale che interessino la generalità dei cittadini».

8.3 SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI, BERLINGUER, TORNATI, BISSO, VISCONTI, PETRARA

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «maggiormente rappresentative sul piano nazionale» *con le altre:* «riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

8.1 IL RELATORE

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno»; *al comma 3, primo*

periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno».

8.4 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'ambiente trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla attività svolta dal Ministero per la attuazione dei programmi di informazione e di divulgazione ambientale».

8.2 SCARDAONI, NESPOLO, BERLINGUER, TORNATI, PETRARA, BISSO, VISCONTI

Tali emendamenti sono già stati precedentemente illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, prima di pronunziarmi sugli emendamenti all'articolo 8, desidero sottoporre alla sua attenzione ed a quella dell'Aula un mio emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29, in osservanza delle considerazioni svolte dalla 1ª Commissione circa il valore della presente legge come principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ho presentato alla Presidenza l'emendamento che recita:

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.

1. Ambito di applicazione della legge. – Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

2. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

29.0.1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Scardaoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Scardaoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo articolo per i motivi che abbiamo ripetutamente illustrato in Commissione e che vogliamo riassumere qui.

Ritenevamo che in una fase di avvio di questa attività si potesse ricorrere, come fanno altri Ministri, a strumenti quale la convenzione con società anche private per svolgere le azioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica; questo avrebbe permesso di verificare concretamente quali questioni e quali problemi sarebbero sorti nel corso degli anni. Si è scelta la strada della fondazione, che secondo noi tende a precostituire un organismo che diventa aggiuntivo rispetto all'attività del Ministero e pone in essere strutture e competenze che rientrano nella logica non dell'informazione, ma di un sistema di potere che non condividiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 29.0.1, presentato dal relatore, di cui egli ha in precedenza dato lettura.

Onorevole relatore, intende illustrarlo?

CUTRERA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè con riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, questo emendamento risponde alla prima obiezione della Commissione affari costituzionali in quanto dichiara che le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, il dibattito in Commissione e in Aula sul merito specifico dei rapporti tra comuni, province e regioni e le scelte conseguenti non corrispondono a tale dichiarazione, per cui siamo contrari all'emendamento.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Signor Presidente, resto abbastanza perplesso di fronte alla presentazione di questo emendamento, che intende richiamare l'articolo 117 della Costituzione e le leggi di riforma economiche e sociali della Repubblica in un provvedimento che di per sè era nato come provvedimento di spesa parallelo alla legge finanziaria di questo anno. Esso via via si è giustamente integrato di una serie di articoli che tendono a coordinare la spesa ambientale, il che corrisponde nel nostro paese ad una giusta esigenza. Vi sono alcune parti della legge che non sono definite in attesa della legge-quadro in materia, ad esempio il capitolo sui parchi; a me sembra strano che, proprio in attesa di una legge che fornisca delle norme fondamentali di riforma economica e sociale, si possa approvare un provvedimento che detta esso stesso norme di tal genere.

Pertanto ho molte perplessità, a titolo personale, ad approvare l'emendamento in esame. Capisco che può permettere di superare una normativa strana e farraginosa che abbiamo inserito nel titolo dei parchi per quanto attiene ai rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, ma non ritengo sia questo il modo migliore per realizzare quanto ci si prefiggeva con quegli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, considerati il tempo, l'ora e la «calda» stagione, non avrei chiesto di parlare per dichiarazione di voto se un disguido non mi avesse impedito di iscrivermi a parlare in sede di discussione generale per annunciare il voto favorevole dei liberali. Lo faccio ora, cogliendo l'occasione per riferire le impressioni dei senatori liberali.

Onorevoli colleghi, che il grave degrado ambientale da tempo richiedesse una legislazione in grado di affrontare il problema attraverso un approccio complessivo e programmatico era cosa evidente ed indifferibile. D'altronde un intervento globale in questo settore era ed è sentito da tutti, in quanto la minaccia per l'equilibrio naturale delle acque e dell'aria è suscettibile di gravi conseguenze sia da un punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. Era dunque ed è necessario intervenire con operazioni di disinquinamento acustico, atmosferico, idrico, soprattutto nelle aree più densamente popolate come i grandi centri urbani.

Certo, tali misure possono avere un impatto immediato rendendo più vivibili vaste aree del nostro paese e valorizzandole anche dal punto di vista turistico, ma esse sono ancora più importanti in una prospettiva di lungo periodo. La salvaguardia del patrimonio idrico finalizzata alla produzione di acqua potabile è una risorsa fino a poco tempo fa sottovalutata ma che rischia in un prossimo futuro di diventare estremamente scarsa. Ecco perché non bastava affrontare la questione dell'equilibrio ecologico soltanto in un'ottica di controllo e quindi difensiva, ma occorreva impostare l'azione istituzionale in modo attivo e progettuale per instaurare un indispensabile equilibrio tra le esigenze economiche e industriali da una parte e quelle ambientali dall'altra. Per seguire un simile approccio al problema era indispensabile l'intervento di diverse componenti istituzionali, dal Ministero dell'ambiente alle regioni, dal CIPE al Governo nel suo complesso.

A nostro avviso, il disegno di legge recante il programma di salvaguardia ambientale 1988-1990, a cui i senatori liberali daranno il loro voto favorevole, pur con tutti i suoi limiti, tiene conto di molte di queste esigenze. Intanto esso fornisce al Ministero dell'ambiente maggiore consistenza amministrativa e metodo programmatico e razionalizza gli interventi finanziari finalizzati ai diversi momenti relativi alla difesa, alla protezione e al recupero dell'ambiente. Esso inoltre sottolinea la distinzione tra le quote destinate agli studi e quelle dedicate alla realizzazione di misure di tutela ambientale, due momenti complementari, dunque, ma che richiedono impegni finanziari necessariamente differenziati, cui si aggiunge la fissazione delle modalità di collaborazione fra diversi Ministeri e regioni che delimitano le diverse competenze in materia ambientale.

In particolare, insomma, è il Ministro dell'ambiente che propone un programma triennale di salvaguardia, programma che deve essere poi approvato dal CIPE, ed è ancora il Ministro dell'ambiente ad evere la funzione di coordinamento delle attività delle varie amministrazioni.

Rilevante, a nostro avviso, è l'intervento previsto nei maggiori centri urbani, in cui ormai il degrado ambientale ha raggiunto livelli intollerabili, com'è apprezzabile la parte che rivede i modi di gestione e di distribuzione delle aree protette e dei parchi nazionali e che regola la concorrenza di potestà dello Stato e delle regioni.

L'istituzione poi di un'agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale (di cui all'articolo 15) risponde all'esigenza di concepire la lotta contro l'inquinamento come un servizio alla collettività, che deve essere informata dello stato ambientale e, nello stesso tempo, educata ad un maggiore rispetto verso il patrimonio naturale.

In sostanza questo provvedimento è di grande importanza – lo ha detto anche il Ministro, ed io lo sottolineo – sia pure, come ho già detto prima, nei suoi limiti, perchè costituisce l'avvio effettivo del Ministero dell'ambiente, un risultato alla cui realizzazione, se mi si consente, devo dire che ha contribuito

anche l'opera coerente e caparbia di tre Ministri liberali che si sono succeduti in questo stesso Ministero, opera che poi il ministro Ruffolo e l'attivissimo e appassionato sottosegretario, la nostra collega Gabriella Ceccatelli, hanno continuato pervenendo a questa risoluzione. Un'azione, quella dei primi Ministri e di quello che è a loro succeduto, che si è spesso scontrata e credo ancora oggi si scontri contro le resistenze di una burocrazia talvolta refrattaria ad ogni tentativo di innovazione, rappresentata in questo caso dall'istituzione di un nuovo Ministero con le potenziali, vaste competenze che necessariamente queste nuove iniziative comportano. A ciò si è aggiunto infine il grave scollamento fra le regioni competenti - soprattutto per il risanamento idrico - e gli organi centrali, così come il collega Pagani, attivissimo presidente della Commissione ambiente e relatore per la stessa, ha rilevato anche stamane richiamandosi alla legge Merli, intervento con il quale sono pienamente d'accordo.

Devo aggiungere che, circa le possibilità finanziarie di cui si è parlato per fornire una maggiore operatività al Ministero, era stato anche presentato dall'*ex* ministro De Lorenzo un analogo provvedimento di legge.

Onorevoli colleghi, rallegriamoci perchè con questo provvedimento, in ogni caso, si esce comunque e finalmente dalla fase pionieristica della difesa dell'ambiente per entrare nella fase della programmazione mirata. Si tratta senz'altro di un atto indispensabile per mettere il nostro paese al passo con le altre democrazie industrialmente avanzate. Ecco perchè ai senatori liberali questo provvedimento piace, ecco perchè lo giudicano sostanzialmente positivo, anche se su talune cose non sono completamente d'accordo. Ad esempio - mi riferisco ancora a un rilievo espresso dal collega Pagani - nutriamo notevoli perplessità per quella parte del provvedimento che vuole destinare una consistente somma per la creazione di nuova occupazione. Il rischio, onorevoli colleghi, è quello, con l'articolo 11, di «scippare» risorse preziose se non vengono adottati - ma c'è questo «se» - criteri rigorosi. Dobbiamo allora evitare che si ripeta lo sperpero di danaro pubblico effettuato, ad esempio, con l'istituzione dei cosiddetti «giacimenti culturali» (questo lo dico per inciso), anche se va riconosciuto che le garanzie circa l'utilizzazione finanziaria, in questo caso, lasciano sperare in una migliore allocazione delle risorse disponibili.

È comunque indispensabile, nel momento in cui si stanziano notevoli somme, richiamare - e lo sottolineo - tutti i soggetti, pubblici o privati che siano, ad una maggiore serietà professionale; gli enti locali, responsabili dell'operatività dei depuratori, dovranno adoperarsi per una sempre maggiore funzionalità di quelli già costruiti. Inoltre, non va sottovalutato un altro aspetto dell'azione per la salvaguardia dell'ambiente, che alcuni fatti recenti hanno messo in evidenza: l'inquinamento prodotto dall'uso eccessivo di pesticidi nell'agricoltura e la presenza di produzioni industriali ad alto rischio in prossimità di aree urbane; in particolare mi riferisco ai casi Farmoplant e ACNA. Io che vivo nella mia provincia, e precisamente nella Valle Bormida da venti anni, mi rallegro per i recenti provvedimenti adottati, che mi auguro non siano solo temporanei ma preludano invece ad una soluzione, certo non facile - lo comprendo perfettamente - che salvi prima di tutto una valle dalla morte e ad un tempo una comunità dalla disoccupazione.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio riportate questa mattina dai giornali mi inducono a sperare che anche le decisioni del Governo volgano in questa direzione.

Da questo e da altri casi nasce una riflessione sull'esigenza di intervenire preventivamente, facendo rispettare gli *standards* di sicurezza ed il livello di emissione degli scarichi liquidi e gassosi, richiamando i privati e i pubblici – non interessa chi – ad un maggiore rispetto delle regole attraverso adeguati controlli e sanzioni.

Infatti – e credo che ne siamo tutti convinti, onorevoli colleghi – non basta promulgare una legge adeguata ad affrontare tutta la miriade di problemi connessi con la tutela dell'ambiente se poi tutti gli organi preposti non ne assicurano un'applicazione rigorosa ed efficiente.

Mi sia consentito, infine, un rilievo, che comunque è anche una domanda che pongo a me stesso, perchè può darsi che mi sia sfuggito qualcosa: manca, o mi sfugge, un riferimento nella legge ad ogni collaborazione comunitaria ed integrale che invece sempre più si dimostra necessaria. Se c'è, va benissimo, se manca, pregherei il Ministro di tenerlo presente.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, concludo auspicando che il presente provvedimento possa comunque preludere ad un mutamento di tendenza e ad una maggiore efficienza nell'assunzione di compiti e responsabilità in materia ambientale da parte di tutti. Ribadisco l'importanza di questa legge che, anche se viene approvata in un pomeriggio caldo di una giornata che precede la pausa estiva, è forse uno dei provvedimenti più importanti che abbia approvato questa nostra Assemblea.

Confermo, quindi, il voto favorevole dei senatori liberali. (*Applausi dal centro*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i senatori socialisti accolgono con particolare soddisfazione l'approvazione del piano triennale per l'ambiente.

Il Senato ancora una volta ha fatto un buon lavoro in una materia complessa e nuova. Finalmente, dopo un fiume di parole, passiamo alle opere, ai fatti, agli investimenti, alle scelte, da troppo tempo attese, di difesa attiva dell'ambiente, una difesa che è ad un tempo protettrice della natura, dell'uomo e della qualità della sua vita, ma che è anche investimenti, nuova occupazione e, insieme, riscoperta del metodo della programmazione, tentativo di conciliazione tra democrazia ed ecologia, tra sviluppo e protezione e conservazione della natura, una conservazione non necessariamente mummificatrice.

Abbiamo detto che è stato prezioso ed importante il concorso di tutti: di tutti i membri della Commissione e, in particolare, del suo Presidente.

Non peccheremo di egoismo, lo spero, se come socialisti sottolineiamo la parte che hanno avuto in questa elaborazione legislativa il ministro Ruffolo ed il relatore, senatore Cutrera.

Per il ministro Ruffolo questa è stata un po' la prova del fuoco, che smentisce il conformistico ed ingiustamente aprioristico luogo comune secondo il quale questo uomo politico che è anche un intellettuale saprebbe volare alto nel disegnare concetti ed orientamenti di governo della cosa

pubblica, ma peccherebbe poi di astrazione. Ebbene, questo piano è proprio l'opposto dell'astrazione: è un capolavoro di concretezza, un pronto intervento innestato in una visione complessiva e solida dei problemi che si legano al valore ambiente e alla necessità di unire l'azione di emergenza ad una vera epistemologia ambientale: la creazione del sistema informativo nazionale, di un sistema di educazione ambientale, la creazione della fondazione per l'ambiente sono le novità più consistenti del provvedimento, insieme al piano per l'occupazione e per la ricerca e l'innovazione in campo ambientale.

Il relatore, senatore Cutrera, giurista ed ambientalista con i piedi per terra (un ambientalismo il suo, arricchito in quel laboratorio di concretezza che è stato il parco interregionale del Ticino, di cui è stato presidente), ha unito alla pazienza di negoziatore la passione di chi non si contenta di cantare e predicare la salubrità dell'aria e l'incanto della natura incontaminata; c'è stata in lui, come negli altri membri della Commissione, una vera sete di concretezza che ha travolto attese ed inerzie che duravano da anni. E così per i parchi e per le riserve naturali finalmente si decide di partire sperimentando questa nuova forma di cooperazione fra Stato, regioni ed enti locali, con il coinvolgimento - giusto - delle associazioni naturalistiche.

Sulle prime misure in favore del Po, il grande fiume malato ridotto ormai a precipitato di tutti gli impulsi inquinanti della Valle padana, il collega Santini ha già detto tutto il bene che si poteva dire. Sia consentito ad un abitatore di questa valle di rimarcare la svolta (che vorrei definire di impronta roosveltiana) che discende da questo primo intervento. Nessuno nega che il maggiore sforzo programmatico del Governo - uno sforzo che anche qui vorremmo vedere caratterizzato dalla concretezza e dal connotato dell'efficacia - deve rivolgersi al Mezzogiorno per ridurre, fino a colmarlo, il divario fra le due Italie; ma guai se la nostra cultura politica ed economica non fosse consapevole che nell'era postindustriale e postmoderna è tempo di mettere mano ad una vera riorganizzazione anche del territorio del Centro-Nord, appunto il bacino della Valle padana, che costituisce il cuore europeo dell'Italia. Riorganizzare quel territorio significa coniugare pianificazione, prevenzione e lotta agli inquinamenti e difesa del suolo; significa ancora promuovere un diverso modo di abitare, di produrre non solo nell'industria ma anche nell'agricoltura· un'industria che provveda a proprie spese ad eliminare le scorie inquinanti della propria produzione, una agricoltura diversa, che sia capace di associare all'alta qualità della sua produzione la sicurezza igienico-sanitaria delle derrate alimentari.

Per questa, come per altre azioni, si è rifiutata giustamente la via conflittuale con le regioni, sia pure attraverso un dibattito molto travagliato in Commissione e anche in Aula. Si sono cercate anzi la collaborazione e l'intesa, nel convincimento tuttavia che problemi di così vasta portata non possono essere affidati alla sola iniziativa delle regioni, degli enti locali o delle comunità montane, anche se questi organismi sono sempre più consapevoli del valore ambientale e protesi a realizzare forme di collegamento tra loro. Proprio perchè si tratta non solo di problemi del domani ma anche di portata nazionale e di respiro europeo, si fa sempre più strada la consapevolezza che è necessaria un'alleanza di carattere generale (Stato, regioni ed enti locali), e l'impulso ed il coordinamento dello Stato non possono essere messi in dubbio.

Con la presente legge finalmente il valore ambiente riceve dal Parlamento l'attenzione che merita. Vorrei rimarcare qui come socialista quanto siano significative questa scelta e questa svolta: è vero che, per quanto riguarda il valore ambientale, si tratta di un valore del tutto nuovo nella sua pregnanza e difficilmente sussumibile nella tavola degli interessi o dei diritti tradizionali, difficilmente inquadrabile – almeno a prima vista – nell'ambito della distinzione schematica destra-sinistra, progresso-conservazione; tuttavia la sinistra, se vuole stare al passo con i tempi, non può rimanere al di fuori nè essere priva di una bussola per orientare le proprie decisioni.

Se è vero che nella società moderna, che è anche la società dei consumi, dei rifiuti e dei grandi pericoli di inquinamento e di danno ecologico, essere di sinistra significa stare sempre dalla parte dell'uomo, difendere la sua dignità, salvaguardare il suo equilibrio con la natura, allora il valore ambientale appartiene in modo essenziale al patrimonio della sinistra. Poichè la sinistra moderna non rimanda escatologicamente ad un domani felice della grande palingenesi il raggiungimento della tutela dei beni primari dell'uomo, ma vuole perseguirli ed attuarli qui e subito, nella politica quotidiana, la conciliazione tra la protezione dell'ambiente da una parte e le ragioni dello sviluppo e dell'occupazione dall'altra è l'arte del buon governo di ogni giorno per i rappresentanti della sinistra investiti di responsabilità nelle istituzioni. Per questo mi auguro che il provvedimento riceva il voto favorevole, oltre che del Gruppo socialista, anche dei Gruppi comunista e federalista europeo ecologista.

Il ministro Ruffolo ha parlato di un patto ambientale che deve coinvolgere tutte le forze moderne e di progresso, di qualcosa di non dissimile da quello che Carlo Rosselli definì «un patto per la società industriale». Questo è un patto per la nuova società postindustriale, per la società moderna, per la società in cui l'ambiente è un valore importante che fa parte dell'umanesimo dei nostri giorni e della nostra epoca. Il primato dell'uomo acquista sempre maggiore attualità, infatti, nella società postindustriale e si realizza concretamente nel rapporto uomo-ambiente. Si tratta di tutelare l'individuo dalla prevaricazione dei grandi interessi corporati, siano essi industrialfinanziari o statuali in senso lato. È quello che è avvenuto a proposito dell'ACNA e della Farmoplant.

Proprio in questi giorni apprendiamo che in alcuni paesi del socialismo reale, dove il totalitarismo spoglia l'uomo di ogni diritto e lo mette in ginocchio rispetto alle esigenze, ritenute dominanti, del partito-Stato e dello Stato produttore, le scelte di politica industriale sono state adottate senza alcun rispetto per l'uomo e per la natura.

Sappiamo benissimo che il piano triennale che ci accingiamo a votare non è un toccasana e che da solo sicuramente non basta; sappiamo che ci sono molte direttive comunitarie ancora in lista d'attesa o di fresco recepimento e quindi in procinto di essere concretamente applicate, prima fra tutte la famosa «direttiva Seveso», relativa ai grandi rischi industriali. Sappiamo anche che queste misure non surrogano le grandi leggi ambientali che sono anzi indispensabili, come lo sono certamente la legge-quadro sui parchi e le riserve naturali, la legge organica sul Po, la legge sulla difesa del suolo e sul regime delle espropriazioni. Tuttavia, ci pare proprio che, con tutti i limiti e con tutti i difetti da cui nessuna legge è esente, questo

provvedimento abbia un carattere di anticipazione reale delle grandi leggi che da troppo tempo reclamiamo senza riuscire a conquistarle.

Intanto, siamo riusciti, in questa occasione, a costruire un ponte, che è anche una tavola di princìpi giustamente solennizzata con l'approvazione dell'articolo 31, proposto dal relatore, verso una società ed una attività parlamentare e di governo in cui finalmente l'ambiente avrà la parte che in una società moderna gli compete; un ponte solido, con tutte le arcate che nella situazione attuale potevano essere realizzate, progettato con la coscienza che bisogna fare presto e bene perchè l'ambiente e il territorio hanno già subìto troppe manomissioni e costituiscono una risorsa tutt'altro che infinita; un ponte verso un futuro che ponga l'Italia non più in retroguardia, ma all'avanguardia dei paesi europei nel campo della difesa dell'ambiente e della protezione della natura.

Per questo, nell'esprimere il voto convinto di approvazione dei senatori socialisti, rinnoviamo il giustificato ringraziamento a chi lo ha costruito e ci auguriamo che subito dopo le ferie estive, con l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sulle arcate di quel ponte possano passare le centinaia di decisioni e di protagonisti che trasformeranno la legge in quella vasta opera di salvaguardia per la quale essa è stata voluta. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, intendo pronunciare due parole di dichiarazione di voto molto brevemente. Ho votato la fiducia per questo Governo...

POLLICE. Male!

DUJANY. ... perchè ero convinto della validità delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio soprattutto per quanto riguarda la ripresa della costruzione dello Stato regionale. La discussione di questa legge mi porta invece a fare delle considerazioni in senso opposto.

Tutti gli emendamenti che ho proposto erano volti a dare un contributo affinchè il grosso problema dell'ambiente, estremamente complesso e difficile, potesse trovare aiuto e concretizzazione attraverso l'apporto di tutte le istituzioni esistenti nel paese, affinchè tutti marciassero, pur nella diversità, nella direzione di convincere l'opinione pubblica della opportunità di un cambio di rotta e di un salto di qualità della società.

Gli emendamenti sono stati tutti respinti con motivazioni superficiali (salvo uno, certo, grazie!), senza alcuno sforzo di approfondimento o di confronto con le realtà istituzionali, considerando la Carta costituzionale come uno straccio da utilizzare a seconda dei momenti, nel modo più conveniente. Sono veramente dispiaciuto per questo tipo di comportamento perchè il contributo è stato sincero e coerente, alla ricerca di una linea di comportamento che mi sembra seria.

Per questo motivo siamo costretti a votare contro il disegno di legge e la mia dichiarazione vale per il Gruppo degli autonomisti, per la *Sudtiroler Volkspartei*, per il rappresentante del Partito sardo d'azione e per il sotto-scritto.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, il Gruppo comunista apprezza il lavoro, al quale ha contribuito, che è stato svolto per merito del relatore, del Presidente della Commissione, di tutti i Gruppi e del Ministro (senza giungere alla sua santificazione, proposta dal compagno Fabbri!). Voteremo perciò a favore, con alcune riserve sul testo che sono già state espresse dal senatore Tornati e da altri componenti del nostro Gruppo. Peraltro, ritorneremo su alcune proposte in sede di Camera dei deputati.

Voteremo a favore con molte critiche sulla politica ambientale del Governo, non in base alla nostra collocazione parlamentare o a preconcetti ideologici, ma in base ai fatti, perchè nell'ultimo anno si sono manifestate due tendenze contraddittorie: da una parte, certamente, un'attività legislativa e ministeriale più incisiva; ma, dall'altra, anche un'accentuazione degli incidenti, degli inquinamenti e delle calamità che hanno colpito in varie parti il nostro paese e che sono l'espressione di fenomeni diffusi, dei quali si parla meno. Di fronte a questa contraddizione sono possibili varie spiegazioni. Una di esse è che il Ministro dell'ambiente e il Ministro per la protezione civile siano particolarmente «jellati», ma francamente questa non mi sembra una spiegazione razionale. L'altra spiegazione è che le misure adottate siano troppo recenti per invertire le tendenze rovinose che perdurano – come ha detto il Ministro – da 30-40 anni; si potrebbe aggiungere che in alcuni casi durano da secoli, come per esempio la deforestazione. Vi è un fondo di verità in questo, o almeno vi è la speranza che le misure siano troppo recenti e che quindi si riveleranno più efficaci a medio e a lungo termine. C'è però anche un'altra spiegazione, cioè che queste misure siano sostanzialmente inidonee. Il degrado ambientale non è – come ha detto il Ministro – il risvolto negativo del progresso italiano, ma è una sua componente intrinseca. Solo modificando il rapporto tra sviluppo ed ambiente si può perciò garantire un progresso ulteriore, più solido, più equilibrato e più lungimirante.

Il Ministro ha scritto su questo argomento cose pregevoli e ha compiuto anche alcuni atti significativi. Tuttavia il Governo di cui fa parte si muove sostanzialmente in direzioni opposte. Il Ministro ha chiesto solidarietà politica, che può esserci, come abbiamo dimostrato lavorando a questa legge. Ma deve chiedere tale solidarietà soprattutto agli altri Ministri, al Ministro dei trasporti, a quello dei lavori pubblici, a quello dell'industria, a quello dell'agricoltura, a quello della pubblica istruzione ed al Governo nel suo complesso. Deve chiederla, se ne sono capaci, a quelle forze produttive che continuano a devastare l'Italia, o a trasferire rischi e nocività verso altri continenti.

C'è ben poco in questa legge che possa invertire tali orientamenti. Un punto significativo è quello che finalmente vieta di scaricare in mare rifiuti industriali. Ricordo che questa battaglia fu iniziata oltre 20 anni fa da un giovane sindaco comunista del paese di Scarlino, che si oppose allo scarico nel mare Tirreno dei fanghi rossi da parte del «fabbricone» della Montedison. In seguito molte altre forze si sono unite in questa battaglia.

Altre limitazioni potranno essere introdotte alla Camera dei deputati e di esse prenderemo l'iniziativa. Vi sono certamente norme positive per la

conoscenza e per il controllo; c'è qualche stimolo a conversioni produttive e ad attività lavorative rispettose e migliorative dell'ambiente, e altri stimoli sono stati da noi suggeriti, ad esempio con la proposta di legge sulle conversioni e ridislocazioni industriali. Tuttavia i meccanismi di gestione e di spesa sono basati più su elargizioni che su programmi, da parte di un Ministro che ha dichiarato di essere titolare di un Ministero fragile e che non può certo irrobustire la sua posizione espropriando ed accentrando poteri di altre istituzioni (ad esempio per quanto riguarda i progetti di occupazione); un Ministro che già non riesce a valutare ed a spendere quanto è in bilancio e rischia di essere sommerso dall'assalto di richieste legittime della società, e più spesso delle società, alcune delle quali saranno appositamente costituite per attingere a tali fondi, senza esperienza e con forme di pressione che ci auguriamo possano essere contenute.

Oltre a ciò, si sta manifestando una divergenza profonda tra quanto ci insegna la scienza, cioè l'unitarietà e l'interdipendenza delle varie influenze che si esercitano sull'ambiente e dall'ambiente e, per contro, la frantumazione dei poteri centrali dello Stato che si è accentuata nell'ultimo decennio, prima con la costituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, poi della protezione civile, quindi dell'ambiente, infine con la creazione di un Ministro dei centri urbani, tutto ciò in aggiunta al Ministero dei lavori pubblici, che resta il maggior Ministero ambientale – o antiambientale – esistente nel paese. Anche i servizi tecnici e dello Stato sono dispersi e deboli, dipendendo da vari Ministeri. Qualche passo avanti verso questa unitarietà di poteri si sta compiendo, ad esempio partendo dai bacini fluviali: la conferenza interregionale convocata per il Po, quella che il Senato ha impegnato il Ministro a convocare rapidamente per l'altro bacino fluviale interregionale di grande importanza, quello del Tevere, e gli orientamenti che emergono dal testo della Camera dei deputati sulla difesa del suolo. Sarà però necessario porre mano anche ad un accorpamento dei Ministeri. Non c'è altra strada, non è possibile che ogni Ministero passi dalla fragilità alla potenza contro la potenza di altri Ministeri. Ci saranno certamente resistenze, ma se l'ambiente davvero è un'emergenza, se è una grande questione nazionale ed internazionale, l'Italia deve essere attrezzata, nelle sue istituzioni e nella sua politica, ad affrontarla con coerenza. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOSSI. Signor Presidente, credo che quella che stiamo per votare alla fine non sia diventata una buona legge. Essa affronta la normativa per l'ambiente ed il programma della salvaguardia ambientale espropriando le regioni delle loro legittime competenze circa l'uso del suolo. È emerso quello che si temeva e la dicotomia voluta tra valori urbanistici e valori paesaggistici ha finito per concentrare nelle mani di un Ministero senza struttura poteri che erano già stati legittimamente delegati alle regioni. Vedremo nel tempo se oggi non abbiamo continuato sulla via della creazione di un nuovo carrozzone impossibilitato a funzionare, sia perchè non ricerca a sufficienza la collaborazione sul territorio in una materia dove la collaborazione è indispensabile, sia perchè si creeranno fatalmente conflitti di competenza fra le regioni e gli enti locali.

L'unico merito che si può riconoscere a questa legge è quello di rappresentare un primo passo teso ad invertire la logica che lo Stato ha seguito fino ad ora nei confronti dell'ambiente. Prevenzione e previsione sostituiscono oggi il concetto che lo Stato debba interessarsi esclusivamente di soccorso, dopo che i drammi e le calamità sono avvenuti. Teoricamente, attraverso questo provvedimento, si passa dalla politica del risarcimento a quella dell'annullamento della minaccia e ciò dovrebbe contribuire anche a contenere il vergognoso sperpero della ricchezza pubblica che in dodici anni, tra risarcimenti e ricostruzioni, ha portato a distribuire oltre 200.000 miliardi; molti di questi, come sappiamo, sono finiti nelle tasche sbagliate, quando non direttamente in quelle della mafia.

Questa legge prevede inoltre che i dati rilevati in merito all'ambiente vengano resi pubblici ed è un fatto importante. Infatti, tanto scempio dell'ambiente in passato è potuto avvenire perchè alla gente è sempre sfuggito il dato integrato e globale delle conseguenze di scelte economiche, industriali ed insediative che viceversa avrebbero trovato maggiori opposizioni. Di buono c'è ancora l'accoglimento dell'emendamento presentato dal gruppo autonomista all'intero articolo 7, che prevede la creazione di un sistema informativo dell'ambiente regionale accanto a quello nazionale.

Al contrario, è estremamente negativo l'articolo 17 che esclude gli enti locali dalle nomine del consiglio direttivo del parco. Allo stesso modo è negativo che per i piani territoriali dei parchi non siano previste date certe e precise per la loro approvazione, con la conseguenza che i comuni inseriti nel parco vedranno bloccati all'infinito i loro piani regolatori. Ciò era stato previsto dagli emendamenti del gruppo autonomista, che non hanno tuttavia trovato ascolto in un Parlamento dominato da una logica centralista ed antiregionalista, come il nostro.

Anche se il Ministro sembra pensarlo, tengo a sottolineare che non è vero che le regioni non capiscono niente: è solo che ancora una volta esse sono proditoriamente scavalcate e messe da parte. Il mio voto sarà quindi contrario al provvedimento in esame.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Signor Presidente, signori rappresentati del Governo, onorevoli colleghi, già in sede di discussione generale e sugli articoli con i colleghi Fabris e Golfari abbiamo annunciato il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana ad un provvedimento legislativo molto importante. Esso giunge a conclusione del lavoro dell'Assemblea prima delle vacanze estive, in un clima che certamente risente della fretta di concludere, anche per la lunga gestazione che il disegno di legge ha avuto nella 13ª Commissione, il cui lavoro merita il plauso non rituale, ma sentito di quest'Aula, come pure l'impegno particolare dei componenti del Comitato ristretto, del relatore, senatore Cutrera, del ministro Ruffolo e del sottosegretario Ceccatelli.

Ha ricordato il relatore che nella nostra Costituzione non vi è cenno esplicito e specifico al diritto all'ambiente, se non il riferimento alla tutela del paesaggio, contenuto nell'articolo 9; nè vi si fa cenno nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 seppure successivamente, con l'adozione dell'Atto unico europeo, un intero capitolo è stato

riservato ad una materia che è ormai elemento essenziale e peculiare nella vita politica, amministrativa, sociale e civile di oggi.

Per ripetere quanto ha ricordato sempre il senatore Cutrera, vi è poi la relazione del senatore Ruffilli, al momento dell'istituzione del Ministero dell'ambiente, che ha definito il bene ambiente una realtà complessa e la sua tutela un interesse generale della collettività e ha recepito la sempre maggiore consapevolezza di porre termine al degrado delle condizioni ambientali e alla distruzione di risorse naturali irriproducibili combattendo speculazioni ed incuria, affrontando in modo adeguato gli effetti negativi e contraddittori dei processi di industrializzazione e di urbanizzazione e puntando alla costruzione di equilibri validi tra sviluppo economico-sociale e qualità della vita. Questo è l'insegnamento del nostro caro collega che barbari assassini ci hanno sottratto quando prendeva respiro l'azione riformatrice delle nostre istituzioni, e le frasi prima ricordate possono costituire il segno di una sensibilità verso il nuovo e verso il recepimento di una coscienza diversa, in una materia, come quella dell'ambiente, che è diventata uno degli elementi rivendicativi più importanti e qualificanti della vita civile del mondo moderno e della nostra convivenza democratica perchè il diritto all'ambiente è concepito come diritto fondamentale della persona e come interesse generale primario della collettività.

Ciascuno di noi, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, è responsabile dell'ambiente e ha il dovere di contribuire alla sua conservazione, nella consapevolezza che la sua protezione rappresenta una necessità fondamentale per la salute del singolo e della collettività in un rapporto che ritengo inscindibile fra la stessa salute dell'uomo e il suo ambiente di vita.

Questa legislatura sta affrontando in maniera decisa quello che molti chiamano il governo dell'ambiente e lo sta facendo in modo concreto, con atti significativi dei due rami del Parlamento, gli ultimi dei quali sono la legge-quadro sulla difesa del suolo, approvata la scorsa settimana alla Camera dei deputati, ed il provvedimento oggi in discussione al Senato, che seguono però altri atti che partono da una diversa articolazione delle Commissioni permanenti e da un'attenzione particolare sulla spesa e sugli investimenti, per quantità e qualità, previsti nella legge finanziaria. Si sta passando cioè da una concezione che considera l'ambiente come fattore marginale o di remora allo sviluppo ad una nuova cultura in cui si supera il criterio parziale del risanamento, si cerca, insieme alla prevenzione, una visione complessiva, un'informazione corretta e si propone una formazione ed una educazione ambientale che garantiscano la vita stessa del cittadino, intanto perseguendo l'attuazione dei piani di risanamento avviati e programmando gli altri in modo più coerente e poi potenziando il sistema di controllo, a cominciare dal monitoraggio, assicurando insieme informazione e rappresentanza di tutte le fasi di intervento.

Vi è inoltre una ricerca più attenta, nelle risorse e nel loro uso corretto, allo sviluppo di metodologie e di tecnologie più avanzate in materia di prevenzione ambientale.

Con questa legge credo si cominci ad uscire dai provvedimenti dell'emergenza che hanno fino ad oggi caratterizzato gli interventi nei settori per passare ad una legge che, nata come provvedimento di spesa parallelo alla legge finanziaria, ha un certo respiro istituzionale e compie un salto di qualità per non rincorrere solo i problemi, ma in un certo modo per anticiparli tramite la partecipazione e la ricerca con un ruolo del Ministero

dell'ambiente e della pubblica amministrazione più organico, più diffuso e certamente più coerente. I servizi ambientali diventano necessari e danno qualità e servizi propri di una società che molti di noi definiscono postindustriale, e che certamente lo è in alcune parti del nostro paese, mentre, in altre bisogna ancora superare problemi di sopravvivenza per raggiungere quel benessere economico che era alla base della società preindustriale e di quella industriale. In queste parti del paese bisogna agire nell'uno e nell'altro senso se si vuole rispondere alla necessità del superamento del disequilibrio, che deve avvenire nel rispetto più scrupoloso delle risorse, in primo luogo di quelle ambientali.

Non agendo in questo modo rischiamo di cadere in quelle forme di ambientalismo economico per cui il superamento del degrado prodotto dall'uomo e dalle industrie, che hanno portato ricchezza, diventa un nuovo mezzo di intervento per garantire solo in queste zone la nuova occupazione, uno sviluppo certamente diverso, più a misura di uomo, che può trainare enormi investimenti a scapito delle zone più bisognose che attendono da decenni di porsi alla pari con le zone più progredite del nostro paese.

Certamente i dati e le statistiche, allarmanti, a volte, non stanno dalla parte di queste popolazioni. L'Italia, come tutti sappiamo, è un paese ad alta densità di popolazione e in alcune regioni si raddoppia questo dato; se il dato base è 188 abitanti per chilometro quadrato, la Lombardia ne ha 374, la Campania 403, la Liguria e il Lazio raggiungono valori estremi.

Il bacino dell'Adriatico ha un carico di circa 31 milioni di italiani, oltre ai turisti, ed è un mare a scarso dinamismo, per cui ci sono fenomeni enormi di eutrofizzazione. Il bacino padano produce il 50 per cento della ricchezza nazionale, ma ha, dall'altro lato, circa 25 milioni di metri cubi di rifiuti all'anno e il 10 per cento di questi sono tossici.

Inoltre i grandi fiumi stanno morendo e, nella loro lenta agonia, pare che restituiscano quanto di male e di squilibrato l'uomo ha prodotto nei secoli.

Il problema di oggi riguarda certamente questo aspetto dell'inquinamento, riguarda certamente il degrado, però riguarda anche il governo complessivo dei corsi d'acqua e la salvaguardia ambientale di tali bacini. Ieri, in sede deliberante, la 13ª Commissione ha approvato un disegno di legge sulla salvaguardia del bacino dell'Arno, un provvedimento che si aggiunge a questo per una parte qualificante dei nostri interventi.

In questo senso – per tornare a questo provvedimento – ci sembra che la programmazione ambientale ricondotta al Ministero e che deve avvenire, che avviene – così è detto nella legge – con la partecipazione determinante delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni, possa porre finalmente termine agli interventi settoriali e a macchia di leopardo che molto poco hanno prodotto se non il superamento di alcune emergenze che poi si sono ripetute nel tempo e che riguardano sia i disastri di natura idrogeologica sia gli interventi per sanare danni prodotti dalla localizzazione di industrie a pericolosa carica inquinante. Lo stesso discorso vale per le colture intensive nell'agricoltura che, con l'impiego di fertilizzanti chimici, producono danno al suolo e alla salute dell'uomo.

Inoltre l'eccessiva occupazione di suolo con grandi opere infrastrutturali e con una grande espansione urbana rappresenta una remora ad uno sviluppo corretto e ad una conservazione dell'ambiente e delle sue risorse,

intese queste, come dicevo prima, come bene non riproducibile, se si pensi ad uno sviluppo e ad un rapporto uomo-ambiente in cui lo sviluppo stesso non deve corrispondere necessariamente al degrado ambientale.

Con questa legge, tramite l'azione coordinata del Ministero dell'ambiente e l'attuazione concertata di tutti i programmi, noi crediamo di essere sulla strada giusta e perciò la legge ha la nostra approvazione, nella convinzione di intervenire in modo appropriato tanto nella fase degli investimenti quanto, soprattutto, in quella di difesa del nostro patrimonio ambientale, che è alla base del nostro vivere di domani.

Mentre ci convincono totalmente quasi tutti i titoli della legge, abbiamo alcuni dubbi, che restano rafforzati con l'approvazione dell'emendamento che introduce l'articolo 29-*bis*, che stabilisce che con questa legge (ripeto quanto ho detto poc'anzi nell'intervento sull'esame degli articoli), come legge di spesa parallela alla finanziaria, si stabiliscono norme fondamentali di riforma economico-sociale soprattutto in un settore, quello dei parchi, che doveva costituire una disciplina ponte in attesa della legge quadro sui parchi, ormai in fase di avanzata approvazione da parte della Camera dei deputati.

Questa legge costituisce solo una fase, cui però dovranno seguirne altre, sia come normative quadro sia come legislazione ordinaria sia come legislazione regionale, che debbono portare il nostro paese alla pari o all'avanguardia rispetto all'Europa, come diceva ieri il ministro Ruffolo. Sono state recepite molte direttive CEE in materia di ambiente e la cosa è estremamente positiva, anche se spesso abbiamo introdotto deroghe e modifiche transitorie che però tendono ad essere ripetute, tanto nel settore delle acque che in quello dell'inquinamento in genere, mentre bisogna normare, quale strumento essenziale, la valutazione dell'impatto ambientale sia in sede nazionale che in sede regionale.

La valutazione dell'impatto ambientale è lo strumento essenziale per considerare nei processi di localizzazione degli impianti e di pianificazione in genere i danni che i processi produttivi comportano, non tanto per dire ciò che si può fare o non fare, quanto per porre chi deve decidere nelle migliori condizioni per operare una scelta che sia in sintonia con la formazione perchè lo sviluppo - lo ripeto - non deve corrispondere al degrado ambientale.

Noi ci auguriamo, e ci adopereremo per questo, che la procedura dell'impatto ambientale costituisca in breve tempo un altro tassello di una politica che riteniamo necessaria anche per l'immagine del nostro paese, senza privilegiare alcuni problemi di concorrenza industriale, che pure esistono quando si dettano norme di proibizione di produzioni che possono risultare negative e dannose alla qualità della vita del nostro paese.

Le nostre decisioni, anzi, devono spingere anche gli altri paesi, soprattutto quelli della Comunità economica europea, ad uniformare le legislazioni, perchè i disastri ecologici di altri paesi, come ad esempio è avvenuto a Chernobyl, hanno un loro peso, un loro costo che si ripercuote nell'ecosistema mondiale.

Il Presidente del Gruppo socialista, senatore Fabbri, poc'anzi ha sostenuto che una sinistra moderna non rimane escatologicamente estranea ai problemi dell'ambiente. Noi non abbiamo bisogno di dichiararlo perchè la scelta della Democrazia cristiana viene da lontano: il suo rispetto della vita dell'uomo e della natura, come pure una concezione politica nell'affrontare e gestire i problemi hanno cercato, pur nei difficili momenti della ricostruzione, di legare i problemi dello sviluppo con quello dell'ambiente.

Noi non abbiamo giocato prima all'ambientalismo di immagine, come non pensiamo all'ambientalismo economico-finanziario, che il senatore Pollice definisce «dei potentati economici», ma siamo sempre stati coerenti con coloro che hanno operato per generare quella cultura ambientalistica che deve diventare patrimonio della vita quotidiana di ognuno di noi e non occasione di interventi sporadici, che troppo spesso, sempre per motivi contingenti ed urgenti, sono stati il metro del passato.

Ci auguriamo che il metodo futuro sia profondamente diverso per qualità e che il provvedimento di oggi sia solo l'inizio di una risposta precisa e decisa del Parlamento alle nuove esigenze. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano a questo provvedimento, vorrei ripercorrere con voi, con le vostre intelligenze e coscienze, le tappe dello sviluppo della coscienza ambientale che è approdata finalmente, dopo cinquant'anni di inerzie, di ritardi, di colpevoli mancanze, a questa normativa che ci accingiamo ad approvare, pur con qualche perplessità in ordine alle particolarità tecniche, su cui siamo intervenuti in sede di esame degli emendamenti.

I ritardi sono riconosciuti nella stessa relazione del senatore Cutrera, al quale va il nostro ringraziamento ed il nostro apprezzamento per l'opera veramente certosina e paziente con cui si è sforzato di ricomporre diverse posizioni e con cui è pervenuto alla formulazione di un articolato che sostanzialmente lascia soddisfatta la gran parte del Senato.

Le frettolosità di questo provvedimento, purtroppo, sono altrettanto evidenti perchè per un singolare destino tutte le leggi che incidono sulla civiltà del nostro paese, tutti i provvedimenti che incidono sul costume, tutte le normative importanti hanno la sventura di essere discusse in Senato in situazioni contingenti che impediscono obiettivamente una riflessione sull'argomento ed uno studio completo sull'importantissima materia che essi disciplinano.

Questo provvedimento, che è un autentico testo unico, signor Presidente, signor Ministro, viene in discussione nell'imminenza della pausa estiva di agosto e soffre inevitabilmente dell'approssimazione e dei tempi brevi con cui è stato discusso e con cui ci accingiamo ad approvarlo. Perciò ci lascia profondamente perplessi tutta la materia relativa ai rapporti tra gli interventi dello Stato e quelli della regione in questo difficile settore, materia che non appare regolata dalla legge e che di conseguenza lascia dei buchi di cui si avvertiranno le conseguenze allorchè si passerà all'attuazione pratica di questa normativa.

Non è stato risolto il problema relativo alle caratteristiche dell'intervento regionale; non si è sottolineato con la dovuta forza nel testo di questa legge – come avrebbe dovuto avvenire – il fatto che le regioni nel settore hanno una funzione semplicemente programmatoria e l'intervento dello Stato deve sopperire alle mancanze operative degli enti che si trovano al di sotto delle regioni, quali le province, che sono state svuotate di significato, di attribuzioni e di funzioni, o i comuni, che in questa legge vengono trattati alla

stregua di personaggi e di convitati di un banchetto senza diritto di parola, di ingresso, senza alcun diritto decisionale. Degli enti locali in questa legge si parla soltanto per dire che essi devono essere sentiti, ma si dimentica che i veri destinatari di questa normativa sono i comuni e che i primi ad essere stati danneggiati dalle inerzie del passato sono proprio quegli enti locali cui oggi si nega il diritto di parola.

Con una immagine manzoniana vi dirò che l'immortale autore dei «Promessi Sposi», quando descriveva il banchetto di Don Rodrigo, dopo aver parlato dei personaggi più importanti (il conte Attilio, Don Rodrigo, il podestà di Lecco, l'Azzeccagarbugli), parla di alcuni personaggi – di cui il nostro autore non fa il nome – i quali non facevano altro che mangiare, bere e assentire quando nessuno contraddiceva. In questo autentico «banchetto dell'ecologia», rappresentato dal testo unico – perchè di ciò si tratta – che ci accingiamo ad approvare, i comuni sono trattati in tal modo, dato che essi vengono soltanto interpellati e sentiti al momento in cui bisogna formare gli enti e deciderne gli strumenti funzionali. I comuni vengono lasciati sullo sfondo di questa normativa, senza alcun peso amministrativo, politico e decisionale: questo è il limite della legge.

Perciò, quando vi dicevo che sarebbe stato importante, necessario, umanamente apprezzabile ascoltare, oltre che le elucubrazioni piacevoli ed accademiche degli ambientalisti di professione, anche la viva voce dei cittadini attraverso gli enti locali i quali più direttamente sono a contatto con essi, intendevo sottolineare una particolare mancanza di questa normativa, alla quale non può essere certamente sopperito con i «pannicelli caldi» delle consultazioni periodiche al momento in cui occorre decidere se questo o quel personaggio deve andare a far parte del consiglio di gestione di un parco o dell'organismo più alto che, dal punto di vista nazionale, sovrintende alla materia.

Qual è sostanzialmente la filosofia di questa legge? Qual è la filosofia che noi critichiamo, pur approvando questa legge, in mancanza d'altro? È una legge – se mi consentite – che risente di una certa visione e di una certa filosofia ambientale che non mi sento di condividere; è una legge nella quale l'ambiente, la natura, il paesaggio, le risorse vengono considerati come qualcosa di astratto, non a misura d'uomo, quasi che si trattasse di beni che sono in appalto alle teorizzazioni e che non debbono essere concretamente fruiti dall'uomo, quel personaggio che in ogni visione deve essere in primo piano, che in ogni visione della società civile deve configurarsi come personaggio importante, determinante, centrale di qualche normativa.

Noi abbiamo un'antica visione della politica ecologica, che risale ad una legislazione come quella del 1939, l'unica vigente finora pur nella sua imperfezione, nella sua ristrettezza e limitatezza legata ai tempi; una visione legata ad una serie di iniziative politiche concrete per la protezione della natura, per la forestazione, per il potenziamento delle risorse naturali, che ha trovato in passato pieno sviluppo e che è decaduta, finchè si è arrivati ad un punto tale di degrado che è stato necessario ricorrere a questa legge nella speranza di sopperire a ritardi ormai antichi che non possono essere in alcun modo colmati attraverso una normativa che, ripeto, è il frutto di una filosofia sbagliata dell'ambiente. Sono personalmente una vittima di questa situazione poichè vivo in un centro di una regione, che credo il senatore Spadaccia conosca bene, dove per quarant'anni centinaia di migliaia di persone sono vissute ad altissimo rischio sulle sponde di un fiume che era e resta il più

inquinato d'Italia e che avvelena tutta la popolazione: sulle sponde del Sacco, l'antico Tolenus dei latini, avvelenato dagli scarichi industriali e civili, nonchè da tutte le possibili contaminazioni, che durante l'inverno dilaga e allaga le campagne per ritirarsi poi in estate in un letto strettissimo e maleodorante, con la conseguenza di inquinare anche in maniera indotta la vita delle popolazioni rivierasche, costrette a bere il latte delle mucche che pascolano nei prati inquinati, a servirsi delle verdure innaffiate da quelle acque, in una parola a vivere in condizioni di estremo disagio ed inciviltà.

Penso di poter parlare di politica ambientale perchè, essendone stato la prima ed una tra le altre vittime, posso affermare senza tema di essere smentito che nella valle del Sacco, nella zona da cui provengo e alla quale mi onoro di appartenere, che è zona di antica civiltà e di antica storia, si è registrato finora il più alto tasso di mortalità per tumori dell'apparato digerente e dell'apparato respiratorio.

Ebbene, di fronte a questa autentica tragedia, che non è la grande tragedia di Chernobyl ma la piccola tragedia di una zona limitata del Lazio, gli interventi del potere, del Governo e del legislatore sono stati del tutto assenti e oggi si cala su quella zona una visione ambientalistica sbagliata, poichè non tiene conto dei dati concreti che emergono da queste vicende e soprattutto fa del donferrantismo dal punto di vista logico, in quanto fa della politica ambientale senza calarsi concretamente nelle realtà. Le realtà sono costituite, signor Presidente e colleghi del Senato, anche dagli abitanti di quella zona, come dagli abitanti del delta del Po, del parco nazionale d'Abruzzo o dei tanti parchi regionali che con la creazione di questi strumenti non vedono risolti i loro problemi, ma li vedono anzi acuiti e resi più difficili o insolubili. Infatti, una costante nella creazione dei parchi, onorevole signor Ministro, è costituita dalla litigiosità permanente e dal contenzioso estremizzato tra gli enti parchi, gli enti territoriali che operano all'interno dei parchi e i privati cittadini, con la conseguenza di determinare situazioni critiche che non possono certamente essere risolte a colpi di leggi o con questa visione dell'ambiente.

Sapete come si fanno i parchi, colleghi senatori? Si fanno sulla carta, affidandoli a dei teorici che prendono una carta geografica e delimitano un certo tratto di territorio senza tener conto delle caratteristiche umane, civili, sociali e storiche della zona e pretendono poi che all'interno di quel comprensorio vivano le popolazioni (che oggi definivo le autentiche riserve indiane) come una sorta di residui di orsi che possono essere visitati dai turisti, che devono restare lì e non possono muoversi e devono magari rinunciare ad attività antiche alle quali sono state legate per secoli, per aspettare che l'intervento dello Stato diventi operativo e procuri loro un piccolo vantaggio. Se ambientalismo significa infatti vantaggio per la collettività, occorre pensare che nella collettività sono comprese anche le popolazioni che abitano in queste aree, e non mi pare che la legge che oggi stiamo approvando si preoccupi troppo dei cittadini che vivono all'interno di questi comprensori.

È questo il primo limite di questa legge, che è però un limite insormontabile, che non può essere assolutamente superato, nè messo da parte o dimenticato, e che forse farà sorridere gli ambientalisti di professione. Vi assicuro però, amici senatori, che chi vive all'interno di questa realtà, a contatto con le popolazioni, si rende immediatamente conto che non è facendo della teoria astratta che si possono risolvere questi

problemi, ma soltanto stando direttamente a contatto con le realtà umane, sociali, storiche e civili in cui si inserisce una legislazione di questo genere.

Ed allora, ed ho finito, signor Presidente,...

PRESIDENTE. Sta per scadere il tempo a sua disposizione, senatore Misserville.

MISSERVILLE. Chiedo scusa per essere stato forse troppo lungo e troppo appassionato in questo intervento, ma ho fatto dell'ambiente una ragione di vita. È per questo che possiamo vedere come diversamente si organizzino sul piano europeo le politiche ambientali, che non sono mai politiche astratte, ma concrete, in cui si tiene conto della realtà esistente e si adottano rimedi che forse dal punto di vista filosofico possono essere considerati secondari o non determinanti, ma che dal punto di vista dell'attuazione pratica trovano concreta realizzazione.

Ed allora io vi chiedo: con questa legge, con la creazione dei parchi, con la determinazione di una conflittualità tra sviluppo industriale e tutela ambientale, quali rimedi ha preso questa classe politica dirigente, che da oltre 40 anni governa il nostro paese, per risolvere, per esempio, il problema dei rifiuti industriali, dei rifiuti civili che mandiamo in giro per il mondo con la conseguenza di vederci additati dall'opinione pubblica internazionale come gli esportatori dell'inquinamento? Tutto questo avviene perchè non abbiamo idee concrete in proposito, perchè non abbiamo una visione ambientale che sia aderente alla realtà in cui ci muoviamo.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Misserville.

MISSERVILLE. Concludo, signor Presidente, preannunciando il voto favorevole del Movimento sociale italiano, ma, con tutte queste riserve di ordine intellettuale che poniamo a base della nostra visione della politica ambientale, nonostante i limiti, le carenze, la mancanza di fondamento logico della legge, non ci sentiamo di negare il nostro consenso.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente esprime voto contrario a questo piano triennale per l'ambiente. Abbiamo riposto molte speranze in un piano ambientale che potesse essere qualcosa di più di una semplice distribuzione di denaro, che riconoscesse il valore unitario della natura e delle sue leggi. Il programma al nostro esame in realtà comprende varie parti che vanno dalle strutture per l'educazione ambientale all'archivio delle informazioni, ma da 15 anni a questa parte non siamo riusciti ad avere la seconda relazione sullo stato dell'ambiente per arrivare all'attuazione dei parchi, anticipando la legge-quadro, o al piano di risanamento del Po, anticipando la legge sulla difesa del suolo, quasi in una corsa a bloccare stanziamenti in anticipo su un piano organico, cioè su un vero programma.

Il programma al nostro esame finisce perciò per apparire la risultante di spinte talvolta contrastanti verso la soluzione di singoli aspetti e il recepimento di interessi settoriali che talvolta vanno in direzione contraria alla salvaguardia ambientale. Nei parchi, il rapporto tra Stato ed enti locali

non è risolto in modo da garantire la salvaguardia dei valori della natura, che un parco dovrebbe prefiggersi. Il ruolo essenziale delle associazioni ambientalistiche è entrato nel programma triennale di straforo e solo grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo comunista.

Un parco viene a porre senza dubbio dei limiti all'intrapresa privata, ai diritti anche legittimi di chi vuole costruire, cacciare, andare in motoscafo o in seggiovia, asfaltare e così via. Ciascuna di queste azioni è però, in genere, in contrasto con la salvaguardia di caratteristiche naturali che sono importanti non come astratto valore, ma perchè la natura, se offesa, si vendica. Lo ricorda la lunga storia dello sfascio territoriale del nostro paese, delle frane, delle alluvioni, dell'erosione delle spiagge.

Il programma per il risanamento del Po indica, nella dichiarazione iniziale, alcuni principi giusti, come la necessità di modificare i processi produttivi, di diminuire l'uso dei concimi e dei pesticidi, di ridurre l'inquinamento in zootecnia, ma i finanziamenti non sono vincolati ad alcuna di queste azioni, per cui le dichiarazioni di principio finiscono per restare tali. Come si può salvaguardare il Po senza agire sulla difesa del suolo, senza proteggere i fianchi delle valli dell'intero bacino idrografico? Si capisce anche che qualsiasi vincolo in nome della natura va contro interessi economici, ma queste contraddizioni vanno superate con coraggio.

Noi conosciamo il professor Ruffolo come attento critico del dogma che l'unico fine delle società umane è costituito dall'aumento del prodotto interno lordo, o del prodotto interno reale lordo, il PIRL, come egli ha scritto una volta spiritosamente in un articolo che faccio leggere ai miei studenti. Il professor Ruffolo, come studioso, ha ridicolizzato il comportamento degli abitanti del paese di «Pirlandia» che nel nome del prodotto interno lordo distruggono beni e ricchezze non monetarie come i boschi, la natura, gli animali. Ebbene, il programma ambientale al nostro esame non contribuisce in maniera convincente a proteggere tali beni.

Al senatore Fabbri vorremmo suggerire di non smarrire il senso delle proporzioni. Questa legge non ha nulla a che vedere con il programma roosveeltiano della *Tennessee valley authority*, dal carattere unitario e lungimirante, col nuovo corso basato sul riassetto del territorio dell'America di mezzo secolo fa. Qui siamo di fronte alla riproduzione del vecchio metodo dei finanziamenti a pioggia. Su questo sfondo legislativo i richiami a Roosevelt e a Rosselli rischiano di apparire soltanto come una esercitazione retorica, a fini di bassa cucina politica.

Noi non avremmo nulla in contrario a partecipare ad un grande fronte delle forze di progresso impegnate nella ricostituzione di un equilibrio vivibile fra l'uomo e la natura. In questo senso non abbiamo mai mancato di operare durante i lavori della Commissione, ma sono stati i Gruppi della maggioranza a mostrarsi indisponibili ad un programma di più alto profilo. Siamo, dunque, noi e non loro titolati a rilanciare, al di là di questa legge, l'obiettivo fondamentale di una reale tutela dell'ambiente e della natura in rapporto all'uomo. Siamo anche convinti che è bene che in un'atmosfera di apparente unanimismo si levi la voce critica della Sinistra indipendente come stimolo per il ministro Ruffolo, per un maggiore e più chiaro coraggio verso la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali. Tale valorizzazione è essenziale per lo sviluppo del paese, nel senso di quello sviluppo sostenibile che il professor Ruffolo cita giustamente così spesso, sviluppo così diverso dalla pura crescita materiale, sviluppo che consideriamo un valore progressista di sinistra.

Noi siamo disponibili ad aiutare il ministro Ruffolo a potenziare le strutture del suo Ministero, perchè possa svolgere i suoi compiti nel senso della realizzazione propria di uno sviluppo sostenibile, ma votiamo contro questo programma. (*Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Pollice*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, non vi è dubbio che il disegno di legge che stiamo per approvare è la prima misura legislativa di grande rilevanza ambientale che venga varata in questa legislatura, anche con forti riflessi di carattere istituzionale, e giustamente è stato cambiato il titolo del disegno di legge rispetto a quello originario. Non v'è dubbio che questa sia una novità positiva ed importante che anche noi intendiamo sottolineare.

Ritengo importante che, forse per la prima volta, la centralità della questione ambientale, almeno nelle dichiarazioni verbali, sia univocamente riconosciuta da tutti i colleghi che sono intervenuti in quest'Aula.

Ascoltando i colleghi che mi hanno preceduto ho pensato che se avessi cancellato i riferimenti alla Democrazia cristiana dall'intervento del senatore Montresori, i riferimenti al Partito comunista dall'intervento del senatore Berlinguer, i riferimenti al Partito socialista, francamente un po' trionfalistici, anche in maniera legittima, essendo il Ministro e il relatore socialista, dall'intervento del senatore Fabris (ho citato gli esponenti delle tre forze maggiormente rappresentate in questo Parlamento, non perchè gli altri non siano importanti ma per non continuare l'elenco), se pure gli interventi non sono identici, avrei potuto riscontrare in qualche misura una sorta di senso comune ecologista e di cultura di base, comune almeno nelle persone che all'interno delle varie forze politiche (non riguarda certo tutti gli esponenti di tali forze) stanno affrontando queste tematiche. Ciò costituisce indubbiamente un notevolissimo passo avanti solo rispetto a qualche anno fa. Ripeto che non intendo dire che la Democrazia cristiana, il Partito socialista e il Partito comunista, e poi via via elencando, siano tutti uguali perchè sarebbe un atteggiamento stupido e qualunquista; voglio riconoscere in positivo che, dopo decenni, con fatica si sta verificando una convergenza sul comune riconoscimento della priorità e della centralità ambientale che, senatore Montresori, non è vero che c'è sempre stata. Non è vero che è sempre esistito questo riconoscimento nella Democrazia cristiana e neanche nelle altre forze politiche, laddove si rivendica questo come una continuità fin dai tempi del dopoguerra e della ricostruzione. Si dice purtroppo – perchè se fosse così ne sarei felice – una cosa non vera.

Oggi ci troviamo a dover tentare disperatamente di tirare il freno dell'emergenza e di riparare i guasti che derivano proprio da una concezione della crescita e dello sviluppo, che della qualità dello sviluppo ambientale aveva fatto una dimensione irrilevante. Mi riferisco ai guasti prodotti da una concezione della ricostruzione industriale e poi della crescita e dello sviluppo economico come unico bene riconosciuto, mentre tutti gli altri beni immateriali, o anche materiali, ma non economicamente valutati o valutabili, vengono considerati infinitamente riproducibili quando erano e sono irriproducibili.

Riconosco positivamente – ed è una soddisfazione non solo per me, ma spero per tutti – che oggi ci sono una diversa concezione ed una diversa cultura che ovviamente, a seconda delle forze politiche, o delle singole persone all'interno di esse, risalgono ad un tempo più o meno recente, e ne do atto al collega Berlinguer. Non voglio dire che tutti abbiano scoperto oggi l'ecologia perchè anche questo sarebbe un ingiusto e falso appiattimento della storia.

ANDREINI. Questo vale anche per lei.

BOATO. Credo che sto facendo una riflessione molto pacata e non integralista e quindi non ritengo che lei debba correggermi.

ANDREINI. Anche la mia affermazione è molto pacata.

BOATO. Tutto questo è importante, al punto che mi auguro che si possa in breve tempo arrivare ad una modifica della Costituzione. Parlo di una piccola modifica che già era indicata dalla Commissione Bozzi, ma che risulterà una grande modifica dal punto di vista dei valori cui si può fare riferimento: la modifica dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. Proprio in questi giorni il nostro Gruppo ha presentato un progetto di legge costituzionale alla Camera, e ne presenteremo uno qui al Senato, per arrivare ad introdurre la tutela dell'ambiente, e non soltanto del paesaggio, all'interno di quella norma.

L'interruzione del senatore Andreini (io amo del resto le interruzioni perchè rappresentano una forma di dialogo) mi ricorda però che non è francamente accettabile l'atteggiamento secondo cui, dall'aver recuperato questa importanza e questa priorità della questione ambientale in modo così ampio, come abbiamo sentito sinora, si passa ad una sorta di sufficienza (e mi dispiace che l'abbia fatto anche il collega Misserville che per altri aspetti ha detto cose molto sensate) e qualche volta addirittura di disprezzo o comunque di messa in «non cale», come è avvenuto nel corso del dibattito, nei confronti di certi movimenti (verdi, ambientalisti, ecologisti, protezionisti) di varia natura e di varia collocazione politica. Molti movimenti protezionisti, ad esempio, avevano il riferimento politico negli anni '50 nel Partito repubblicano e lo hanno perduto nell'ultima fase in rapporto alla questione nucleare: questo per dire che non si tratta di una rivendicazione di identità verde nel senso di bottega, che non mi piace, ma il ruolo che questi movimenti e queste forze hanno avuto nella storia lontana ed anche recente non si sarebbe sviluppato se non vi fosse stata l'emergenza politica che, purtroppo, è stata troppe volte la conseguenza di un'emergenza ambientale drammatica. Due elementi hanno contribuito a portare in Parlamento questa diversa consapevolezza che si sta manifestando anche nell'odierno dibattito: innanzitutto i movimenti, le associazioni, i gruppi che soggettivamente sono cresciuti sulla base di questa nuova coscienza perchè nessuno è mai nato con un'ideologia in tasca nè marxista nè ecologista nè cattolica, ma ovviamente la conquista attraverso un processo lento e faticoso di maturazione e ciò vale anche per me e non ho alcuna difficoltà non solo a riconoscerlo ma a rivendicarlo; il secondo elemento è costituito dalla drammatica emergenza ambientale che già molti colleghi prima di me hanno ricordato.

Siamo in qualche modo andati alla rincorsa di questi due fenomeni. Detto questo, però, devo dire che, assieme ai colleghi Spadaccia, Corleone e

Strik Lievers, non esprimeremo un voto favorevole al disegno di legge in esame, che però non ci sentiamo neanche di respingere come un provvedimento negativo. Ci asterremo su di esso avendo avuto però una forte tentazione di dare un voto negativo per alcuni aspetti che consideriamo sbagliati e una altrettanto forte tentazione, che è durata fino a pochi minuti fa quando ancora il collega Fabbri ci invitava in questo senso, di votare a favore del disegno di legge. È un'incertezza che non ho difficoltà ad ammettere pubblicamente perchè riguarda la nostra coscienza e la nostra intelligenza politica.

Ci asterremo, dunque, affrontando però positivamente le varie questioni che sono emerse e che penso dovremo riesaminare in una seconda lettura. Auspico anch'io, come il senatore Fabbri e come, immagino, anche il ministro Ruffolo, che in pochi mesi si possa arrivare ad una definitiva approvazione del disegno di legge, ma credo di essere fin troppo facile profeta, collega Cutrera, se dico che comunque noi lo riesamineremo in alcuni suoi punti.

Ebbene mi auguro sinceramente di potermi alzare da questi banchi, quando riesamineremo il disegno di legge, per annunciare il voto favorevole dei colleghi del mio Gruppo. Spero di poterlo fare e mi dispiace in questo momento di dover dichiarare il nostro voto di astensione.

Non vi è dubbio che per una serie di questioni il disegno di legge presenta elementi di grande positività e di grande innovazione. Mi riferisco a tutta la prima parte; non so, mignor Ministro, se lei riuscirà a gestirla, però questo è un problema di esecuzione da parte del potere esecutivo di quello che decide il Parlamento, cioè il potere legislativo. Se vi saranno degli errori, dei limiti, delle contraddizioni nel momento esecutivo, li analizzeremo attraverso il sindacato ispettivo o il dibattito in sede di discussione sul bilancio e sulla legge finanziaria o ancora con mozioni parlamentari; sarebbe però ingiusto immaginare già un fallimento di misure che riteniamo tutti giuste e che intendiamo come fortemente innovative rispetto non solo all'emergenza statistica della spesa ambientale, ma al coordinamento e alla programmazione di tale spesa.

Personalmente non sottovaluto, anzi considero molto importanti alcune norme apparentemente minori di questo disegno di legge: ad esempio, quella sull'informazione, anche se è stata modificata in modo sbagliato e quindi mi auguro che alla Camera venga ripristinato il testo originario. Molto importanti sono anche le norme sulla divulgazione e quelle sulla fondazione. A proposito di quest'ultima abbiamo discusso a lungo; forse anche tale fondazione sarà gestita male e forse diventerà un feudo clientelare, ma il fatto che si istituisca uno strumento di questo tipo per affrontare quell'ordine di obiettivi, di finalità e di problemi a noi pare un fatto positivo. Importante è inoltre la norma sulla formazione; non so se risolverà il problema della creazione di una nuova professionalità all'interno della pubblica amministrazione, ma non ho dubbi sul fatto che è inimmaginabile gestire una legislazione e una politica in materia ambientale con quadri dell'apparato burocratico che non hanno gli strumenti più elementari – non per colpa loro ma perchè sono il prodotto di una storia precedente – di cultura e di conoscenza scientifica.

Assieme ai colleghi radicali diamo grande importanza a queste norme apparentemente minori del disegno di legge, ma ovviamente diamo assai più importanza, nel contesto generale, agli aspetti che qui mancano o sono appena accennati, che riguardano la questione urbanistica, quella energeti-

ca, quella chimica e che riguarderanno quella politica ambientale del Governo che non è contenuta in questo disegno di legge ma che coinvolgerà il Governo nella sua collegialità.

Ci sono altre norme che non ci soddisfano. Non voglio dilungarmi neppure su questo, anche perchè ho pochissimi minuti ancora prima di concludere e poi perchè non voglio ripetere alla fine un dibattito già fatto, ma in particolare non ci convince tutto il titolo IV sui parchi. Il collega Cutrera potrà riconoscere che abbiamo dato un apporto il più possibile costruttivo per modificare e per migliorare anche il titolo IV del disegno di legge; qualcosa è stato accettato delle nostre proposte, ma assai poco. Permangono in noi molti dubbi anche su alcuni aspetti su cui siamo poco intervenuti, per la verità, circa la parte finale che riguarda il Po. Ma ciò che ci ha lasciato più preoccupati è stato il modo in cui l'Aula ha affrontato queste questioni: lo dico con la stessa serenità e franchezza con cui ho parlato prima.

Ho detto nel mio intervento in discussione generale che noi auspichiamo, insieme al ministro Ruffolo e a tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente prima ancora che la propria appartenenza a una maggioranza o ad un Governo, che si formi – ho usato una espressione tabù – una larga «unità nazionale» su questo tema; l'esame di questo disegno di legge poteva essere un momento non di realizzazione ma di verifica di un metodo trasversale di riconoscimento della priorità o della giustezza di certe scelte, al di là degli schieramenti parlamentari. Signor Presidente, signori Ministri e colleghi, questo non è avvenuto; noi abbiamo assistito in modo imbarazzante e imbarazzato – lo ero io per loro in certi momenti – addirittura a dichiarazioni di adesione a certi emendamenti da parte del Ministro dell'ambiente e del relatore di maggioranza che poi non sono stati approvati dalla maggioranza, che ha «costretto» o indotto il Ministro dell'ambiente, che è anche senatore e che quindi vota, e il relatore Cutrera a non alzare la mano a favore degli emendamenti rispetto ai quali si erano dichiarati favorevolmente. Francamente questo a me ha lasciato grande perplessità.

Ho ascoltato gli interventi del collega Golfari e devo dire che ha parlato alla luce del sole, quindi non ci sono state manovre oscure, però alla luce del sole si è richiamato in più di una circostanza ai patti già assunti in Commissione e agli accordi già sottoscritti nella maggioranza. Ciò è legittimo, non lo contesto, però è tutt'altra cosa dalla trasversalità, dalla convergenza che rompe gli argini positivamente tra maggioranza ed opposizione, dal creare quella positiva «unità nazionale» sui temi ambientali che non cancella il fatto che ci sia un Governo, che ci sia una maggioranza, che ci sia una opposizione, ma che su queste priorità può permettere una più larga convergenza al di là degli schieramenti precostituiti. Questo non è avvenuto, e ci siamo trovati addirittura in situazioni imbarazzanti non solo per chi le ha vissute in prima persona, ma anche per me che assistevo a scene contraddittorie con le dichiarazioni di principio.

Mi fermo qui, signor Presidente; credo di aver spiegato bene con quale spirito noi ci asteniamo, lo spirito di chi ha lavorato dal primo all'ultimo giorno per rendere più adeguata e migliore una legge che comunque, già nella proposta iniziale, era di grande valore perchè rappresentava un momento di rottura rispetto alle pratiche precedenti; lo spirito di chi ha cercato in Aula fino all'ultimo momento di migliorarla in alcuni aspetti essenziali; di chi continuerà a farlo – radicali e verdi – alla Camera perchè questa legge possa andare in porto rapidamente ma con alcune modifiche

che riteniamo importanti; di chi ritiene e ovviamente si augura che nei prossimi mesi avremo, su un'altra serie di tematiche (la legge-quadro sui parchi, quella sul regime dei suoli, quella sul regime degli espropri o anche su una modifica di carattere costituzionale per inserire l'ambiente finalmente fin dentro l'articolo 9 della Costituzione), molte altre occasioni auspicabilmente positive di confronto, di dibattito e di decisione (perchè a questo punto di decisione legislativa si tratta) perchè poi importanti iniziative in sede esecutiva da parte del Governo debbono essere assunte. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, abbiamo dibattuto per sei mesi in Commissione su questo disegno di legge, abbiamo fatto la discussione generale, abbiamo avuto modo, durante la discussione dell'articolato, di intervenire più volte e quindi non credo che ci sia molto da aggiungere in sede di dichiarazione di voto, anche perchè, durante lo svolgimento del dibattito, si è verificata praticamente solo una variazione di rilievo: mi riferisco alla formulazione dell'articolo 7, che è stata recepita secondo l'emendamento del senatore Dujany per un equivoco, a mio parere, in cui è incorsa l'Aula, che ha posto alcune questioni che dovranno essere probabilmente risolte alla Camera. La regionalizzazione del sistema dell'informazione non deve essere considerata sotto un profilo politico, non deve essere collegata ai diversi schieramenti di regionalisti ed antiregionalisti: è semplicemente una cosa incongruente, che non sta in piedi, contraria alla logica. Infatti, quello informativo è un sistema tecnico- scientifico, che deve servire a fornirci dati che siano tempestivi, attendibili ed omogenei. Ora, tutto questo può essere perseguito solo se si dispone di uno strumento che assicuri tutte queste caratteristiche. Pertanto, se viene decentrato in sede regionale, avremo informazioni filtrate attraverso le diverse realtà locali, nei tempi locali, quindi le informazioni che avremo non saranno nè attendibili nè omogenee. È stato pertanto commesso un errore, al quale ci auguriamo si possa rimediare in altra sede. Questa, ripeto, al di fuori di ogni schieramento politico, è una questione di carattere tecnico-scientifico.

Per il resto, non è stato fatto alcunchè di nuovo. Abbiamo già dichiarato in più occasioni la nostra non assoluta assonanza con quanto previsto dal provvedimento in ordine a taluni punti: per tutti, ricordo il fondo per l'occupazione giovanile nel settore dell'ambiente. Abbiamo già fatto presenti le nostre argomentazioni, per cui non vogliamo ripeterle ora. Aggiungiamo solo che nel suo complesso è un provvedimento che rappresenta un salto di qualità; è una legge-ponte che ci auguriamo serva a farci passare dal periodo dell'assoluta emergenza a quello della programmazione. Ci siamo sforzati di dare il nostro contributo e speriamo che questo provvedimento serva agli scopi che ci siamo prefissi.

Infine, vorrei ringraziare l'Aula per il lavoro svolto in una condizione difficile anche dal punto di vista psicologico; non possiamo nasconderci che siamo alla fine di un anno di lavoro duro per tutti, per cui le vacanze sono ben meritate. Siamo alla vigilia della pausa estiva, quindi non posso condividere le osservazioni che il senatore Boato ci propina sempre con tempestività e con «bacchettate»: vi sono dei risvolti umani che devono

essere capiti. Quindi, in rapporto alle condizioni in cui ci troviamo a discutere, devo riconoscere che anche in Aula abbiamo svolto un ottimo lavoro, anche se certo con qualche «sfilacciatura», comunque umanamente comprensibile.

Devo dare atto al ministro Ruffolo e al sottosegretario Ceccatelli della loro assidua presenza, della loro apertura e collaborazione e del contributo dato. È stato veramente un lavoro collegiale, al quale tutti abbiamo contribuito, in particolare i membri della Commissione e soprattutto il relatore, senatore Cutrera, che ringrazio nuovamente, come ho già avuto modo di fare in sede di discussione generale.

Abbiamo prodotto qualcosa che, se non è il meglio, speriamo sia il meglio possibile. (*Applausi dal centro-sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, durante il dibattito vi sono stati alcuni accenni positivi da parte mia nell'affrontare il disegno di legge che riguarda il programma di salvaguardia ambientale. Devo riconfermarli perchè indubbiamente questo è il primo passo che si compie verso un ordinamento, un complesso di iniziative, che non vi sono state fino ad ora.

Nello stesso tempo ho comunque annunciato che avrei deciso quale voto esprimere sul provvedimento nel suo complesso dopo lo svolgimento della discussione, auspicando che fossero apportate opportune modifiche. Al termine di questo lungo dibattito, che si protrae ormai da molte ore, ho dovuto constatare che sono state apportate adeguate modifiche soprattutto in relazione al problema del rapporto con le regioni e le autonomie locali, come ho dovuto constatare che molta, troppa opposizione vi è da parte delle forze regionaliste ed autonomiste. E questo - in quanto credo di rappresentare una forza coerentemente regionalista ed autonomista - pesa sul giudizio complessivo sul provvedimento.

Certamente, sono stati compiuti passi avanti e devo dare atto soprattutto al senatore Cutrera di aver compiuto nella sua relazione un notevole sforzo per rendere credibile il provvedimento. Vi sono però alcune esagerazioni: devo dire - pur senza ironia - che il collega Fabbri (come si dice a Milano) si è «allargato» un po' troppo. Ascoltando il suo discorso sembra di trovarsi di fronte ad un nuovo capitolo ecologico; per altri versi, sembra la magnificazione del nuovo «codice Zanardelli» sui problemi ecologici: mi sembra un po' troppo per una leggina che, seppur meritoria per aver messo ordine in alcune questioni, non ritengo rappresenti un fatto epocale da lasciare traccia nella storia del paese.

Vorrei perciò essere un po' più modesto: si tratta di un atto che inizia ad individuare un riordino del settore, apre molte speranze e soprattutto rappresenta l'auspicio che sul territorio si cominci ad operare obiettivamente e seriamente. Permangono grandi perplessità sul ruolo dello Stato centralista, che non perde occasioni (anche nelle buone intenzioni) per portare avanti disegni di legge che mortificano le autonomie locali. La non soluzione trovata per i parchi è un altro dei problemi - come sottolineava poc'anzi il collega Nebbia - che mi portano ad esprimere un giudizio negativo sul provvedimento: tale soluzione non è convincente e soprattutto

non trova la soddisfazione di chi opera da anni in questo settore. Non voglio improvvisamente diventare l'ecologista del momento o per l'occasione, ma dopo che le associazioni ambientaliste (il WWF, Italia nostra, la Lega ambiente) portando avanti delle critiche – e a ragion veduta, essendosi battuti per anni su queste questioni – hanno messo l'emergenza ecologica al primo posto tra le emergenze, ritengo che un po' più di fiducia avrebbero dovuto ricevere e quindi andavano tenute in una diversa considerazione.

Se c'è la necessità di portare avanti la centralità e la tutela della questione ambientale, c'è altresì la necessità di affrontarle in modo opportuno.

I vari aspetti sono stati abbastanza chiariti e quindi ci sono elementi sufficienti per augurarsi che il Ministero dell'onorevole Ruffolo, che ha poca vita ed anche pochi mezzi, si metta al lavoro seriamente; tuttavia siamo in presenza di un piano poliennale, di un programma che parte con il piede sbagliato in molti settori. Staremo perciò attenti all'attività, all'iniziativa, al ruolo e alla capacità di intervento e di sviluppo del ministro Ruffolo; attenderemo anche una serie di interventi allorquando si discuterà complessivamente della finanza nel prossimo bilancio dello Stato; vedremo se il ruolo e le competenze dei diversi Ministeri si sovrappongono, e in quel caso daremo una mano eventualmente – per quello che può servire – al ministro Ruffolo ad affrontare il suo lavoro.

Esprimiamo pertanto un giudizio negativo sul provvedimento, con la speranza che il lavoro del ministro Ruffolo si svolga nel migliore dei modi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1255

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. A nome della 7ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1255, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Manzini si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità

degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale», (1255)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 1255, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 239 del 28 giugno 1988, risponde alla innegabile necessità di consentire ad alcune sedi periferiche dell'amministrazione della pubblica istruzione di svolgere le funzioni e i compiti indispensabili che sono loro propri. È noto, infatti, che in tutta la pubblica amministrazione esiste un grave problema al quale Governo e Parlamento dovranno porre rimedio se non vogliono assistere alla paralisi progressiva degli uffici pubblici di sempre maggiori zone del paese e in particolare di quelle del Nord. Difatti, il personale che partecipa ai pubblici concorsi proviene sempre più dalle regioni del Sud; in conseguenza delle difficoltà di occupazione in quelle zone. Ciò comporta che, in mancanza di particolari condizioni per un duraturo inserimento nelle nuove realtà, quasi tutti tendono a rientrare nelle regioni di origine il più presto possibile. Si determinano in questo modo profonde carenze di organico nelle realtà del Nord e soprannumerarietà al Sud.

Partendo da queste analisi, il Governo, come è dimostrato sia pure con un'espressione poco felice nella relazione che accompagna il provvedimento, ha inteso dare una risposta rapida prima che il disservizio determinasse ulteriori situazioni esplosive, come quella registrata di recente a Milano. Particolari esigenze si manifestano a Milano, a Torino, a Venezia, a Bergamo e a Bologna; ragioni economiche hanno consentito di prevedere una risposta molto al di sotto di quella che sarebbe stata necessaria. Del resto, il Governo, prima di affrontare il problema nel suo complesso, vuole attendere tre appuntamenti in via di realizzazione: il provvedimento sulla mobilità, l'introduzione di un nuovo sistema informatico nell'Amministrazione e il disegno di legge sul reclutamento del personale della scuola, anche se quest'ultimo interessa solo marginalmente la stessa Amministrazione.

Nel dibattito in Commissione sono emerse fondamentalmente due critiche. Innanzitutto, il provvedimento avrebbe dovuto inserirsi in un disegno più ampio ed organico. Certo, le questioni della mobilità, del reclutamento e della riconversione del personale in esubero devono formare oggetto di un progetto organico, come del resto è previsto anche dall'ultimo contratto della scuola; in questo caso, però, l'urgenza era tale da non consentire ulteriori attese. In secondo luogo, ci si chiede perchè non si sia utilizzato personale in soprannumero nella scuola. Si tenga presente che non è ancora stato definito il meccanismo della mobilità; tuttavia, il disegno di legge, al secondo comma dell'articolo 3, prevede che anche il personale proveniente dalla scuola possa essere utilizzato.

Il provvedimento si è inoltre posto il problema di evitare che i nuovi posti finissero come quelli precedenti. A tal fine, è stato escluso che in prima

applicazione si potessero utilizzare i «soprannumerari» della legge n. 270 e si è innalzato a sette anni il limite minimo per poter chiedere il trasferimento. Infondato è altresì il timore, da qualcuno manifestato, che il provvedimento, riservato alle regioni del Nord, possa essere richiesto anche da altre regioni nelle quali, semmai, il problema è inverso.

Di rilievo, come ho accennato prima, è la modifica introdotta al secondo comma dell'articolo 3, che consente anche al personale non docente della scuola di essere utilizzato nei ruoli dell'Amministrazione centrale. È da notare, infine, che il reclutamento delle 200 unità di cui al provvedimento in esame avviene attraverso l'assunzione di personale risultato idoneo negli ultimi concorsi e quindi in grado di entrare immediatamente in servizio. Ciò, oltre ad avere un effetto positivo sul piano psicologico, potrà in taluni casi già essere utile per le operazioni di apertura del nuovo anno scolastico.

Il disegno di legge converte un decreto-legge composto di cinque articoli, dei quali il primo determina l'ampiezza e la localizzazione dell'intervento, il secondo, il terzo ed il quarto fissano i criteri per le assunzioni ed il quinto individua la copertura finanziaria. La 7ª Commissione permanente del Senato, sia pure con diversi rilievi che hanno portato ad utili considerazioni, ha espresso a larga maggioranza parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge ed io stesso la raccomando all'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mesoraca. Ne ha facoltà.

* MESORACA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto-legge n. 239 ha una motivazione che si basa, come ha asserito il collega Manzini, sulla situazione degli organici degli uffici scolastici periferici soprattutto di alcuni provveditorati del Nord (Milano, Torino, Bologna, Bergamo), situazione che si è creata soprattutto dal 1971 ad oggi.

Il nostro voto favorevole quindi si riferisce, ed anzi ne è determinato, a questa situazione, ma va accompagnato da riserve ed osservazioni che per alcune questioni hanno carattere sostanziale. D'altra parte, queste riserve e questi dubbi sono stati proclamati e portati avanti anche alla Camera dei deputati in sede di Commissione, dove in un primo momento addirittura vi fu un voto contrario da parte degli stessi partiti di maggioranza, che poi in un secondo momento si è tramutato in voto favorevole.

Quali sono le questioni sulle quali esprimiamo dubbi e riserve? A noi sembra ancora una volta che una materia che poteva essere affrontata in tempo con lo strumento del disegno di legge sia stata fatta maturare e portata ad una situazione che ha reso necessario l'uso del decreto-legge. Si tratta quindi ancora di un abuso di questa forma camuffato dalla necessità e dall'urgenza del provvedimento. Sappiamo però che spesso questa urgenza e questa necessità sono costituite anche da una non tempestività dell'intervento del Governo e soprattutto anche da una linea di condotta che il Governo non ha saputo mettere in moto a tempo debito, così svuotando di significato anche l'interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Che ci sia e che ci fosse un problema di meridionalizzazione del pubblico impiego, soprattutto rispetto al problema del personale non docente della scuola, lo si sapeva già da tempo, cioè sin dal 1971. La domanda è: cosa abbiamo fatto per invertire questa tendenza? Cosa si poteva fare e non si è

fatto per risanare in tempo questo travaso di personale al Sud al Nord del paese e poi, soprattutto, l'emorragia di nuovo del ritorno dal Nord al Sud?

Noi crediamo che il Governo poteva essere capace di evitare tranquillamente questa emorragia di personale, ma si è voluto agire come agisce sempre il Governo o come ad esempio è avvenuto per la questione, cui abbiamo assistito un mese fa, del precariato per il quale con l'articolo 17 del relativo decreto si è creato uno strumento che porterà nuova emorragia e nuovo travaso nei prossimi anni. Infatti, quando si costringe del personale come quello precario ad emigrare forzatamente in altre zone del paese, senza un minimo di garanzie, senza che possa contare su alcune condizioni (come la casa o altri strumenti che possono facilitare, ad esempio, la residenza del personale del Sud al Nord per un certo numero di anni), è chiaro che si avrà come riscontro un immediato travaso di questo personale. Oppure può succedere che, come è stato per il precariato, all'interno della precarietà come condizione giuridica vi sia una precarietà anche della situazione per il passaggio in ruolo, nel senso che i precari si troveranno a non poter nemmeno scegliere con sicurezza. Infatti, in base allo schema individuato in questi giorni, si potrebbe determinare la situazione assurda per cui tutti i precari sceglieranno la sede con maggiori possibilità e questo comporterà che molti di coloro che avevano fatto domanda rimarranno esclusi.

In Commissione, questa mattina il Ministro, rispetto a questo problema, non ha risposto. Spero però, così come in un colloquio informale mi ha detto, che porrà rimedio in termini amministrativi. Infatti, se la questione non dovesse essere affrontata, credo che nei prossimi mesi avremo dei problemi assai seri.

Ritengo che, come per il precariato, sarebbe stato opportuno affrontare il problema cui si riferisce il disegno di legge in esame in modo organico, insieme alle altre questioni pendenti che con esso hanno una certa attinenza. È vero, infatti, come ha detto il Ministro in sede di Commissione, che quella del precariato, quella del doppio canale e quella contenuta nel provvedimento in esame sono questioni di carattere diverso, c'è però un'organicità di insieme del personale non docente che poteva e doveva essere affrontata nell'ambito di una manovra complessiva. Ciò avrebbe comportato una situazione ben diversa da quella in cui attualmente ci troviamo.

Un'ultima considerazione desidero fare relativamente al concetto della mobilitazione. Anche in questo caso si è detto che non si poteva agire diversamente, in mancanza di una legge sulla mobilitazione. Ritengo però che, dal momento che in questi giorni sta venendo fuori, almeno sulla stampa, una certa concezione della mobilitazione, dovremo fare attenzione a non considerare gli insegnanti al pari, ad esempio, dei bagnini. Faccio questo riferimento poichè su qualche giornale di oggi si è parlato dei bagnini in quanto il Ministero della marina mercantile ha subito aguzzato l'ingegno facendo una richiesta che, se tenuta in considerazione, metterebbe davvero in ridicolo una categoria che ha dimostrato notevole cultura e che non merita davvero di essere trattata alla stregua di materiale da smerciare da una parte all'altra del paese.

Il nostro voto sarà quindi favorevole, pur se contrassegnato da dubbi e perplessità che, se potranno essere tenuti in considerazione dal Ministro, daranno modo di evitare molti dei problemi insiti in questo disegno di legge. Ci troveremo altrimenti ad avere approvato un altro dei provvedimenti-

tampone solitamente approvati soprattutto in materia scolastica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Mesoraca per il suo intervento e per le conclusioni positive cui è giunto. Ho apprezzato anche i rilievi critici che egli ha mosso. Non posso però esimermi dal dire che molti di essi sono fondati ma non riguardano la materia del decreto-legge in esame, o almeno la riguardano soltanto per il profilo della raccomandazione a non usare lo strumento del decreto-legge in situazioni di emergenza come questa.

Devo comunque confermare che la situazione di emergenza, come d'altronde il senatore Mesoraca ha riconosciuto, effettivamente esiste in alcuni provveditorati del Nord, al punto tale da rendere problematica, se non venisse approvato questo decreto-legge, l'apertura dell'anno scolastico in alcune grandi città del Nord. Ecco perchè abbiamo presentato questo provvedimento, della cui frammentarietà mi rendo conto. I problemi esistenti dovranno essere risolti in una occasione diversa, come quella del dibattito sulla scuola, secondo la linea di razionalizzare in modo adeguato il principio della mobilità, non trasferendo gli insegnanti a fare i bagnini (su questo sono d'accordo col senatore Mesoraca), ma trovando nei beni culturali e nell'amministrazione scolastica possibilità opportune di impiego, su base volontaria e mai coattiva, per quel personale che non ritiene di avere vocazione per la docenza e di avere maggiore inclinazione per altre attività, anche di tipo culturale, ma a livello amministrativo.

Ringrazio il senatore Mesoraca per il suo intervento, così come ringrazio l'Assemblea per la benevolenza con cui vorrà accogliere questo provvedimento che è effettivamente di emergenza ed è anche limitato nel numero trattandosi di poco più di 200 unità da assumersi su tutto il territorio del Nord d'Italia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai

commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti»;

al comma 3, le parole: «che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nominato per effetto dei commi 2 e 2-*bis*»;

al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 2 e 2-*bis*».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, nonchè delle annesse tabelle, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *A*, quadro *b*).

2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà ai fini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.

Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le situazioni di soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati

nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.

Articolo 3.

1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti resi disponibili, nelle singole qualifiche non dirigenziali, dall'incremento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, sono conferiti agli idonei compresi nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi pubblici espletati o banditi negli ultimi 5 anni per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1. Tali graduatorie sono utilizzate, per ciascuna qualifica, nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione del comma 1 sono coperti mediante passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, che ne faccia domanda. Qualora, per le singole qualifiche, il numero degli aspiranti al passaggio sia eccedente rispetto a quello delle disponibilità, ai passaggi stessi si provvede secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza, dando precedenza al personale in posizione di soprannumerarietà. I passaggi sono disposti secondo le modalità previste dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell'annessa tabella *B*. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. La posizione economica già acquisita è comunque fatta salva, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base del livello nel quale è immesso, la retribuzione individuale di anzianità di godimento alla data del passaggio; questa è incrementata della differenza tra i due stipendi base nel caso in cui quello percepito nel ruolo di provenienza sia di importo superiore a quello di nuova attribuzione, ed è, invece, ridotta di tale differenza nel caso contrario.

2-*bis*. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti.

3. Per il personale nominato per effetto dei commi 2 e 2-*bis* sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a 30 giorni anche non continuativi.

4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito, né distaccato o comandato o comunque utilizzato in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, ivi compresi quelli dei gabinetti e delle segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Articolo 4.

1. I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri *A* e *D*, secondo quanto previsto dall'annessa tabella *A*, quadro *a*).

2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

3. I posti disponibili dopo l'applicazione del comma 2, saranno conferiti mediante le procedure previste dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. I posti di cui al presente articolo, sono ripartiti esclusivamente tra gli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali elencati nell'articolo 1, e secondo le modalità previste.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 420 milioni per l'anno 1988, in lire 8.414 milioni per l'anno 1989 e in lire 11.794 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dagli articoli 1 e 4)

DOTAZIONE ORGANICA

QUADRO *a*)

La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, così come incrementata dal presente decreto, relativamente ai livelli di funzione E *dei Quadri A e D, è la seguente:*

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO *A* – DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA.

C	Dirigente generale	11	Direttore generale	9
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	135	Capo servizio	4
			Vice direttore generale....	9
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	13
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi ..	94
E	Primo dirigente	207	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	207

353

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO *D* – DIRIGENTI PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria	6
E	Primo dirigente	22	Direttore di ragioneria ..... / Ispettore capo	22»
		28		

QUADRO *b*)

Incremento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni:

Qualifiche	Nuova dotazione organica	Precedente dotazione organica
a) *ex carriera direttiva amministrativa*:		
VIII / VII	862	837
b) *ex carriera direttiva di ragioneria*:		
VIII / VII	571	561
c) *ex carriera direttiva statistici*:		
VIII / VII	20	20

Segue: TABELLA *A*

Qualifiche	Nuova dotazione organica	Precedente dotazione organica
d) ex carriera di concetto di ragioneria:		
VII, VI	637	622
e) ex carriera di concetto amministrativa:		
VII, VI	3.724	3.649
f) ex carriera esecutiva:		
V, IV	3.752	3.707
g) ex carriera esecutiva di meccanografia:		
V, IV	150	130
h) ex carriera ausiliaria:		
III, II	1.035	1.025
i) ex carriera ausiliaria addetti al servizio automezzi:		
III, II	130	130
l) personale operaio:		
IV, III, II	23	23
	10.904	10.704

TABELLA *B*.
(prevista dall'articolo 3)

CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DOCENTE E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Personale non docente della scuola	Personale dell'amministrazione centrale e periferica
V qualifica	VI qualifica VII qualifica
IV qualifica	IV qualifica V qualifica
III qualifica	II qualifica III qualifica

Nota: Il personale non docente della scuola transita nelle qualifiche VII, V e III se alla data del 13 luglio 1980 era in possesso, rispettivamente, dei parametri 255, 183 e 163 o superiori.

Passiamo alla votazione finale.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole dei senatori liberali alla conversione in legge del decreto-legge n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale.

Ravviso l'opportunità, l'urgenza e l'utilità di tale provvedimento sia per aver vissuto tali problemi per circa sei anni al Ministero della pubblica istruzione, sia per il fatto di abitare in una provincia settentrionale. Concordo quindi con il relatore ed anche con le giustificate preoccupazioni che il Ministro ha espresso poc'anzi.

Confermo pertanto il voto favorevole dei senatori liberali ad un provvedimento che ritengo indispensabile per il funzionamento della scuola italiana, che tutti ci auguriamo possa normalizzarsi, migliorare e sostanzialmente diventare quella che tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657» (1097) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657», già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che all'articolo 3 del disegno di legge in esame è prevista la soppressione del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955,

n. 722 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto le funzioni da esso svolte saranno assunte dal Comitato generale per i giochi che verrà istituito in base alle disposizioni contenute nello stesso articolo 3;

precisa che il Comitato da sopprimere cesserà dalle proprie funzioni il giorno in cui sarà costituito ed effettivamente insediato il nuovo Comitato generale per i giochi;

invita perciò il Governo ad una sollecita emenazione del decreto istitutivo del nuovo Comitato, al fine di poterne sollecitamente avviare il funzionamento e di disporre la cessazione della contabilità speciale, in conformità con quanto contenuto nel presente disegno di legge».

9.1097.1 IL RELATORE

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, per il contenuto del provvedimento ribadisco ovviamente quanto ho detto nella relazione scritta.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, devo far presente che esso si è reso necessario per motivi interpretativi. Era sorto il dubbio che con la previsione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame (nel quale si parla della soppressione del comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, che sovrintende oggi alle lotterie nazionali) potesse crearsi un vuoto nel periodo che va da oggi a quando verrà istituito il nuovo comitato generale, previsto dallo stesso articolo 3. L'ordine del giorno intende chiarire che il comitato attualmente esistente cessa dalle proprie funzioni il giorno in cui sarà insediato il nuovo.

Poiché al comma 4 dell'articolo 3 è previsto un mandato al Governo affinché, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, venga regolamentata la nuova materia, si è colta l'occasione anche per sollecitare lo stesso Governo ad emanare il decreto in parola nel termine più breve possibile, onde ridurre al minimo la fase di passaggio e garantire prima possibile l'insediamento del nuovo ordinamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'ordine del giorno. Lo spirito è appunto quello, illustrato dal relatore, di evitare soluzioni di continuità: è intuitivo che, prima dell'inizio del funzionamento del nuovo comitato, il vecchio debba espletare ancora le sue funzioni. Nell'accogliere l'ordine del giorno n. 1, ringrazio il relatore per averlo formulato e per il lavoro da lui svolto insieme alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

FAVILLA, *relatore*. La Commissione insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, è autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture. A tal fine è assegnato alla stessa amministrazione un finanziamento di lire 130 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di lire 45 miliardi per il 1990, e di lire 15 miliardi per il 1991.

È approvato.

Art. 2.

1. È assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione della nuova Manifattura tabacchi di Lucca prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477.

È approvato.

Art. 3.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un sottosegretario di Stato ed è composto da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i princìpi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa,

una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

È approvato.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge 4 ottobre 1986, n. 657:

le parole: «di tre dirigenti del Ministero delle finanze e», sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonchè di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e»;

dopo le parole: «di tre esperti in economia aziendale», sono aggiunte le seguenti: «nonchè di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche».

È approvato.

Art. 5.

1. All'articolo 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312:

dopo le parole: «di cui sopra», sono aggiunte le seguenti: «ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

dopo le parole: «un anno di servizio.», è aggiunto il seguente periodo: «Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032».

2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante corsi-concorsi di qualificazione le cui modalità di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'articolo 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

È approvato.

Art. 6.

1. Il compenso incentivante la produttività previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine è annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.

È approvato.

Art. 7.

1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennità di missione inerente all'attività del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali.

2. Gli assegni e le indennità di cui all'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalità ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.

3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è elevata a quattro anni.

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi 175 milioni per l'anno 1987, in lire 52 miliardi 175 milioni per l'anno 1988, in lire 36 miliardi 175 milioni per l'anno 1989 e in lire 51 miliardi 175 milioni per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi, per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività»; quanto a lire 20 miliardi, 30 miliardi e 45 miliardi, rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1988 e a lire 6 miliardi annui a partire dal 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

c) quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1988;

d) quanto a lire 175 milioni in ragione di lire 5 milioni, 132 milioni e 38 milioni a carico degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 107, 127 e 105 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge sul suo complesso.

È approvato.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 1086 e 1096

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia», già approvato dalla Camera de deputati, e «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana della Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di parlare il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Elia. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi due disegni di legge, che sono all'ordine del giorno di oggi perchè così calendarizzati, non possono essere discussi, e ne chiedo quindi il rinvio in Commissione, perchè solo questa mattina, per una serie di disguidi, il relatore, senatore Cabras, ha ricevuto la documentazione relativa al disegno di legge n. 1086. Dato l'abbinamento tra i due disegni di legge e in considerazione degli stretti rapporti che intercorrono tra lo Stato italiano e le Assemblee di Dio in Italia e l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno, poichè vi è stata questa ritardata acquisizione dei documenti relativi al disegno di legge n. 1086, ritengo più opportuno procedere al rinvio. Alla ripresa dei lavori saremo senz'altro in grado di riferire sui due disegni di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni sulla richiesta di rinvio in Commissione avanzata dal presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, così resta stabilito.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilirà la data del successivo inserimento dei disegni di legge nn. 1086 e 1096 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Norme sull'amministrazione straordinaria» (1211) *(Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sull'amministrazione straordinaria», già approvato dalla I

Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha suscitato, da parte del Gruppo comunista in Commissione, un'opposizione che ha determinato il passaggio dalla sede deliberante a quella referente e quindi la susseguente discussione in Aula. Mi rendo conto delle ragioni di perplessità e di critica che hanno provocato questo atteggiamento, ma devo dire che i dubbi che anche io dall'inizio avevo in ordine a questo disegno di legge, erano determinati soprattutto da un equivoco perchè il testo del disegno di legge stesso, laddove dice che sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti per autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi della cosiddetta legge Prodi, nonchè i ricorsi contro atti e provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita, era stato interpretato dal relatore nell'altra Camera come un caso di trasferimento di competenza alla giustizia amministrativa.

Pur rendendomi conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione della cosiddetta legge Prodi sul piano procedurale per l'incertezza in taluni casi tra competenza – e in taluni casi si potrebbe evocare anche il concetto di giurisdizione – del giudice ordinario e di quello amministrativo, era però chiaro che un intervento legislativo che operasse questo spostamento di giurisdizione e di competenze fosse uno strumento se non altro inusuale ed abnorme. Avendo a suo tempo letto il saggio di Gaetano Azzariti sui rapporti tra potere giurisdizionale e potere leglislativo, nutrivo, sulla base di questa interpretazione emergente dal testo del resoconto della Camera, preoccupazioni che ritengo giustificate, preoccupazioni che però poi, ad una lettura più attenta e in base ai precedenti giurisprudenziali, ho fugato perchè in realtà non di trasferimento di competenza si tratta nè quindi di spostamento, ma si tratta della conferma di una competenza presso i Tribunali regionali amministrativi in una materia che già largamente la giurisprudenza e la dottrina (dato l'intervento di atti autorizzativi del Ministero dell'industria preceduti da deliberazioni del CIPI, cioè del Comitato interministeriale per la politica industriale) riconoscono come propri della giurisdizione amministrativa di legittimità.

Certo, in un sistema che funzionasse efficacemente sul piano della normalità, non dovrebbe essere necessario un intervento legislativo per far sì che questo riconoscimento confermativo di competenza potesse essere immediatamente operativo, in modo da consentire alla legge Prodi di svolgere tutta la sua operatività; però, accertato che l'involucro, il contenitore può essere anche inusuale, ma che il contenuto del provvedimento non sposta la competenza, mi sono indotto addirittura ad assumere anche la relazione di questo provvedimento.

Ci possono essere alcuni dubbi giustificati circa l'esistenza, in taluni casi, non di interessi legittimi, ma di diritti soggettivi: ebbene, penso che in questi casi, non essendosi costituita nè voluta costituire una situazione di giurisdizione esclusiva in testa al TAR e al Consiglio di Stato, ove veramente vi fossero dei diritti soggettivi non tanto dei creditori verso il commissario (perchè di questo non si è voluto parlare) ma di creditori nei confronti di provvedimenti del Ministro, se anche queste situazioni si verificassero, questa legge non impedirebbe che resti la competenza del giudice ordinario.

Questa presa di posizione spiega anche perchè non appare gravemente abnorme, come invece altrimenti sarebbe, il secondo comma che estingue i giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, perchè, se l'autorità giudiziaria ordinaria fosse il giudice naturale, allora veramente andremmo non solo contro le sentenze della Corte costituzionale ma contro alcune norme costituzionali; invece qui, dopo aver riconosciuto che il giudice naturale in questo campo è il giudice amministrativo, si tratta soltanto di trarre alcune conseguenze astrattamente e logicamente collegate a quanto disposto nel primo comma.

Pertanto, anche se qualcuno può avanzare dubbi circa la reale efficacia di questa legge per raggiungere i fini che si propone, nel senso che potrebbero sorgere, in talune sedi, ulteriori motivi di contenzioso, io mi auguro che questo non avvenga e che comunque l'intero sistema procedurale della legge Prodi, che è stato soggetto a interventi troppo occasionali e ripetuti nel tempo, possa trovare – dato che ancora molte aziende sono sottoposte a questo tipo di procedura – una sistemazione compiuta, una sistemazione coerente in sede di revisione di tale materia nel periodo della ripresa dei nostri lavori.

Concludo dicendo che c'è un riconoscimento sempre più ampio in dottrina circa l'esistenza di interessi socialmente rilevanti che non appaiono con altri mezzi perseguibili quando si tratta di liquidazione coatta amministrativa. *A fortiori* l'esistenza di questi interessi socialmente rilevanti, che non appaiono con altri mezzi perseguibili, emerge in sede di legge Prodi, in cui si tratta di avere riguardo, con atti discrezionali, perchè altrimenti non potrebbe essere, per ciò che concerne la sorte delle imprese da salvaguardare e da riconvertire all'attività produttiva anzichè liquidarle; si tratta di avere riguardo per gli interessi dell'occupazione dei lavoratori che devono essere presi in considerazione in base a queste norme di legge che, malauguratamente, trovano ancora larga applicazione nel nostro paese, mentre sarebbe augurabile che ad un certo momento il ciclo applicativo potesse chiudersi.

Quindi, nonostante alcuni dubbi che anch'io inizialmente ho nutrito, credo di potere in buona coscienza raccomandare all'Assemblea l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, non possiamo concordare con il relatore sulla natura meramente interpretativa del disegno di legge in esame. Per questo il Gruppo comunista ha voluto la verifica dell'Aula, al fine di un più attento e consapevole esame del contenuto del provvedimento.

Questo disegno di legge regola alcuni profili di giurisdizione in relazione al contenzioso concernente la vendita di beni delle imprese in amministrazione straordinaria di cui alla cosiddetta legge Prodi e sostanzialmente consta di due previsioni, rispettivamente enunciate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Il primo comma, nella parte iniziale, riafferma – come diceva appunto il relatore – la giurisdizione del giudice amministrativo per i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita. Fin qui nulla di nuovo, tanto che tale previsione potrebbe perfino sembrare inutile, essendo pacifico che è il giudice amministrativo che deve conoscere dei ricorsi contro i provvedi-

menti autorizzativi della vendita. Ma già nell'ultima parte del primo comma si affacciano i primi sospetti di illegittimità costituzionale o comunque di contrarietà a principi dell'ordinamento, giacchè si prevede che sono di competenza dei TAR anche i ricorsi contro atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di vendita.

Vi è qui anzitutto una contraddizione con la stessa legge Prodi, la quale dopo il provvedimento di autorizzazione alla vendita, di cui all'articolo 6-*bis*, non prevede ulteriori atti o provvedimenti dell'autorità vigilante nel corso della procedura di vendita.

Tale disposizione, che quindi innova e non è semplicemente interpretativa rispetto alla legge Prodi, può avere l'esito di attrarre nell'ambito della giurisdizione amministrativa anche la eventuale attività di natura negoziale del commissario straordinario, sol che venga adottato durante la procedura di vendita un qualunque provvedimento da parte dell'autorità di vigilanza.

A nostro giudizio, si rischia in tal modo di alterare il sistema di riparto delle giurisdizioni nel nostro ordinamento giacchè l'estensione della giurisdizione amministrativa attuata dal comma 1, dell'articolo 1 può coinvolgere anche questioni in cui si controverta di diritti soggettivi, questioni che ben possono intervenire anche nella procedura di vendita.

Ancor più grave appare la previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, che ha il dichiarato obiettivo di causare l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e la inefficacia dei provvedimenti giudiziali emanati in relazione a beni di proprietà delle imprese in amministrazione straordinaria. È chiaro il riferimento ai provvedimenti cautelari.

Qui la legge si sostituisce direttamente alla decisione del giudice in un giudizio già instaurato e rispetto ad un fine per cui esiste il rimedio tipico del regolamento di giurisdizione, lasciando adito ad un fondato sospetto di incostituzionalità sotto il profilo dell'articolo 25 della Costituzione e segnatamente del principio della precostituzione del giudice, rendendo evidente la contraddizione del disegno di legge con un principio generale del nostro ordinamento (qual è quello della non retroattività della legge) e con lo stesso principio enunciato dall'articolo 5 del codice di procedura civile in relazione al momento in cui si determina la giurisdizione, che è quello della proposizione della domanda (rilievo quest'ultimo presente anche nel parere della Commissione giustizia).

Ciò detto a chiarimento del motivo per il quale una così grave alterazione delle regole giuridiche dell'ordinamento vigente non può trovarci consenzienti, voglio aggiungere che abbiamo ben presenti i problemi che alcuni provvedimenti cautelari del giudice ordinario – forse anche poco meditati – hanno causato e possono causare in una procedura come quella dell'amministrazione straordinaria che già è di per sè complessa e che ha obiettivi di pubblico interesse, come il risanamento dell'impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali, non sempre conciliabili con la piena tutela di situazioni soggettive, come quelle dei creditori o di altri terzi. Ci rendiamo perfettamente conto di questo e certo quindi non ci scandalizziamo di questo provvedimento; riteniamo anzi che tali obiettivi di risanamento dell'impresa e di tutela dell'occupazione, che corrispondono a rilevanti interessi della collettività, dovrebbero trovare precisa espressione e specifiche forme di tutela in tutte le procedure concorsuali. Non vogliamo proprio noi essere sospettati di favorire interessi particolari contro l'interesse

collettivo pubblico, ma ciò può e deve avvenire attraverso una vasta riforma non solo della legge Prodi ma dell'intero sistema delle procedure concorsuali, che attui un bilanciamento degli interessi privati e pubblici in gioco, nella certezza delle regole. Ciò che sta invece avvenendo nel rattoppo strisciante e continuo della legge Prodi (di cui questa leggina è un esempio) è proprio il venir meno della certezza delle regole attraverso varie e successive leggine, che sono dei veri e propri – me lo lasci dire, signor Ministro – «mostriciattoli giuridici». La legge che vi accingete ad approvare è un altro passo in questa direzione, che non è certamente quella – che noi invece auspichiamo – di una vera riforma dell'intera materia.

Sono questi i motivi per cui il Gruppo comunista voterà contro questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, devo innanzitutto manifestare il mio disagio nel prendere la parola, questa sera, in sede di discussione generale del presente disegno di legge per esternare – cosa che ho fatto anche ieri in Commissione – il mio stupore per l'approvazione da parte del Parlamento, senza opposizioni di sorta, di questo piccolo e modesto disegno di legge – non sono abituato, di fronte a testi legislativi, ad usare termini dispregiativi – che comunque altera i connotati del nostro ordinamento. È un disegno di legge che al primo comma dell'articolo 1 precostituisce, per il futuro, il giudice naturale in queste controversie, mentre al secondo comma lo distoglie – uso l'espressione dell'articolo 25, prima comma, della Costituzione – dalle parti. Vi si legge, infatti: «I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziari relativi ai suddetti beni, con salvezza», sembra quasi di leggere la prosa di qualche vecchio avvocato napoletano, delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

Ebbene, la Costituzione istituisce al riguardo, con il primo comma dell'articolo 25, una riserva di legge assoluta, coordinata al disposto degli articoli 102, primo comma, e 108, primo comma, che per vero si intrecciano però anche ad altri articoli, specie l'articolo 97. Mentre gli articoli 102 e 108 tutelano l'apparato giudiziario astrattamente considerato, l'articolo 25, primo comma, riguarda la designazione del giudice per legge, senza discrezionalità e senza apertura alcuna verso soluzioni improntate a criteri di opportunità.

L'articolo 25 della Costituzione statuisce che l'organo cui deve essere conferito l'esercizio della giurisdizione è quello naturalmente competente, in virtù di una legge che lo precostituisca – e cioè lo organizzi – non in vista di un'azione giudiziaria già sorta, ma prima che essa sorga. La *ratio* è evidente e non dovrò qui sottolinearla. I valori protetti sono da individuare sia nella tutela delle parti processuali sia nelle guarentigie della magistratura. Tali valori sono stati più volte ribaditi dalla Corte costituzionale, che con l'articolo 25 vede sancito il principio della certezza del giudice attraverso il divieto della costituzione del giudice *a posteriori*.

L'insegnamento della Corte costituzionale è stato recepito dal Consiglio superiore della magistratura, che nel corso degli anni '80 ha affermato, difendendola anche innanzi ai TAR, la propria competenza tabellare, al fine

di attribuire ogni anno, all'inizio dell'anno giudiziario, il giudice naturale alle parti processuali. Resta perciò lo stupore di fronte alla lettura del secondo comma dell'articolo 1, né valgono – io credo – i precedenti. Veniva alla mente poc'anzi quello della legge n. 425 del 1984, una legge interpretativa che cancellava una serie di giudizi per evitare quella che fu chiamata – e lo era – la giurisdizione domestica dei magistrati.

Quel tipo di giurisdizione dovrebbe essere solo un ricordo storico. Non fu, certo, una pagina nobile di questo Parlamento quella legge!

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho all'inizio accennato al mio disagio: scioglierò tale mio disagio di parlamentare di un partito della coalizione di Governo nel senso di ascoltare correttamente l'intero dibattito e di lasciare poi l'Aula. Voglio solo aggiungere che uno studioso, nel leggere l'articolo 25 della Costituzione, ha richiamato il dilemma formulato nel terzo libro de «La Politica» in cui Aristotele si domanda se ci si debba affidare a leggi certe o a uomini saggi.

Il costituente non ebbe dubbi e scelse la certezza del disposto normativo: oggi io confido, dopo l'approvazione di questa legge, negli uomini saggi!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ELIA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che l'attività, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 non dovrebbero riguardare l'attività negoziale del commissario secondo la legge Prodi, ma solo le attività amministrative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

* BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ringraziare il relatore e per associarmi alle considerazioni che ha svolto a sostegno della validità del provvedimento. Intendo confermare che esso non fa altro che ribadire la tradizionale ripartizione delle competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario, che discende dai princìpi e dalle regole dell'ordinamento, per cui non vi è certamente alcuno spostamento di competenze. Voglio affermare anche che mi trova concorde l'opinione del relatore che invita per il futuro ad una rapida revisione del sistema della legge Prodi, nato in epoca completamente diversa.

Voglio dire infine che la seconda parte del comma 1 dell'articolo 1 non può che riguardare l'autorità amministrativa, cioè di vigilanza, al contrario di quel che mi pare osservasse il senatore Tossi Brutti. Infatti, non mi sembra che si possa leggere diversamente, in quanto la dizione: «atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita» non può che voler significare atti o provvedimenti dell'autorità di vigilanza.

Aggiungo che il comma 2 dell'articolo 1 non contiene certamente nessuno dei misfatti che, con accento partenopeo, il senatore Guizzi, che per altri versi è così illustre giurista, gli attribuisce.

In conclusione, si tratta di un provvedimento che ordina questa materia in maniera del tutto conforme ai princìpi dell'ordinamento, per cui sono grato al Senato, ed al relatore in modo particolare, per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonchè i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.

2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero questo mio intervento - che sarà brevissimo - un atto dovuto per il fatto che, come Presidente del comitato pareri della Commissione industria, ebbi ad esprimere parere contrario a questo disegno di legge. Devo aggiungere che le considerazioni successivamente fatte e gli approfondimenti intervenuti portano quanto meno a capire le ragioni che hanno motivato il disegno di legge stesso e quindi anche a giustificare il comportamento della maggioranza.

Devo anche dire che considero il Ministro fortunato, nel senso che, se il Parlamento avesse accettato la proposta di un suo predecessore, a questo punto non si avrebbe più la legge Prodi perchè sarebbe stata abrogata, secondo quanto proposto dal ministro Altissimo e probabilmente dovremmo comportarci secondo le normali regole della procedura fallimentare.

Ho ricordato questo precedente al signor Ministro perchè esso deve costituire un impegno. Il Ministro sa che il Gruppo democratico cristiano

presentò, alla fine della scorsa legislatura, un disegno di legge di revisione organica della legge n. 95. Tale disegno di legge è stato riproposto all'inizio di questa legislatura. Abbiamo al riguardo un parere del CNEL che ritengo serio, approfondito e documentato, come risulta da una pubblicazione distribuita in Parlamento. Ritengo, quindi, che sia giunto il momento, per evitare che ci si trovi di fronte ancora una volta a fatti di questo genere, di procedere ad una radicale revisione della legge in vigore. Dico questo perchè il mio atteggiamento fu negativo nei confronti della prima modifica della legge, che venne proposta nel 1979 per iniziativa del Gruppo socialista e che riguardava il gruppo Genghini. Ancora una volta, per un caso particolare e specifico, dobbiamo modificare una legge che è stata ormai completamente snaturata rispetto alla sua formulazione originale.

Con questi impegni, con queste condizioni e con l'invito testè rivolto al Ministro, il Gruppo della Democrazia cristiana condizionatamente voterà a favore del disegno di legge in esame (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 settembre 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi e quella di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 27 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni

La seduta è tolta (*ore 18*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 157

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 3 agosto 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SPETIČ, SERRI, TEDESCO TATÒ, ARFÈ, BERLINGUER, LAMA, TARAMELLI, FERRAGUTI, CALLARI GALLI, ALBERICI e TOSSI BRUTTI. - «Norme di tutela dei cittadini stranieri in Italia» (1272).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MELOTTO, MANCINO, MAZZOLA, ALIVERTI, AZZARETTI, AZZARÀ, BONORA, PINTO, GRASSI BERTAZZI, IANNI, PERINA, COVELLO, CONDORELLI, PATRIARCA, TOTH, ANGELONI, BAUSI, DI LEMBO, CAPPUZZO, BOGGIO, BUSSETI, ZECCHINO, SANTALCO, PULLI, ZANGARA, KESSLER, VETTORI, CUMINETTI, COVIELLO, MORO, BERNARDI, POLI, MURMURA, RUFFINO, DE GIUSEPPE, PARISI, VENTURI, COLOMBO, SARTORI, MEZZAPESA, SALERNO, CAPPELLI e VENTRE. - «Modifica degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e provvedimenti per la programmazione, l'attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale» (1273);

CONDORELLI, NATALI, DELL'OSSO, LOMBARDI, FASSINO, FRANZA, GUZZETTI, BOGGIO, EMO CAPODILISTA, MURMURA, GIACOVAZZO, TAGLIAMONTE, TOTH, COCO, PINTO, BERNARDI, ANGELONI, PARISI, NIEDDU, PULLI, TANI, COVIELLO, CHIMENTI, BUSSETI, DI STEFANO, LAURIA, DONATO, DI LEMBO, ZANGARA, GENOVESE, PERUGINI, SARTORI, SALERNO, COVELLO, GIAGU DEMARTINI, GRASSI BERTAZZI e VENTRE. - «Istituzione dell'Agenzia per la ricerca biomedica» (1274);

BEORCHIA, SCEVAROLLI, ALIVERTI, BONORA, BRINA, BERLANDA, FIORET, NERI, DE CINQUE, FAVILLA, CANDIOTO, PIZZOL, RUFFINO, LEONARDI, MICOLINI e COLOMBO. - «Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti a base di carne» (1275);

CONSOLI, ANDRIANI, BERLINGUER, TORNATI, GIANOTTI, VISCONTI, BRINA, BOLLINI, CASCIA, BAIARDI, CARDINALE, IMBRIACO, GALEOTTI, CISBANI, BENASSI, SENESI, SALVATO, MESORACA, SPOSETTI, CROCETTA, POLLINI, VITALE, CANNATA, NESPOLO, PETRARA, SCARDAONI, GIACCHÈ, BATTELLO e GIUSTINELLI. - «Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di auteveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti» (1276);

RICEVUTO e DE CINQUE. - «Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case di gioco» (1277);

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, GIANOTTI, CISBANI, CARDINALE, GIUSTINELLI, MESORACA, CROCETTA e SALVATO. - «Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e

media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata» (1278);

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA e CAVAZZUTI. – «Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche» (1279);

CONSOLI, CANNATA, ORLANDO, ACONE, BATTELLO, GALLO, POLLICE, LIPARI, DI LEMBO e SALVATO. – «Istituzione di una sezione distaccata di Corte di Appello a Taranto» (1280);

GIUGNI, ACQUAVIVA e FABBRI. – «Riforma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla disciplina del lavoro sportivo» (1281);

RUFFINO. – «Istituzione dell'Università del Ponente ligure» (1282);

GIUSTINELLI, NOCCHI, OSSICINI, LAMA, ARGAN, TOSSI BRUTTI e VOLPONI. – «Interventi per la realizzazione di scavi, restauri, manutenzioni e per l'effettuazione di opere di salvaguardia, da eseguirsi nelle zone archeologiche dell'Umbria» (1283);

RIVA, PECCHIOLI, FIORI, GIUSTINELLI, MACALUSO, LIBERTINI, FERRARA Maurizio, VESENTINI, CAVAZZUTI, NEBBIA, ARFÈ, ALBERICI, CHIAROMONTE, ONORATO, CALLARI GALLI, NESPOLO, VISCONTI e VOLPONI. – «Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni» (1284);

GIACCHÈ, BOLDRINI, BENASSI, IMBRIACO, GIACOMETTI, POLI, IANNI, BOZZELLO VEROLE e PIERRI. – «Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini della ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (1285).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988» (1225), previ pareri della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Cannata ed altri. – «Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria» (1060), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

De Giuseppe e Lombardi. - «Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura» (1078), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984» (1156), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblia italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985» (1157), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, sostituzione di firme

Al disegno di legge: Andriani ed altri. - «Semplificazione degli adempimenti fiscali, modificazione delle norme per la determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata, istituzione della "contabilità intermedia" e sanatoria delle infrazioni minori e delle irregolarità formali in materia tributaria» (743) la firma del senatore Bellafiore è stata sostituita da quella del senatore Vitale.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: DIANA ed altri. - «Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi» (659) - già assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione alimentare), in sede referente, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione - è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556);

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato» (1203-B) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge dl'iniziativa*

governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Carrus ed altri; Piro e Nonne; Battistuzzi ed altri; Calderisi ed altri; Pellicanò ed altri; Bassanini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati Piro ed altri; Rubinacci ed altri; Auleta ed altri; Alberini. – «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche» (1192) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei» (1201);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» (1085) *(Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

«Norme in materia di mercato del lavoro» (585-*bis*) (*Stralcio degli articoli 3, 4, 5 (commi da 1 a 8 e da 10 a 12), 6, 7 (commi 1 e 7), 8 e successivi deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988);*

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Mancino ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio per i tecnici di radiologia medica» (523);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Pieralli ed altri. – «Interventi straordinari volti alla salvaguardia del bacino del fiume Arno» (678); Consiglio regionale della Toscana. – «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (761); Bausi ed altri. – «Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno» (797) e: Cariglia ed altri. – «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino dell'Arno» (819), *in un testo unificato, con il seguente titolo:* «Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino del fiume Arno».

Nelle sedute odierne, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SARTORI ed altri. – «Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (912);

Deputati DIGNANI GRIMALDI ed altri. – «Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (1087) *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERLANDA ed altri. – «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (224); FORTE ed altri. – «Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi» (527); ANDRIANI e altri. – «Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonchè norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari» (574), *in un testo unificato, con il seguente nuovo titolo:* «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi»;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775-B) *(Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

«Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto» (947).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Tullio Salvatori di Torino chiede l'abrogazione del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (*Petizione* n. 80).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interpellanze:

2-00128, dei senatori Scivoletto ed altri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2-00140, del senatore Scivoletto, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Interrogazioni

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'agricolura e delle foreste.* - Premesso:

che una prolungata, perdurante e straordinaria siccità ha prodotto una situazione gravissima per molti comparti agricoli in vaste zone del territorio siciliano e in tutta la provincia di Ragusa;

che sono ingenti i danni subiti dalle aziende contadine, dai produttori agricoli e dagli allevatori per quanto riguarda le colture erbacee, la coltivazione del grano e le colture cerealicole in generale, il comparto zootecnico e quello ortofrutticolo, la coltura della carota, i mandorleti, i vigneti e gli agrumeti;

che l'entità dei danni è legata oltre che alla qualità e alla quantità delle produzioni agricole e zootecniche, all'aumento vertiginoso dei costi di produzione (acquisto del foraggio, costi energetici per trivellazioni in proprio o acquisto dell'acqua per uso agricolo);

che questa situazione drammatica si aggiunge alla campagna disastrosa per i primaticci sotto serra, a seguito del crollo dei prezzi sul mercato;

che il pericolo di un prosciugamento delle sorgenti e dei pozzi diventa sempre più incombente, in assenza di mutazioni metereologiche rilevanti;

che le organizzazioni sindacali e professionali e gli enti locali interessati sono impegnati in questi giorni e in queste settimane, con varie iniziative, ad affrontare questa grave emergenza;

che l'Assemblea regionale siciliana, a conferma della drammaticità della situazione, sta predisponendo una legge di anticipazione delle provvidenze di cui alla legge n. 590 del 1981;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sia a conoscenza della situazione gravissima che la prolungata siccità ha determinato per tanti comparti agricoli in Sicilia e, in particolare, in provincia di Ragusa;

se gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura (IPA) dei territori interessati abbiano proceduto alla rilevazione dei danni e alla delimitazione delle zone colpite;

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non intenda predisporre urgentemente tutte le possibili provvidenze di emergenza, atte a fronteggiare la crisi in atto (interventi sui costi aggiuntivi per irrigazioni di soccorso, sugli oneri sociali, sui crediti agrari, eccetera) anche con riguardo alle misure previste dalla legge n. 590 del 1981;

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non intenda affrontare in termini strutturali e coordinati con la regione Sicilia alcune questioni essenziali per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana, a partire dai problemi dell'acqua, della riduzione del costo dell'energia elettrica per usi agricoli e del costo dei trasporti dei prodotti agricoli.

(3-00486)

SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, VITALE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che si è determinata, in queste settimane, una situazione di estrema

gravità e di grandi proporzioni che interessa il comparto serricolo delle province di Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Siracusa, a causa della caduta verticale dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli sotto serra (i primaticci);

che i prezzi al mercato ortofrutticolo di Vittoria (Ragusa) nel periodo compreso fra la fine di marzo e i primi di aprile 1988 sono scesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 1200-1500 lire al chilogrammo a 250-500 lire per i pomodori e da 1500-2000 lire al chilogrammo a 600-800 lire per i peperoni e le melanzane;

che a causare questa situazione concorrono fondamentalemente due fattori:

1) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 27 febbraio 1986 con il quale nei fatti è stato autorizzato l'accesso in Italia dei prodotti ortofrutticoli provenienti anche dai paesi extra comunitari;

2) la fase prolungata di temperature elevate nelle ultime settimane, che ha prodotto una maturazione anticipata, simultanea e concentrata di grandi quantità di primaticci;

che per questi prodotti sotto serra non sono utilizzabili gli interventi AIMA, in quanto il regolamento CEE n. 1995 del 1987 che disciplina gli interventi a favore dei prodotti sotto serra fa riferimento solo alla produzione compresa nel periodo luglio-novembre, cioè un periodo che riguarda altri paesi europei ed esclude l'Italia ed il Mezzogiorno, dove la serricoltura va in produzione nel periodo dicembre-giugno;

che in rapporto all'entità dei danni subìti dalle aziende contadine e dai produttori agricoli il malcontento e la tensione sono molto elevati, come dimostra l'imponente manifestazione svoltasi a Vittoria martedì 12 aprile 1988,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica di difesa delle ragioni e degli interessi dell'agricoltura italiana e meridionale, non intenda predisporre urgentemente, così come viene richiesto unitariamente dalle categorie interessate, un piano di interventi immediati che abbia come prime misure:

a) la sospensione immediata – anche limitata ad un periodo – del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 27 febbraio 1986, per bloccare momentaneamente l'importazione di prodotti ortofrutticoli dai paesi extra comunitari;

b) la modifica del regolamento CEE n. 1995 del 1987 al fine di consentire gli interventi AIMA nel periodo dicembre-giugno a favore del comparto serricolo;

se, inoltre, in relazione alla specifica penalizzazione delle produzioni agricole siciliane, causata dall'enorme distanza che divide i luoghi di produzione dai mercati del Nord e degli altri paesi europei, non sia necessaria una modifica del decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla circolazione dei TIR nei giorni festivi e domenicali, per consentire il trasporto di questi prodotti ortofrutticoli sotto serra, che sono particolarmente deteriorabili, anche nei giorni festivi e domenicali e consentire in questo modo ai produttori agricoli di collocare il loro prodotto sui mercati a partire dal lunedì;

se infine il Ministro dell'agricoltura e delle foreste possa accogliere la

richiesta, già avanzata da alcuni parlamentari, di un incontro urgente con una delegazione rappresentativa delle forze politiche, sindacali, cooperativistiche e istituzionali interessate all'esame e alla soluzione della grave questione sopra descritta.

(3-00487)

CONSOLI, VITALE, IANNONE, LOPS, PETRARA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* – Premesso:

che con interrogazione 4-01873 del 5 luglio 1988 gli interroganti avevano rappresentato la situazione della società per azioni «*Leasing* Levante» di Bari e dei suoi rapporti con le banche popolari partecipanti al capitale sociale, sollevando perplessità sulla regolarità di taluni comportamenti e, in particolare, sulle modalità di svolgimento dell'assemblea straordinaria della «*Leasing* Levante» del 17 luglio 1987;

che a precisazione di quanto rappresentato nell'interrogazione di cui sopra la «*Leasing* Levante» spa provvedeva a diramare sui giornali locali in data 8 luglio 1988 il seguente comunicato:

«1) È improprio ed inesatto parlare di "indagini" esperite dalla società "Coopers and Lybrand", giacchè questa è la società che da parecchi anni proprio la "*Leasing* Levante" incarica – beninteso di propria volontà e a proprie spese – di presiedere alla formazione dei bilanci, al fine di assicurare agli stessi la massima trasparenza.

2) La "*Leasing* Levante", al fine di eliminare le conseguenze delle irregolarità riscontrate, si è adeguatamente ricapitalizzata per fronteggiare gli impegni assunti e attualmente l'attivo ed il passivo della società sono opportunamente equilibrati.

3) Il consiglio di amministrazione della "*Leasing* Levante", avendo a suo tempo – cioè tre anni fa (fine 1985) – rilevato l'irregolarità di alcuni contratti di *leasing*, fece tempestivo ricorso alla magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità e assunse rigorosi provvedimenti al proprio interno.

4) L'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale per il rilancio della società si è svolta – al pari delle assemblee precedenti – con tutti i crismi della più assoluta regolarità e nel completo accordo di tutte le banche socie.

5) Dopo la ricapitalizzazione effettuata dalle banche socie ed il conseguente rilancio, è stato avviato ed è in corso di conclusione l'ingresso nella società di una tra le più grosse aziende di *leasing* a livello nazionale, affinchè, attraverso l'apporto tecnico e organizzativo della stessa, si possano potenziare le strutture della "*Leasing* Levante".

Tutto quanto sopra è stato da tempo comunicato, con la relativa documentazione, alle competenti autorità e agli organi delle banche socie, ivi compresi i soci delle banche stesse: questi ultimi sono stati informati nelle relative assemblee ed hanno deliberato la svalutazione della partecipata».

che il comunicato di cui sopra non rimuove le preoccupazioni espresse dagli interroganti, se è vero che:

1) l'affermazione sulla regolarità dell'assemblea del 17 luglio 1987 è assolutamente generica e non chiarisce le puntuali contestazioni avanzate dagli interroganti nella sopra ricordata interrogazione 4-01873;

2) l'affermazione sulle informazioni comunicate, con la relativa documentazione della situazione della "*Leasing* Levante" alle autorità competenti e agli organi delle banche socie, ivi compresi i soci delle banche

stesse, non appare del tutto convincente dato che agli interroganti, per esempio, risulta che dall'ultimo bilancio della Banca popolare di Taranto per il 1987 a pagina 22 si dice testualmente: «... per la "*Leasing* Levante", dopo qualche esercizio difficile, si cominciano a intravedere concrete prospettive di rilancio, con l'intervento partecipativo e gestionale di *partners* di comprovata esperienza e affidabilità e di solidale patrimonialità»: tali dichiarazioni ovviamente non possono essere definite esaurienti informazioni;

3) infine, quanto sostenuto nei punti 1), 2) e 3) del citato comunicato della "*Leasing* Levante", e cioè il riscontro di alcune irregolarità, attraverso verifiche della "*Coopers and Lybrand*", ricorso alla magistratura, ricapitalizzazione e trattativa per l'ingresso nella società di un *partner* per potenziare la "*Leasing* Levante" con l'apporto tecnico-organizzativo, oltre ad ammettere che effettivamente qualcosa di irregolare c'è stato, non chiarisce molto. Proprio, infatti, la reale situazione della "*Leasing* Levante" è il punto più oscuro di questa vicenda, stanti le contraddittorie dichiarazioni dei suoi dirigenti, dato che con le rassicuranti affermazioni contenute nel citato comunicato contrastano le dichiarazioni del dottor Bernardini, presidente della "*Leasing* Levante", rese al periodico "Capitale Sud", anno II, n. 20, le quali recitano: «Ora il buco lo abbiamo avuto e ce lo piangeremo», ed ancora «... niente fallimento. È una questione di immagine. Tutti noi avremmo perduto la faccia ...» e infine «A questo punto non ci resta che pagare e diluire le perdite in più esercizi per non appesantire i bilanci»,

gli interroganti non possono fare a meno di richiamare le autorità competenti, stanti la vitale importanza e la delicatezza delle attività bancarie e parabancarie in un'area come quella pugliese, a promuovere ogni opportuna iniziativa per fare piena luce sulla vicenda della "*Leasing* Levante" spa e sul ruolo delle banche popolari ad essa collegate. Per agevolare questa azione di chiarezza devono rappresentare i seguenti ulteriori interrogativi, che si evidenziano fondamentamente dal confronto tra il bilancio al 31 dicembre 1985 e quello al 31 dicembre 1986, ultimi a disposizione, della "*Leasing* Levante", spa:

1) per quanto rguarda le verifiche fatte dalla "Cooper and Lybrand" c'è da domandarsi se abbiano tenuto conto delle vicissitudini societarie pregresse ed in particolare dei rapporti della "*Leasing* Levante con l'"Adriatica *Leasing*"; se abbiano interpretato le eventuali perdite della "*Leasing* Levante" dando a queste il valore comprensivo degli interessi ancora da maturare; se abbiano attribuito valore residuo ai beni, in conseguenza di quanto la società "*Leasing* Levante" avrebbe potuto realizzare dalla vendita dei beni stessi; se abbiano valutato in detrazione dei canoni insoluti i titoli che già la società "*Leasing* Levante" aveva ricevuto dai clienti a fronte di rate scadute non pagate;

2) è interessante approfondire perchè, volendo dare maggiore trasparenza ai bilanci, non risulti evidenziato nel bilancio al 31 dicembre 1986 il conto "fidejussioni di terzi" che invece nel bilancio al 31 dicembre 1985 era riportato per oltre 48 miliardi di lire e che nel corso dell'esercizio 1986 si sarebbe certamente incrementato almeno proporzionalmente agli impieghi effettuati, essendo passati gli impieghi da 75 miliardi nel 1985 a 119 miliardi di lire nel 1986. Naturalmente sarebbe utile sapere se avendo

"dimenticato" di esporre al bilancio tale voce si siano almeno tentati recuperi di somme da terzi garanti i contratti di *leasing* nei casi di insolvenza;

3) è interessante capire per quali motivi, e se per caso il tutto non sia finalizzato alla dimostrazione della perdita di 10 miliardi di lire nell'esercizio 1986 nel bilancio al 31 dicembre 1986, siano esposti nel seguente modo alcune voci:

a) "rischi su credito tassato" per 5,8 miliardi di lire. Tale fondo cospicuamente determinato, che è soggetto a tassazione per circa il 50 per cento, è definito in modo molto generico, se è vero che qualora la società si fosse trovata in presenza di perdite certe documentate avrebbe potuto non assoggettarla a tassazione;

b) "minusvalenze patrimoniali" per 2,5 miliardi di lire. Certamente questa voce è stata evidenziata sulla scorta di informazioni e valutazioni assunte su ben specifici contratti di locazione finanziaria per i quali si è compiutamente accertata la inesistenza dei beni. Come contropartita essa avrebbe dovuto avere la voce crediti verso la clientela di almeno un importo pari se non superiore, in quanto nei crediti è compresa anche la quota parte interessi; crediti per i quali si sarebbe dovuto dare corso anche alle esecuzioni di fidejussione di terzi garanti, ma non è dato saperlo, visto che le fidejussioni di terzi sembra siano scomparse dalle evidenze contabili dell'azienda;

c) "interessi passivi bancari" per 6,695 miliardi di lire. Occorrerebbe capire quanti di questi milioni sono serviti al pagamento di interessi passivi per finanziamenti alla "*Leasing* Levante" effettuati dalle stesse banche socie e se il tasso di tali finanziamenti sia stato almeno al pari di quello delle banche non socie;

d) "accantonamento a fondo ammortamento" di 22,7 miliardi di lire. Nella determinazione di una così elevata partita contabile sarebbe utile capire se si è tenuto conto dell'effettivo inizio della utilizzazione del cespite, delle minusvalenze esposte in bilancio e delle stesse dichiarazioni del presidente, dottor Bernardini, secondo il quale esistevano numerosissimi contratti senza che vi fossero i relativi beni da ammortizzare;

4) in generale, trattandosi di società operante nel settore del *leasing* finanziario, si è tenuto conto del fatto che secondo le numerose sentenze già emesse dalla Cassazione i contratti effettuati dalla "*Leasing* Levante" sono assimilabili ai contratti di finanziamento, con la conseguente possibilità non solo di recupero dei beni mobili ma anche della rivalsa sui beni personali dei contraenti e dei garanti degli stessi;

5) l'apporto tecnico-organizzativo pagato all'Istituto adriatico del *leasing* con oltre 500 milioni di lire nell'anno 1985 ed esposto alla voce "spese, impianti e studi" del bilancio 1985 non si è rivelato evidentemente sufficiente alla qualificazione della "*Leasing* Levante", per cui la ricerca di un *partner* è motivata dalla necessità di un apporto tecnico-organizzativo;

6) perchè, pur partecipando al capitale della "*Leasing* Levante" alcune banche hanno sempre preferito stipulare contratti di *leasing* sia mobiliare che immobiliare con altre società, anche in presenza di condizioni più sfavorevoli.

(3-00488)

NESPOLO, BRINA. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Considerato che fusti contenenti sostanze tossiche o nocive sono stoccati, da circa un anno, nei capannoni della ditta ITC, sita nel comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria);

constatato che i suddetti fusti provengono prevalentemente da discariche abusive, site sulle sponde del fiume Scrivia, e che essi sono stati trasportati nel comune di Pozzolo Formigaro dalla ditta Castalia, incaricata dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile della bonifica delle discariche abusive;

rilevato con preoccupazione che tale operazione è avvenuta in modo tale per cui attualmente i fusti presentano gravi forme di deterioramento e cedimento, anche con fuoriuscita di sostanze tossiche che rischiano di mettere in pericolo la salute stessa degli abitanti di Pozzolo Formigaro;

sottolineato che, se non vi saranno interventi rapidi ed efficaci del Governo, ci si potrebbe trovare, entro breve tempo, di fronte ad un grave dissesto ecologico;

evidenziato che gli abitanti della zona hanno sottoscritto un appello che, sino ad ora, ha raccolto più di mille firme, per chiedere che i bidoni suddetti vengano stoccati in luogo sicuro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire al più presto affinchè i pericolosi fusti, interrati in luogo insicuro, addirittura in prossimità dell'acquedotto, vengano al più presto e nella maniera adatta allontanati dalla loro attuale collocazione;

se non ritengano di rendere pubblici i risultati della commissione tecnica nominata dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile che, sino ad ora, non ha fatto sapere a nessuna istituzione (comune, provincia o regione) lo stato dei suoi lavori, se essi siano terminati e a quale risultato siano pervenuti.

(3-00489)

SENESI, BOLLINI, TARAMELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Viste le notizie che provengono dalle zone colpite dalla tromba d'aria e precisamente dalla Val Camonica e dalla Val Paghera;

considerato che tale evento, alle prime valutazioni, ha provocato danni ad abitazioni, infrastrutture di trasporto e stabili pubblici, nonchè al patrimonio boschivo della zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se e quando intenda dichiarare la zona colpita da calamità naturale, così come richiesto dal sindaco di Edolo;

2) quale piano verrà adottato per il ripristino delle attività della zona, considerato anche il loro alto interesse turistico, e la sua adeguata copertura finanziaria;

3) quali iniziative intende adottare anche attraverso appositi piani di protezione civile, da attivare in caso di emergenza, che possano prevenire danni alle persone.

(3-00490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABBRI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Considerata la situazione che si profila negli scambi internazionali di cereali per il prevedibile forte calo di produzione del centro-nord America e dell'Europa, dovuto alle non propizie condizioni atmosferiche per il prossimo raccolto;

tenuto conto delle disposizioni che nella CEE, per scoraggiare le produzioni eccedentarie, prevedono sanzioni pecuniarie anticipate attraverso il superprelievo, sia pure con la possibilità di restituzione, in caso di mancato superamento del tetto massimo di produzione fissato;

atteso che le suesposte disposizioni CEE sono destinate a determinare pagamenti anticipati che per effetto della bassa produzione e, quindi, del mancato raggiungimento del tetto massimo previsto si tradurranno in crediti da ripetere ai produttori agricoli e in inutili quanto gravosi e ingiustamente onerosi adempimenti burocratici,

l'interrogante chiede di conoscere con quali misure il Governo intenda intervenire per evitare, nella circostanza descritta, di scarsità di raccolto, inutili versamenti da parte degli operatori agricoli comunitari.

(4-02061)

BERTOLDI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il giorno 2 agosto 1988 un cataclisma si è abbattuto sull'Alto Adige, distruggendo mille ettari di frutteto e vigneto dell'*Unterland* e della zona di Appiano Caldaro;

che una tromba d'aria ha sconvolto Ortisei in Val Gardena, gremita di turisti, scoperchiando una trentina di case ed alberghi, danneggiando impianti, distruggendo quaranta ettari di bosco e lasciando oltre che danni catastrofici anche due feriti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'entità dei danni;

quali siano le iniziative e gli interventi che lo Stato, in accordo con la provincia autonoma di Bolzano, intende adottare a sostegno delle popolazioni colpite.

(4-02062)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che per l'esercizio dell'attività di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari per conto di privati o di enti pubblici è necessario, ai sensi dell'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, meglio conosciuto come «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il rilascio di licenza da parte del prefetto;

che la licenza predetta, come tutti i provvedimenti amministrativi, è «personale», come, peraltro, nella stessa materia è previsto per «l'autorizzazione di polizia» dall'articolo 8 del citato regio decreto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la società a responsabilità limitata «Istituto di vigilanza metronotte Barletta» di Barletta (Bari) esercita l'attività sopra descritta in virtù di una licenza rilasciata al signor Fedele Bizzoca, il quale - dipendente di quella società sino a qualche tempo addietro - non è attualmente in servizio, perchè in quiescenza;

come sia possibile che sia accaduto nel caso quanto innanzi, se il Bizzoca non ha mai rivestito le funzioni di amministratore e non ha mai partecipato, in nessuna maniera, alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società;

quali urgenti iniziative intenda prendere per eliminare queste situazioni illegali, aventi profili rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 17 e 140 del regio decreto n. 773 del 1931 e da altre leggi statali,

se quanto innanzi abbia già formato oggetto di riscontro da parte della prefettura di Bari e, nel caso, quali specifiche iniziative abbia preso o stia per prendere.

(4-02063)

SPETIČ. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nell'ambito della campagna «anti-AIDS» è stato pubblicato dalla maggioranza dei quotidiani italiani un «paginone» commissionato dal Ministero della sanità, contenente i messaggi informativi fondamentali su tale malattia e sulla necessaria prevenzione;

che dalla pubblicazione sono stati esclusi gli unici due quotidiani delle minoranze nazionali in Italia, il «Dolomiten» di Bolzano ed il «Primorski dnevnik» di Trieste,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo fatto che configura l'ipotesi di un'odiosa discriminazione, e se è sua intenzione ovviare a ciò commissionando la pubblicazione dei «paginoni» anche nelle lingue tedesca e slovena sui quotidiani citati.

(4-02064)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che alcuni comuni, fra cui il comune di Modica (Ragusa), applicano sul servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile l'IVA al 9 per cento;

che nel servizio di erogazione dell'acqua potabile da parte dei comuni non sembra intravedersi nè alcun commercio, nè alcun valore aggiunto;

che per altri servizi comunali (raccolta dei rifiuti solidi urbani, smaltimento acque reflue, affissione dei manifesti, eccetera), non è prevista l'applicazione di aliquote IVA;

che a sostegno dell'applicazione dell'IVA sul servizio di erogazione dell'acqua potabile si sostiene che i comuni sono assimilati agli enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia legittima l'applicazione dell'IVA sul servizio di erogazione dell'acqua potabile da parte dei comuni;

2) se sia corretta l'interpretazione che vuole assimilare i comuni agli enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972;

3) se in tutti i comuni italiani venga applicata l'IVA sul predetto servizio;

4) se, in caso di applicazione legittima dell'IVA sul servizio di

erogazione dell'acqua potabile, non debba essere prevista l'aliquota più bassa.

(4-02065)

VETTORI, KESSLER. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

lo stato di attuazione degli scrutini e dei concorsi interni disposti dai commi 1 e 2 dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

se possa confermare l'avvenuta ridottissima copertura delle vacanze nella qualifica di direttore aggiunto, che risultavano di 455 posti alla data di entrata in vigore della legge su un organico di 1079 unità;

a quali motivi o difficoltà si debba attribuire tale situazione;

se intenda assumere iniziative al riguardo, a parte la verifica di eventuali comportamenti omissivi;

se l'iniziativa possa considerare la posizione di centinaia di funzionari cui è stata preclusa anche la possibilità di partecipare ad uno scrutinio già effettuato, come da decreto ministeriale del 4 aprile 1986 per la promozione alla qualifica di primo dirigente.

(4-02066)

ARFÈ, SPETIČ, ULIANICH. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri.* - Per sapere:

a) in base a quale normativa le ordinanze del direttore centrale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazini del 10 febbraio 1969, n. ULA/2101/B/2904, dell'11 luglio 1969, n. ULA/2101/B/25985, del 1° settembre 1970, n. ULA/2101/B/32381, del 1° dicembre 1975, n. ULA/2101/B/226921, del 21 novembre 1976, n. ULA/2101/B/249504, relative agli uffici postali locali disponibili per i trasferimenti dei direttori, richiedevano agli aspiranti al trasferimento negli uffici postali locali di Sant'Antonio in Bosco - 34010, Santa Croce di Trieste - 34010, Sgonico - 34010, Aurisina - 34011, Basovizza - 34012, Duino - 34013, Grignano - 34014, Villa Opicina - 34016, Prosecco - 34017, San Dorligo della Valle - 34018, Sistiana - 34019, la conoscenza della lingua slovena;

b) in quali operazioni i direttori di detti uffici postali locali dovevano o potevano servirsi della lingua slovena, la cui conoscenza veniva loro tassativamente richiesta, secondo le norme allora vigenti;

c) se la normativa di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) sia stata mai abrogata, quando e con quali atti formali.

(4-02067)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Considerate le numerose denunce ed in particolare quelle dell'ex vice presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici e presidente dell'ordine dei medici di Firenze, dottor Turziani, e quella, non meno allarmante, del presidente dell'ordine dei medici di Palermo, ex sindaco della città, professor Elda Pucci, secondo le quali si evince che i rappresentanti di talune organizzazioni del sindacalismo autonomo medico si sono impadroniti dell'istituzione professionale, utilizzando tali enti pubblici, la loro organizza-

zione, la loro struttura, il loro denaro, per realizzare il «programma del sindacato» e per consolidare il loro potere personale, provocando la paralisi delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge agli ordini ed alla rispettiva Federazione, in piena aderenza con la strategia politica elaborata da tali organizzazioni sindacali della «interdizione costruttiva» della istituzione degli ordini professionali sanitari;

riscontrato che tale aberrante disegno di attentato alle pubbliche istituzioni trova da anni pratica attuazione anche in sede di contrattazione per la stipula delle convenzioni tra il servizio sanitario nazionale ed i medici, talchè la prescritta consultazione deontologica su tali accordi non è stata mai esperita perchè il rappresentante della Federazione, peraltro non sempre presente, si è identificato in un esponente del sindacalismo medico (gli ultimi accordi del 1987 per la medicina di base sono una incontrovertibile testimonianza);

rilevato che la cattiva pratica amministrativa, il non rispetto delle leggi della Repubblica (non ultima la illegittima costituzione di federazioni regionali), imbastardiscono e sclerotizzano la vita degli ordini professionali, vita emblematicamente rappresentata da quella dell'ordine dei medici di Roma, ove i rappresentanti sono i massimi dirigenti dei sindacati di categoria ed i dirigenti della Federazione nazionale, il cui consiglio non è stato sciolto a cagione di una interessata omertà e di connivenze che hanno impedito la assunzione dei dovuti provvedimenti conseguenti alle illegittimità ed agli illeciti riscontrati dagli ispettori e dalla Guardia di finanza,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire concretamente ed urgentemente per porre fine allo scempio ed allo sfascio strumentale dell'ordine sanitario, oggi eretto a sentinella agguerrita di un sistema in cui proliferano da un lato privilegi, posizioni di dominio, accumulazione, plurincarichi e, dall'altro, disoccupazione giovanile, sfruttamento, lavoro nero, un sistema che si ripercuote negativamente sui bisogni di cura della salute e sulla pelle della gente;

accertato che la invasione dell'ordine professionale da parte dei sindacalisti settoriali medici rispecchia l'esatta realtà dei fatti, come è peraltro noto a tutta la categoria, se il Ministro della sanità non ravvisi gli estremi per una immediata ispezione a tappeto anche con l'acquisizione dei bilanci e dei verbali delle sedute degli organismi della Federazione nazionale e degli ordini i cui presidenti sono membri del Comitato centrale della Federazione medesima e dirigenti sindacali, ed in particolare dell'ordine dei medici di Roma, prolungando l'indagine già conclusa, il cui consiglio continua ad operare al di fuori della deontologia e delle leggi dello Stato, commettendo irregolarità documentate, dalle manipolazioni di bilancio, alla sindacalizzazione dei beni e dei mezzi dell'ente, alle prevaricazioni dei diritti dei lavoratori dipendenti.

Premesso inoltre:

che ingiustificamente ci si è trincerati dietro le omissioni ed il silenzio, anzichè rispondere compiutamente alle interrogazioni 4-00371, 4-00372, 4-00906 e 4-00907, laddove veniva richiesto di accertare le responsabilità della Federazione nazionale e le eventuali connivenze in merito alla vicenda scandalosa dell'ordine dei medici di Roma, nonchè di promuovere una inchiesta su talune irregolarità e sulla utilizzazione dell'organizzazione e delle disponibilità della Federazione per attività e finalità non istituzionali in una prospettiva di personale, privata utilità;

che, nonostante tutto ciò e nonostante gli avanzi di amministrazione, che al 31 gennaio 1987 sono risultati di circa un miliardo ed ottocento milioni di lire, recentemente la Federazione ha deliberato di aumentare la quota a carico dei 260.000 medici italiani nella misura del 40 per cento dell'attuale contribuzione, con un introito aggiuntivo di circa un miliardo ed ottocento milioni di lire,

l'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga doveroso verificare altresì:

1) se la spesa annualmente sostenuta di circa 200-300 milioni di lire a titolo di contributi agli organismi internazionali (*The world medical association*, comitato permanente CEE, UEMO, AEMM ed UEMS) nonchè la spesa per indennità e spese di viaggio per la partecipazione dei rappresentanti non costituiscano una destinazione impropria del denaro e delle strutture dell'ente in forza delle norme di legge che delimitano la competenza della Federazione nell'ambito del territorio nazionale. Infatti l'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce che il comitato centrale della Federazione deve vigilare sul piano nazionale per il decoro e l'indipendenza della professione e, sempre, sul piano nazionale ed interprovinciale deve designare i propri rappresentanti. Oggi arriva anche a promuovere incontri con l'ambasciata degli USA per modificare accordi internazionali.

Sono state messe in piedi, ad esempio, commissioni per i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza internazionale degli ordini, la Conferenza per il GIPE (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), nominandovi a coordinatore un dirigente sindacale.

A tal riguardo non può non assumere rilievo il fatto che il più assiduo rappresentante a livello europeo della Federazione nazionale non è nè un funzionario dell'ente, nè un membro del comitato centrale, bensì un consulente esterno, al quale, attingendo ad altri capitoli di bilancio, vengono liquidati decine e decine di milioni di onorari;

2) se le spese dirette, gli impegni organizzativi, la utilizzazione dei mezzi e dei dipendenti della Federazione, che gravano sul bilancio dell'ente, per il funzionamento del comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP), organismo giuridicamente inesistente, siano consentite e lecite e non rappresentino invece una distrazione del denaro dell'ente per scopi extra istituzionali. In merito assumono specifico rilievo i seguenti fatti: l'attuale presidente della Federazione, parlamentare europeo, presidente dell'ordine dei medici di Genova, presidente della terza commissione del Consiglio sanitario nazionale, componente del CNEL, presidente della Società «Obiettivo Europa», cointeressato al laboratorio di analisi cliniche Tartarini di Genova, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, direttore di periodici, è anche il presidente del succitato CUP; gli ordini provinciali non aderiscono a tale CUP e neanche tutte le Federazioni degli ordini sanitari; vengono prese iniziative che non rientrano tra le funzioni degli ordini, con conseguente indiretto sviamento del potere attribuito a tali enti;

3) se la spesa di oltre 100 milioni di lire annualmente effettuata per il pagamento ai consulenti fissi trovi una legittima fondatezza, stimato che l'attività da essi svolta rientra nelle funzioni e nelle competenze degli uffici,

che si vedono così sottratto il proprio lavoro anche da cosiddetti consulenti che sono sprovvisti del previsto titolo e della iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della relativa attività, che svolgono sistematicamente e con continuità, tanto che potrebbe essere ipotizzato un reato di abusivismo professionale. I dirigenti della Federazione si «trascinano» dietro tali consulenti negli altri ordini e nelle loro associazioni di categoria, elargendo altri compensi.

A riprova di quanto sopra va evidenziato che per l'assistenza e per pareri legali la Federazione si rivolge a professionisti esterni nel settore penale, in quello del diritto amministrativo e così via; solo in questi ultimi tempi ha chiesto l'opera di ben quattro noti professionisti;

4) se sia corretta e lecita la spesa per la costituzione ed il funzionamento di pletoriche commissioni di studio anche per materie che non rientrano tra le attribuzioni dell'ente (commissione per le professioni paramediche, per i rapporti con l'industria farmaceutica, per la sicurezza sociale, eccetera), con la corresponsione di congrui gettoni di presenza a componenti che vengono anche nominati tra i dirigenti del Ministero della sanità, organo vigilante della Federazione (ad uno di questi, per la partecipazione a poche riunioni di una commissione, negli anni 1982-83 è stata corrisposta, a titolo di gettone, la somma di lire 1.900.000;

5) se sia ammissibile e giustificabile, anche sotto il profilo della responsabilità contabile-amministrativa, la spesa relativa alla utilizzazione del personale dipendente, degli uffici, delle strutture, per le segreterie «politiche» personali del presidente, parlamentare europeo, e del vice presidente, già parlamentare della Camera dei deputati, segreterie ciascuna dotata di un dirigente, di un assistente, di un archivista ed anche di una segreteria particolare;

6) se sia conforme ai criteri della trasparenza e della correttezza concedere in esclusiva la gestione della pubblicità dei due periodici «Il medico d'Italia», bisettimanale, e «Federazione medica», mensile, a case editrici che introitano tutti gli incassi provenienti dalle inserzioni pubblicitarie, che sembrerebbero pari a decine e decine di miliardi di lire, restando a carico dell'ente le spese relative alla organizzazione dell'ufficio stampa e della redazione, dei numerosi giornalisti addetti e dell'altro personale, nonchè quelle relative alla predisposizione dei 260.000 indirizzi: la spesa si aggira complessivamente intorno ai 700-800 milioni di lire;

7) se non risulti un vero spreco la spesa di circa 200 milioni di lire sopportata a seguito della operazione di affitto-disdetta dell'appartamento di via Cicerone 28 e dell'affitto di un altro appartamento sito in piazza Cola di Rienzo 80/A.

In merito è da annotare che il grande appartamento di via Cicerone, di cui è proprietaria la signora Fiammetta Geddas, compagna di partito del vice presidente della Federazione, il cui contratto è stato disdetto nel febbraio del 1988, è stato utilizzato parzialmente, e per un periodo di tempo limitato, da solo tre impiegati, dopo costosi lavori di sistemazione e non indifferenti spese di arredo.

Il più piccolo appartamento di piazza Cola di Rienzo è attualmente intasato di impiegati con alcuni lavori di sistemazione in corso e conseguenti spese.

L'inutile dispendio del denaro è ancor più deprecabile, se si considera

che tali appartamenti di proprietà privata sono soggetti al rischio dello sfratto, rischio che poteva essere eliminato e denaro che poteva essere risparmiato prendendo in locazione degli stabili di proprietà dell'ente di previdenza dei medici ENPAM;

8) se la erogazione di decine e decine di milioni di lire, a titolo di contributo, a taluni ordini professionali che lo richiedono, per la organizzazione di corsi di aggiornamento, non rappresenti un abuso e non si ponga in netto contrasto con la decisione di aumentare la quota a carico di tutti i medici italiani, i quali già versano al proprio ordine di appartenenza un contributo anche per la organizzazione di corsi di aggiornamento, giacchè i consigli degli ordini per legge stabiliscono la tassa annuale dovuta dagli iscritti, unitamente alle altre tasse prescritte, nella misura sufficiente a coprire tutte le spese: ragion per cui non ha alcuna fondatezza logica e giuridica la corresponsione del contributo della Federazione se non quella di praticare la logica della presenza dell'ente padrone, il quale elargisce denaro ai «poveri ordini», sempre però con i contributi dei medesimi associati;

9) se non risulti arbitrario:

a) che il presidente, pur non avendone il potere, assume delibere, *motu proprio*, che impegnano la Federazione, come quelle relative alla stipula dei contratti o alla loro disdetta o comunque ad assumere impegni ed a svolgere attribuzioni che, per legge, spettano al comitato centrale, l'organo responsabile della amministrazione dell'ente, mentre al presidente spetta la competenza di eseguire le deliberazioni del comitato centrale, non essendo previsto il ricorso all'istituto della ratifica;

b) che venga impiegata una non indifferente percentuale delle entrate per l'acquisto di autovetture utilizzate per viaggi anche all'estero e per affari propri anche da dipendenti dell'ente, con aggravio per il bilancio a causa degli oneri conseguenti e del pagamento degli stipendi degli autisti;

c) che venga sopportato un costo annuo di circa 130 milioni di lire per la retribuzione dell'attuale direttore della Federazione, privo di una specifica preparazione tecnico-giuridica e mantenuto nell'incarico a soli fini strumentali di copertura del posto;

d) che, nel contempo, si decida di avvalersi della collaborazione dei due ex direttori, dei quali uno già pensionato dell'amministrazione statale e l'altro più che settantenne.

In tale quadro di comportamenti improntati alla massima scioltezza e disinvoltura, tanto da sollevare fondati dubbi sulla loro legittimità, l'interrogante, nel sottolineare che, oltre ad inventarsi un codice di accreditamento dei sindacati e una commissione per esaminare le modalità di effettuazione di una indagine di mercato in campo farmaceutico, la Federazione ha «costruito una commissione mista FNOMCEO-Farmindustria» per la sperimentazione clinica in fase IV, nominando coordinatore un proprio membro, ma anche presidente della Società italiana di medicina generale, dirigente del sindacato dei medici generici (FIMMG), componente del consiglio dell'ordine di Firenze – egli è uno di quelli che costituiscono in sindacalismo oggetto di denuncia del su richiamato dottor Turziani – chiede di sapere:

a) se tale iniziativa rientri nelle attribuzioni dell'ente, quali finalità vere persegua, se non si ponga in contrasto o, quanto meno, risulti di intralcio, alla esatta applicazione delle disposizioni di legge che disciplinano

la materia della legge 29 dicembre 1987, n. 531, dei decreti ministeriali 29 luglio 1984 e 20 marzo 1980;

b) se nella valutazione degli aspetti condizionanti del meccanismo posto in essere risulti legittimo:

1) che le ditte farmaceutiche siano tenute a versare compensi anche alle società mediche che organizzano la sperimentazione ambulatoriale con i propri aderenti (si tratta anche della succitata Società italiana di medicina generale);

2) che debbano comunicare agli ordini provinciali gli elenchi degli sperimentatori ambulatoriali e l'avvenuto pagamento dei casi trattati;

3) che la commissione mista FNMCEO-Farmindustria definisca il grado di complessità dello studio e valuti la pertinenza del protocollo, l'eticità e la congruità della quota di compenso proposto dall'azienda per ogni caso trattato;

4) che i comportamenti e le iniziative difformi da quanto previsto dalla Federazione siano deferiti alle commissioni deontologiche della Farmindustria e degli ordini provinciali.

Ciò posto e considerato che tale materia rientra nella sfera del potere dello Stato e della pubblica amministrazione, l'interrogante chiede di sapere:

se nel rispetto dei suoi compiti di vigilanza sulla Federazione non si ritenga di intervenire immediatamente per fare chiarezza nell'aggrovigliato e nebuloso meccanismo posto in essere dalla Federazione, assumendo le conseguenti determinazioni;

nell'ambito degli accertamenti sollecitati dalla realtà dei fatti, se non si ravvisi l'esigenza di appurare se la pubblicazione promossa dalla Federazione nazionale, i cui autori sono i consulenti fissi della Federazione ed i direttori generali del Ministero della sanità, «Guida all'esercizio professionale», venga effettivamente distribuita in omaggio, come è scritto negli annunci e come afferma il presidente della Federazione, atteso che i due aggiornamenti annuali di poche decine di pagine vengono spediti contro assegno del valore di 6.500 lire e che nella guida sono inseriti inserti pubblicitari a pagamento: sembrerebbe che ne siano stati distribuiti circa 150.000 esemplari, con contrassegno del valore di 6.300 lire;

rilevato inoltre che tale pubblicazione è stata anche posta in commercio da parte della casa editrice CG-Edizioni medico scientifiche, quanto sia costata l'iniziativa, quanto abbia reso e chi abbia corrisposto i compensi agli autori;

in tale contesto di «scialacquamento» in cui si muovono, con disinvoltura e iattanza, sindacalisti che siedono sulle poltrone della Federazione, due dell'ordine di Roma, due di Milano, due di Torino, uno di Genova, e mentre sulla stampa medica si inizia a scrivere, come nel numero 24 di «Medicus», «le strutture ordinistiche stanno boccheggiando, asfissiate come sono dai sindacati, i valori ordinistici sono eclissati da altre esigenze meno sublimi», quale sia l'orientamento del Ministro della sanità in proposito, se e come intenda intervenire per ricomporre, nel segno della trasparenza e della pulizia, una istituzione che risulta, nell'attuale modo di essere, superata ed inutile.

(4-02068)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

in relazione alla morte dello scienziato iracheno Aiad Habash avvenuta a Ladispoli nel novembre 1986, quali siano le risultanze circa le cause della morte, in un primo tempo dichiarata suicidio, ma per la quale esiste il sospetto di omicidio;

in relazione alla condanna dei cittadini iracheni Saleh Alì Hossain Alkalefa e Hammani Ahemed Ben Mbarche (sentenza del pretore di Spoleto emessa il giorno 8 aprile 1988, n. 1/87 registro generale) per quali motivi questi detenuti vengano trattenuti nel braccetto del carcere di Spoleto in condizioni inaccettabili dal punto di vista dei diritti umani, mentre questi imputati avrebbero dovuto essere assolti perchè il fatto per cui sono stati condannati non costituisce reato.

(4-02069)

TRIPODI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere:

le motivazioni che hanno consentito all'Enel di troncare il rapporto di lavoro con il lavoratore Politanò Francesco, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 7 ottobre 1935, dopo circa 20 anni di attività lavorativa come «prestatore d'opera» nel controllo dei contatori e in altre mansioni strettamente collegate;

se non intendano intervenire presso l'Enel, non solo per ottenere la revoca dell'assurdo provvedimento ma anche per assicurare l'assunzione, nei posti riservati dalla legge n. 482, essendo il Politanò invalido civile.

(4-02070)

MARNIGA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il giorno 3 agosto 1988 alle ore 2,30 una tromba d'aria di notevole intensità si è abbattuta in Alta Valcamonica, provocando ingenti danni soprattutto ad Edolo (Brescia);

che dalle relazioni dei tecnici della Protezione civile risulterebbero oltre 500 le abitazioni lesionate, e tra queste oltre 50 con ordinanza di sgombro immediato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far fronte alle prime ed urgenti esigenze delle popolazioni colpite;

se non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale ed avviare, quindi, tutte quelle procedure che tale azione comporta.

(4-02071)

PISANÒ, MISSERVILLE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se abbiano avuto notizia della presentazione di una denuncia, in data 6 luglio 1988, da cui si è originato il procedimento penale n. 8668/88 RG della procura della Repubblica di Roma, assegnato per l'istruttoria al dottor Moricca, secondo la quale si sarebbero verificati gravi illeciti, ad opera di pubblici funzionari, nell'espletamento del concorso a 200 posti di vice commissario in prova di pubblica sicurezza;

se conoscano che, secondo l'esposto sopra richiamato, sarebbero state

fatte circolare all'esterno le tracce dei temi prescelti, mediante consegna a due concorrenti, classificatisi al secondo e tredicesimo posto della graduatoria finale, congiunti di primo grado di alti esponenti di pubblica sicurezza e della Polstrada;

se siano in grado di riferire circa l'adempimento, da parte del magistrato incaricato dell'indagine, della misura cautelare del sequestro di alcune fotocopie del testo prediffuso dei temi presso i candidati agevolati, secondo espressa richiesta avanzata nella denuncia stessa;

se sia stata disposta, a seguito delle notizie sopra riferite, indagine amministrativa per la verifica della correttezza di funzionamento dell'ufficio concorsi e, in particolare, per l'accertamento dell'identità dei funzionari coinvolti nella vicenda;

se, infine, intendano avvalersi dei dati forniti nella denuncia del 6 luglio 1988 e successiva segnalazione integrativa del 22 luglio 1988 per l'accertamento dei fatti, il perseguimento delle eventuali responsabilità ed il ristabilimento della regolarità nel concorso a 200 posti di vice commissario in prova di pubblica sicurezza.

(4-02072)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00486, del senatore Scivoletto, sugli effetti della perdurante siccità sull'agricoltura in Sicilia;

3-00487, dei senatori Scivoletto ed altri, sull'opportunità di interventi governativi sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli sotto serra.